

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

239° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 5
2 ^a - Giustizia	» 19
3 ^a - Affari esteri	» 49
4 ^a - Difesa	» 65
6 ^a - Finanze e tesoro	» 72
7 ^a - Istruzione	» 87
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 104
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 108
10 ^a - Industria	» 110
11 ^a - Lavoro	» 117
12 ^a - Igiene e sanità	» 141
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 162

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag. 167
---------------------------------	----------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 173
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Mercato agricolo	Pag. 179
Schengen	» 188

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 189
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 196
3 ^a - Affari esteri - Pareri	» 198
4 ^a - Difesa - Pareri	» 199

CONVOCAZIONI	Pag. 200
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1995

67ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 9,15.

PER LA SCOMPARSA DEL SENATORE PIETRO LEONIDA LAFORGIA
(A003 000, C21ª, 0003ª)

Il Presidente PREIONI, levatosi in piedi, facendosi interprete del cordoglio di tutti i colleghi ricorda la figura del senatore Pietro Leonida Laforgia, segretario della Giunta, recentemente scomparso.

Il senatore Laforgia ha sempre partecipato con attenzione e scrupolo ai lavori della Giunta, dando in ogni occasione il contributo della sua elevata preparazione giuridica e della preziosa esperienza acquisita in diverse sedi politiche ed istituzionali. Ne ricorda le qualità umane che tutti i componenti della Giunta hanno potuto apprezzare nella comunanza di lavoro, in particolare nella ricerca dei consensi necessari per l'assunzione delle decisioni più delicate e complesse.

Il Presidente informa di aver fatto pervenire alla famiglia del senatore Laforgia le espressioni del più sentito cordoglio, anche a nome della Giunta.

Chiede che venga rispettato un minuto di silenzio.

(La seduta riprende dopo una breve sospensione per commemorare lo scomparso).

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C21ª, 0017ª)

Il PRESIDENTE propone di invertire l'ordine dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

La Giunta unanime conviene.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE A SEGUITO DI AFFARE ASSEGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO
(R050 001, C21ª, 0003ª)

Il senatore Scalone esce dall'Aula.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 28 novembre scorso, la Giunta ha deliberato di comunicare al Presidente del Senato le considerazioni emerse sulla vicenda denunciata dal senatore Scalone in ordine a violazioni intervenute a suo danno delle prerogative tutelate dall'articolo 68 della Costituzione.

Sottopone pertanto ai colleghi il testo da lui predisposto per informare il Presidente del Senato, sottolineando i passaggi relativi ad entrambe le questioni esposte dal senatore Scalone, attinenti la prima all'insindacabilità, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, e la seconda all'inviolabilità, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo.

La Giunta unanime conviene sul testo proposto dal Presidente.

Prende quindi la parola la senatrice SCOPELLITI, per chiedere alcuni chiarimenti sui quali fornisce risposta il PRESIDENTE.

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE
(R135 000, C21*, 0023*)*

La Giunta riprende l'esame - iniziato nella seduta del 4 ottobre 1995 a seguito del rinvio deliberato dal Senato il 27 settembre 1995 e proseguito nelle sedute del 10 ottobre, del 22 e del 28 novembre 1995 - della seguente domanda di autorizzazione all'emissione della misura cautelare della custodia in carcere, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione:

Doc. IV, n. 2, nei confronti del senatore Carmine Mensorio, per i reati di cui agli articoli 416-bis, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 del codice penale (associazione di tipo mafioso); 110, 56, 317, 61, numero 7, del codice penale (concorso in tentativo di concussione aggravata).

Aperta la discussione, prende la parola il senatore PALUMBO.

Sull'ordine dei lavori intervengono la senatrice SCOPELLITI ed il PRESIDENTE.

Intervengono successivamente i senatori SILIQUINI, BRIGANDÌ, PETRICCA, GARATTI ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera, quindi, di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'emissione della misura cautelare della custodia in carcere, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, nei confronti del senatore Carmine Mensorio.

La Giunta, infine, incarica la senatrice Siliquini di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 9,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1995

191ª Seduta

Presidenza del Presidente
CORASANITI

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Motzo, il ministro per la funzione pubblica Frattini e il sottosegretario per la Sanità Condorelli.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(626) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - GUALTIERI - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(729) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - SALVATO ed altri - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(1378) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(1393) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - VILLONE ed altri - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(1535) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - FARDIN - Modifica dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione

(1851) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - CORASANITI - Modifica della normativa costituzionale in tema di decretazione d'urgenza

(1945) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - PERLINGIERI ed altri - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(2024) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - LA LOGGIA e FIEROTTI - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 21 novembre.

Il PRESIDENTE, nella temporanea assenza del relatore Villone, dispone che le relative funzioni siano svolte momentaneamente dal senatore Pasquino.

Procede, quindi, all'illustrazione dell'emendamento 1.1 (nuova formulazione), da lui presentato, che prevede una delimitazione negativa della possibilità di ricorrere ai decreti-legge, ritenuta preferibile alla prescrizione positiva delle materie, suscettibile di frustrare lo scopo restrittivo sotteso alle proposte di riforma. Tale proposito, inoltre, viene perseguito, nell'emendamento, prevedendo una maggioranza qualificata per la conversione in legge dei decreti-legge, pari ai tre quinti dei componenti di ciascuna Assemblea parlamentare, con votazione unica, che assorbe sia le valutazioni di legittimità che quelle di merito. Considerato che nell'esperienza l'elemento decisivo nella valutazione parlamentare dei decreti-legge si è realizzato proprio nella formazione di maggioranze politiche che hanno sanzionato, di volta in volta, i provvedimenti d'urgenza del Governo, egli ritiene che il coinvolgimento di una parte almeno dell'opposizione possa assicurare la necessaria deterrenza all'adozione di decreti non effettivamente necessari e urgenti. Quale temperamento a un simile dispositivo, si prevede l'inemendabilità dei decreti-legge e la possibile trasformazione di quelli non convertiti in disegni di legge, da esaminare con procedura d'urgenza. Quanto alle altre disposizioni contenute nella sua proposta sostitutiva dell'articolo 77, esse sono sostanzialmente conformi alla proposta già avanzata dal relatore Villone.

Il Presidente, quindi, illustra il comma 1 dello stesso emendamento, diretto a integrare l'articolo 76 della Costituzione, prevedendo una delega legislativa, da conferire al momento dell'approvazione del bilancio, per la durata massima di sei mesi, sulla base di principi e criteri direttivi, con l'esclusivo scopo di disporre diminuzioni di spesa, ovvero nuove o maggiori entrate: in tal modo, l'oggetto della delega legislativa sarebbe delimitato già nella disposizione costituzionale.

Conclusivamente, il Presidente illustra una proposta di modifica dell'articolo 72 della Costituzione, che prevede una procedura d'urgenza di trattazione di disegni di legge, con termini prefissati di deliberazione, da attivare su richiesta del Governo.

Il senatore PASQUINO, relatore facente funzioni, ritiene opportuno, nell'attuale fase dell'esame, limitare la riformulazione degli emendamenti già presentati, al fine di non compromettere le acquisizioni già compiute. Dichiaratosi favorevole alla delimitazione positiva delle materie nelle quali sia possibile intervenire con provvedimenti d'urgenza, egli dissente da una soluzione, come quella prospettata dal Presidente, che elevando il *quorum* per la conversione in legge postula un coinvolgimento di forze politiche e parlamentari al di là dei confini della maggioranza che sostiene il Governo, foriero di notevoli rischi quanto alla trasparenza del procedimento e alla qualità della legislazione. Vi sarebbero inevitabilmente, infatti, contrattazioni preventive sul contenuto dei provvedimenti, in modo da assicurarsi il necessario consenso. Nel confermare il proprio orientamento contrario a un modello di tipo assembleare nei rapporti tra Governo e Parlamento, egli ritiene pertanto preferibile riservare alle minoranze parlamentari la sola richiesta di trattare con procedura d'urgenza, come disegno di legge, il decreto-legge respinto. Si sofferma, quindi, sull'origine storica della abnorme espansione dei decreti-legge, ricordando che essa si è realizzata a partire dal primo Governo Andreotti, privo di una maggioranza parlamentare pre-

determinata. Con il Governo in carica, il fenomeno ha assunto dimensioni sinora mai conosciute e l'elevazione del *quorum* di conversione non sarebbe affatto risolutiva, poichè trasferirebbe la decisione in un contesto negoziale con le forze di opposizione. Egli si dichiara perplesso anche sulla proposta di integrare l'articolo 76 della Costituzione, prevedendo una sorta di delega permanente in materia finanziaria, che provocherebbe una sostanziale e inaccettabile alterazione delle funzioni rispettive di Governo e Parlamento in tema di orientamento e controllo della spesa pubblica. Dichiarandosi un «keynesiano non pentito», il relatore facente funzione osserva che i bilanci di tipo *keynesiano* tendono nel tempo ad assestarsi sul pareggio, diversamente da quelli di tipo *reaganiano*. Il Governo, comunque, deve avere la necessaria flessibilità per orientare la spesa pubblica, mentre il Parlamento deve avere il più esteso ed efficace potere di controllo in tale materia.

In ordine alla proposta di modificare l'articolo 72, illustrata dal Presidente, essa è discutibile in quanto trasferirebbe al Governo la determinazione dell'agenda dei lavori parlamentari.

Il presidente CORASANITI si sofferma sulle obiezioni del relatore facente funzioni, senatore Pasquino: quanto al rischio di una sorta di patteggiamento preliminare sul contenuto dei decreti-legge, ritenuto connesso alla sua proposta, egli osserva che tale eventualità è da annettere piuttosto agli indirizzi di costume istituzionale che non al meccanismo di conversione del decreto-legge, da lui prospettato. D'altra parte, la previsione di *quorum* elevati è comune a tutte le forme di garanzia delle minoranze previste dalla Costituzione. Egli sottolinea che la sua proposta intende assumere un carattere neutrale circa la possibile evoluzione della forma di Governo e l'eventuale riassetto dei poteri. Quanto alla proposta di integrare l'articolo 76, precisa che sono previsti principi e criteri direttivi, un termine predeterminato e un oggetto limitato, mentre sulla procedura d'urgenza, riconosce che la sua proposta potrebbe essere rimeditata, integrandola in quella concernente l'articolo 77, quale modalità di realizzazione dell'ipotesi di trattazione sollecita, come disegno di legge, del decreto-legge respinto.

Il senatore PERLINGIERI conferma, a nome del Gruppo Cristiani democratici uniti, un orientamento contrario a introdurre modifiche parziali della Costituzione, non inserite in una riconsiderazione complessiva dei rapporti tra i poteri dello Stato. Si tratterebbe, infatti, di operazioni rischiose e non produttive, mentre la parte residua della legislatura potrebbe essere utilmente dedicata a realizzare un meccanismo di revisione globale della Costituzione, fondato sull'elezione con metodo proporzionale di una Assemblea deputata a tale specifico scopo. Osserva, quindi, che la proposta illustrata dal Presidente non è affatto neutra quanto all'assetto dei poteri, mentre la prospettata integrazione dell'articolo 76 non risulta persuasiva, in quanto trasferisce sostanzialmente al Governo la piena disponibilità della spesa pubblica e delle entrate erariali, comprimendo una prerogativa fondamentale del Parlamento, che anzi dovrebbe essere integrata, a suo avviso, dalla partecipazione delle regioni. Quanto alla proposta di modificare l'articolo 72 in ordine alle procedure d'urgenza per la trattazione dei disegni di legge del Governo, egli ritiene preferibile modificare i Regolamenti parlamen-

tari, prevedendo uno statuto delle minoranze e uno statuto del Governo nonché la necessaria tutela delle prerogative proprie dei singoli parlamentari. Osserva, inoltre, che l'agenda dei lavori parlamentari non deve essere sottratta al Parlamento.

Sottolinea, inoltre, che l'articolo 77 della Costituzione, nel testo vigente, non è di per sé inadeguato, ma soffre di una impropria applicazione da parte delle maggioranze parlamentari, mentre l'elevazione del *quorum* per la conversione in legge avrebbe il solo effetto di trasferire fuori del Parlamento le decisioni sui decreti-legge, contro ogni principio di trasparenza e di pubblicità.

Ribadisce, quindi, che la sua parte politica è contraria a modificare l'articolo 77, senza aver preventivamente ridefinito la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni nonché i rapporti tra il Governo e il Parlamento. Auspica, pertanto, che la Commissione dedichi le sue energie a interventi di riforma meno ambiziosi ma più realistici, riservandosi di considerare con particolare attenzione la proposta di una Assemblea per la revisione costituzionale, una volta che essa sarà matura nel dibattito politico. La crisi della produzione legislativa, infatti, non si può ascrivere esclusivamente all'articolo 77, quanto piuttosto alla inadeguatezza dell'attuale sistema bicamerale.

Il presidente CORASANITI osserva che i rilievi formulati dal senatore Perlingieri sono in gran parte estranei alla discussione sugli emendamenti, ed evocano questioni già dibattute in fase di discussione generale.

Il ministro MOTZO non condivide l'opinione del senatore Perlingieri circa l'irriducibile alternativa tra revisione globale e riforme parziali della Costituzione. Vi sono proposte di riforma, infatti, che pur nel loro carattere parziale consentono di ridefinire complessivamente i rapporti tra Governo e Parlamento. Dichiarà, quindi, che il Governo conviene sull'opportunità di modificare radicalmente i Regolamenti parlamentari, ad esempio circa la valutazione dei presupposti costituzionali dei decreti-legge, nella quale a suo avviso dovrebbero essere coinvolte anche le Commissioni di merito. Quanto alla proposta del Presidente di integrare l'articolo 76 della Costituzione, egli non è persuaso che si tratti di una delega permanente, anche se ritiene preferibile la formulazione elaborata in precedenza dallo stesso proponente. Sulla prospettata modifica dell'articolo 72, egli non trova fondata l'obiezione concernente il paventato trasferimento al Governo della potestà di determinare l'agenda dei lavori parlamentari, poichè la richiesta della procedura d'urgenza sarebbe riferibile esclusivamente a specifici progetti legislativi.

Il presidente CORASANITI precisa che, in alternativa alla delega legislativa a carattere finanziario da lui proposta, si potrebbe pensare ad una seconda tipologia di decreti-legge, da convertire a maggioranza semplice.

Il senatore PASQUINO ritiene che le osservazioni di carattere generale espresse dal senatore Perlingieri richiedano una esplicita presa di

posizione da parte della Commissione. Altrettanto si può dire circa l'opportunità di privilegiare la riforma dei Regolamenti parlamentari rispetto a quella della Costituzione. A suo avviso, si può intraprendere la revisione del solo articolo 77 nell'ambito di una concezione più ampia, che trascende la materia della decretazione d'urgenza.

Il ministro MOTZO coglie l'occasione per ribadire che il Governo è contrario a costituzionalizzare aspetti solitamente affidati alla normativa regolamentare interna delle Camere.

Il senatore SPERONI si dichiara anch'egli contrario a modificare il solo articolo 77 della Costituzione, il quale attiene all'equilibrio complessivo dei rapporti tra Parlamento e Governo. È deprecabile lo sforzo che d'ordinario fanno Ministri e Sottosegretari per motivare la necessità, l'urgenza e l'omogeneità dei decreti presentati alle Camere. La questione investe la funzionalità del Parlamento e la possibilità di programmare i lavori. La Commissione deve quindi procedere all'esame di una riforma complessiva della Costituzione, comprendendovi anche la possibilità di istituire una Assemblea costituente.

Il presidente CORASANITI ricorda che la Commissione stessa ha convenuto di accordare la priorità alla riforma della decretazione d'urgenza.

Interviene quindi il senatore FIEROTTI, che rammenta la sua iniziale contrarietà a riforme parziali della Costituzione e la sua convinzione circa l'esigenza di prevedere organi e procedure *ad hoc* per addvenire alla riforma generale della Costituzione. Fa tuttavia presente che la sua parte politica si è comunque impegnata nella riforma dell'articolo 77, presentando a tal fine un disegno di legge e degli emendamenti, dovendosi introdurre quegli aggiustamenti che l'esperienza ha consigliato. Dissente quindi rispetto a proposte che in questa fase mirano a investire altre disposizioni costituzionali e raccomanda di rimanere aderenti alle decisioni a suo tempo adottate dalla Commissione. Conclusivamente reputa pertanto ancora proficuo proseguire gli sforzi nella direzione indicata.

Il senatore PIERONI rivolge un quesito di carattere procedurale, al quale risponde il PRESIDENTE avvertendo come la discussione debba in primo luogo concentrarsi sugli interrogativi posti dal senatore Pasquino.

Il senatore SCALONE si dice molto perplesso circa l'andamento dei lavori della Commissione, la quale dopo alcuni mesi non è pervenuta ad alcunchè di concreto mentre il Governo prosegue nell'abuso della decretazione d'urgenza. A suo parere, al testo vigente dell'articolo 77 era sufficiente aggiungere la previsione dell'inemendabilità e della non reiterabilità dei decreti.

Il senatore VILLONE conferma l'opportunità di procedere alla riforma dell'articolo 77, per quanto nell'ambito di una visione più ampia

dell'assetto istituzionale. D'altronde, qualora si dovesse rinunciare a questo proposito, potrebbe rimanere inficiata la possibilità di procedere a qualsivoglia riforma parziale della Costituzione. Auspica quindi che la Commissione proceda direttamente all'esame dei singoli emendamenti.

Il senatore **MAGLIOZZI** aderisce alle considerazioni appena svolte dal senatore Villone e ricorda che la Commissione, dopo un'ampia discussione, ha già condiviso l'esigenza di porre un argine all'abuso della decretazione d'urgenza; essa ha altresì deliberato di assumere come base della discussione il testo del relatore, al quale sono stati presentati vari emendamenti, che obbediscono a logiche diverse, tra le quali occorre in concreto effettuare delle scelte. Conclude con l'esortazione a proseguire il dibattito avendo di mira la sola riforma dell'articolo 77.

Il senatore **PIERONI** lamenta che la Commissione indulga ancora una volta in discussioni di carattere metodologico e ricorda, a quanti reputano preferibile avviare una generale riforma della Carta costituzionale, che è stato iniziato l'esame dei disegni di legge che prevedono l'istituzione di una Assemblea costituente. Sollecita quindi la trattazione degli emendamenti presentati, così poi da poter esaminare le altre iniziative che figurano all'ordine del giorno, tra i quali il disegno di legge n. 1878, concernente il «Telefono azzurro».

Anche il senatore **PASQUINO** chiede che si proceda direttamente all'esame degli emendamenti presentati. Il senatore **CASADEI MONTI**, considera opportuno non estendere il dibattito, il quale deve rimanere ancorato alla sola riforma dell'articolo 77 della Costituzione.

Il **PRESIDENTE** osserva però che la delega in materia finanziaria era contenuta già in origine nel disegno di legge n. 1851 e che comunque la problematica concernente i poteri normativi del Governo presenta un carattere unitario.

Il senatore **SPERONI**, non avanzando obiezioni sulla possibilità di esaminare aspetti che si riferiscono anche agli articoli 72 e 76, prospetta l'utilità di riaprire i termini per la presentazione di ulteriori emendamenti.

Il presidente **CORASANITI**, facendosi interprete dell'avviso unanime della Commissione, esclude però questa possibilità e rassicura il senatore Speroni sul fatto che l'esame dei disegni di legge recanti l'istituzione di una Assemblea costituente non risulta affatto abbandonato.

Su proposta del relatore **VILLONE**, la Commissione conviene quindi di rinviare la votazione degli emendamenti alla seduta di martedì 19 dicembre.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(116) **SALVATO ed altri** - *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

(1070) **PIETRA LENZI ed altri** - *Regolamentazione della fecondazione assistita*

(1394) **MANCINO ed altri** - *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(1484) **BUCCIARELLI ed altri** - *Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(1501) **ROVEDA** - *Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*

(1550) **ALBERTI CASELLATI** - *Norme in materia di procreazione assistita*

(1673) **PEDRIZZI ed altri** - *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(Parere alla 12^a Commissione: esame congiunto e rinvio)

Riferisce il senatore PERLINGIERI sul testo unificato della Commissione di merito, che investe argomenti di estrema delicatezza. Riguardo all'articolo 1, sottolinea il valore dell'affermazione generale della tutela dell'integrità psicofisica, principio che peraltro dovrebbe essere raccordato con la disciplina che segue ed elevato a criterio interpretativo della medesima. Sull'articolo 2 osserva che occorre precisare le modalità e l'organo che deve accertare l'impossibilità di superare l'infertilità ivi prevista, a garanzia dei diritti della persona. Mentre all'articolo 3 vengono esposti i capisaldi dell'intera disciplina e fissati i limiti di intervento sugli embrioni, all'articolo 4 si espongono dei divieti rispondenti a principi etici largamente condivisibili. Egli è comunque personalmente contrario all'anonimato del donatore, in osservanza ad un *favor veritatis* che a suo avviso risponde ad un principio di rango costituzionale. Gli articoli 5 e 6 recano quindi aspetti attuativi. Non reputa comunque sufficiente la previsione di colloqui al comma 1 dell'articolo 6, occorrendo invece una precisa registrazione, verbalizzata e sottoscritta dagli interessati. Questo profilo di responsabilità non può in ogni caso essere fatto ricadere sul sanitario (comma 2). Il relatore condivide poi la facoltà di revocare il consenso nonché i contenuti del successivo articolo 7. Quanto all'articolo 8, occorre una riflessione più ponderata sul sistema delle autorizzazioni, con particolare riguardo al termine di rinnovo, la cui cadenza quinquennale appare eccessivamente ampia, considerato che l'evoluzione delle tecniche in materia esige verifiche più frequenti. In ordine al sistema sanzionatorio, contenuto negli articoli 10 e seguenti, trattandosi di tutelare valori di primario interesse costituzionale, inerenti all'integrità e alla dignità della persona, sarebbe preferibile prevedere pene più proporzionate alla gravità dei reati, con particolare riguardo al limite edittale minimo, di cui all'articolo 13, comma 1, che risulta eccessivamente ridotto.

Il presidente CORASANITI ritiene opportuno precisare a quali soggetti si riferisca l'accertamento di infertilità previsto dall'articolo 2; il testo, inoltre, non si pronuncia esplicitamente sulla liceità della cosiddetta

inseminazione eterologa, mentre lo stesso principio del *favor veritatis* non è adeguatamente considerato e risulta comunque non persuasivo. Il testo, inoltre, non considera molte questioni, pur dibattute in sede scientifica e giuridica, e talvolta contemplate nei singoli disegni di legge, come ad esempio la determinazione positiva delle metodiche di fecondazione ammesse e il trattamento degli embrioni soprannumerari.

Il senatore SPERONI ritiene che il principio del consenso informato possa essere realizzato con la prescrizione di un prospetto informativo, sottoscritto dagli interessati. Osserva, quindi, che non è disciplinato il caso della fecondazione eterologa, mentre ritiene discutibile la possibilità di revocare il consenso in caso di divorzio o separazione. Non risulta chiarita, inoltre, la disciplina dei casi di fecondazione assistita realizzata all'estero, ma destinata a una nascita nel territorio nazionale.

Il senatore CASADEI MONTI ritiene che il testo contempra implicitamente anche il caso della inseminazione eterologa, come si desume a suo avviso dagli articoli 2 e 7. Occorre considerare con attenzione, pertanto, la questione dell'identità del donatore, con particolare riguardo alle esigenze terapeutiche derivanti da patologie ereditarie, garantendo il diritto di conoscenza da parte del figlio.

Il senatore FIEROTTI ritiene che il combinato disposto dell'articolo 3, comma 2 e dell'articolo 10, comma 1, possa prestarsi a equivoci interpretativi, nell'eventualità che la finalità di ricerca non sia esclusiva.

Il sottosegretario CONDORELLI precisa che il Governo non ha ritenuto di presentare un proprio disegno di legge, considerando preferibile che la materia sia nella piena disponibilità delle iniziative parlamentari. Il Governo, peraltro, è interessato a una soluzione normativa sollecita, soprattutto per disciplinare l'attività delle strutture che operano in materia: il testo in esame contiene in proposito una ipotesi di regolamentazione conforme alla discussione svolta dalla Commissione di merito, senza riferirsi ad alcune questioni particolarmente critiche. Occorre peraltro provvedere tempestivamente, al fine di prevenire fenomeni degenerativi che contrastano con la tutela della dignità personale.

Il relatore PERLINGIERI, quindi, si riserva di predisporre uno schema di parere, da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 18.10.

EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE Nn. 626, 729, 1378, 1393, 1535, 1851, 1945 e 2024

Art. 1.

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

1. All'articolo 72 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Ove il Governo chieda la procedura d'urgenza per i propri disegni di legge, ciascuna Camera regola i lavori in modo da consentire l'adozione delle rispettive deliberazioni definitive entro un termine non superiore a 45 giorni dalla data della loro presentazione o di trasmissione dall'altra Camera. In caso di letture successive le deliberazioni, presso ciascuna Camera, devono essere adottate entro il termine di 10 giorni dalla trasmissione del disegno di legge.”»

01.1

CORASANITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

“Sulla base di principi e criteri direttivi e per un tempo non superiore a sei mesi, è delegata al Governo, al momento dell'approvazione del bilancio, la funzione legislativa per disporre minori spese, ovvero nuove o maggiori entrate, con vigenza limitata al periodo di riferimento delle previsioni contenute nel bilancio annuale e pluriennale.”»

2. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77 - . Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge.

In casi straordinari di necessità e urgenza, il Governo può adottare motivati provvedimenti provvisori con forza di legge, recanti misure di carattere specifico e di contenuto omogeneo. Il Governo non può, mediante decreto-legge, conferire o prorogare deleghe legislative, rinnovare disposizioni di decreti-legge non convertiti nei precedenti dodici mesi,

ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento, disporre l'emana-
zione di regolamenti delegati.

*Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare i decreti-
legge alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e
si riuniscono entro cinque giorni.*

Ciascuna Camera, entro il termine stabilito dal proprio regolamento
e a maggioranza dei tre quinti dei componenti, delibera, con unica vota-
zione e senza modifiche, la conversione del decreto. Qualora il decreto
venga respinto, esso è esaminato come disegno di legge con procedura
d'urgenza, su richiesta del Governo o di un quinto dei componenti
dell'Assemblea, avanzata entro dieci giorni dalla reiezione.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono
tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti
non convertiti».

1.1 (Nuova formulazione)

CORASANITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

*«Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere,
emanare decreti, che abbiano valore di legge ordinaria.*

*Quando, in casi straordinari di necessità ed urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di
legge contenenti misure di carattere specifico ed omogeneo, deve il
giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere. Qualora le Ca-
mere siano sciolte, esse sono appositamente convocate e si riuniscono
entro cinque giorni.*

Il Governo non può, mediante decreti:

- a) provvedere in materia costituzionale ed elettorale;*
- b) provvedere in materia di bilanci e consuntivi;*
- c) rinnovare, anche solo parzialmente, disposizioni di decreti non
convertiti in legge;*
- d) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76;*
- e) operare delegificazioni e depenalizzazioni;*
- f) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti;*
- g) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla
Corte costituzionale.*

*In sede di esame parlamentare del disegno di legge di conversione
sono ammesse soltanto proposte emendative che presentino requisiti di
necessità ed urgenza e che riguardino strettamente la materia oggetto
del decreto.*

*I decreti o loro singole disposizioni perdono efficacia sin dall'inizio
se entro trenta giorni dal deferimento del disegno di legge di conver-*

sione la Camera o il Senato non ne riconoscano l'ammissibilità sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza e del rispetto degli altri limiti previsti dalla presente disposizione, ovvero se non siano comunque convertiti in legge entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Nel corso dell'esame parlamentare sulla sussistenza dei presupposti di cui al presente articolo ciascuna Camera può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sollevare davanti alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale del decreto o di sue singole disposizioni in relazione ai requisiti di cui al presente articolo. In tale caso i termini di cui al comma precedente restano sospesi fino al momento della decisione della Corte costituzionale, la quale deve pronunciarsi entro venti giorni dal deferimento della questione. La decisione della Corte costituzionale che neghi, relativamente al decreto o a sue singole parti, la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza o accerti l'avvenuta violazione degli altri limiti disposti dal presente articolo produce gli stessi effetti della non conversione.

Entro cinque giorni dalla conversione in legge del decreto, un quinto dei componenti di una delle Camere può impugnare davanti alla Corte costituzionale in tutto o in parte la legge di conversione per pretesa violazione dei limiti di cui al presente articolo. La Corte costituzionale deve pronunciarsi entro venti giorni dalla data dell'approvazione della legge di conversione. Il ricorso ha effetti sospensivi sulla promulgazione, pubblicazione, entrata in vigore ed efficacia della legge medesima».

2. I decreti già presentati alle Camere alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono esaminati e convertiti secondo la disciplina vigente al momento della loro emanazione.

1.24

PERLINGIERI

Nell'articolo 77, primo comma, sostituire le parole: «in caso di necessità e di urgenza» con le seguenti: «sotto la propria responsabilità in casi straordinari e imprevedibili che abbiano carattere di necessità e di urgenza».

1.14

FIEROTTI, LA LOGGIA

Nell'articolo 77, primo comma, sostituire le parole: «in caso di necessità ed urgenza» con le seguenti: «in casi straordinari e imprevedibili di necessità ed urgenza».

1.2

SALVATO, MARCHETTI

Nell'articolo 77, secondo comma, sopprimere il primo periodo.

1.15

FIEROTTI, LA LOGGIA

Nell'articolo 77, secondo comma, sopprimere il primo periodo.

1.20

IL GOVERNO

Nell'articolo 77, secondo comma, sostituire la parola: «possono» con l'altra: «debbono».

1.3

SALVATO, MARCHETTI

Nell'articolo 77, secondo comma, sostituire le parole: «pubbliche calamità» con le altre: «calamità naturali».

1.4

SALVATO, MARCHETTI

Nell'articolo 77, secondo comma, dopo le parole: «norme finanziarie», inserire le seguenti: «che debbano entrare immediatamente in vigore».

1.5

SALVATO, MARCHETTI

Nell'articolo 77, secondo comma, sostituire le parole: «disporre delegificazioni» con le altre: «dettare norme aventi ad oggetto sistemi elettorali».

1.21

IL GOVERNO

Nell'articolo 77, secondo comma, sostituire le parole: «i rapporti internazionali e comunitari» con le seguenti: «il recepimento e l'attuazione di atti normativi dell'Unione europea, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari».

1.6

SALVATO, MARCHETTI

Nell'articolo 77, secondo comma, dopo le parole «i rapporti internazionali e comunitari», inserire le seguenti: «ed ogni altra materia oggetto di eccezionalità e di straordinarietà imposta da particolari esigenze, previo motivato parere urgente della competente Commissione di uno dei due rami del Parlamento».

1.12

MAGLIOZZI

Nell'articolo 77, secondo comma, sopprimere le parole: «entro i precedenti dodici mesi».

1.7

SALVATO, MARCHETTI

Nell'articolo 77, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I decreti del Governo non possono avere ad oggetto libertà o diritti fondamentali, materie costituzionali ed elettorali».

1.13

MAGLIOZZI

Nell'articolo 77, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso il Governo può ricorrere alla decretazione d'urgenza per le materie di cui al quarto comma dell'articolo 72».

1.18

FIEROTTI, LA LOGGIA

Nell'articolo 77, sopprimere il quarto comma.

1.22

IL GOVERNO

Nell'articolo 77, sopprimere il quinto comma.

1.10

SALVATO, MARCHETTI

Nell'articolo 77, sostituire il quinto comma con il seguente:

«Le Camere non possono emendare i decreti se non per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari. Possono tuttavia, su deliberazione di una di esse, esaminarli come disegni di legge con procedure d'urgenza».

1.16

FIEROTTI, LA LOGGIA

Nell'articolo 77, sesto comma, sostituire la parola: «sessanta» con l'altra: «novanta».

1.11

SALVATO, MARCHETTI

Nell'articolo 77, sesto comma, dopo le parole: «convertiti in legge,» inserire le seguenti: «o se la Camera ne dichiara l'inammissibilità».

1.17

FIEROTTI, LA LOGGIA

Nell'articolo 77, sopprimere il settimo comma.

1.23

IL GOVERNO

Nell'articolo 77, ottavo comma, sostituire le parole: «un quinto dei componenti di una Camera può» con le altre: «il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati o un quinto dei componenti di una delle Camere possono».

1.25

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

1.19

FIEROTTI, LA LOGGIA

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1995

127^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GUARRA

indi del Vice Presidente

BELLONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ricciardi.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

(2154) *Deputati AMICI ed altri. - Norme contro la violenza sessuale*, approvato dalla Camera dei deputati

(60) *MANIERI e BALDELLI. - Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali*

(1047) *SALVATO e FAGNI. - Dei diritti sull'inviolabilità del corpo*

(1856) *ABRAMONTE ed altri. - Norme contro la violenza sessuale*

(2293) *SIGNORELLI e MOLINARI. - Norme in materia di violenza sessuale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso al termine della seduta pomeridiana di ieri.

La senatrice SALVATO illustra brevemente l'emendamento 1.1, comunicando però che intende sostituire nel testo l'ultima proposizione, per cui la parola «sopprimere» è da intendersi sostituita dall'altra «stralciare».

Intervengono in senso favorevole il senatore GUALTIERI e la senatrice SCOPELLITI, mentre esprimono avviso contrario i senatori BECCELLI e IMPOSIMATO, i quali esprimono altresì rammarico per il fatto che non si sia riusciti a trovare un accordo fra tutte le forze politiche su questa e su altre parti significative del testo articolato.

Dopo che il relatore BELLONI ha espresso avviso favorevole all'approvazione dell'emendamento, il sottosegretario RICCIARDI manifesta il

timore - se quell'emendamento venisse approvato - di una radicalizzazione del dibattito e, quindi, non ne auspica l'approvazione.

Posto ai voti l'emendamento 1.1 (Nuovo testo) è respinto.

Esaurito l'esame dell'articolo 1, si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 2.1.

In senso contrario si esprime il senatore IMPOSIMATO, ma su proposta del sottosegretario RICCIARDI, il presidente GUARRA, unanime la Commissione, ne dispone il momentaneo accantonamento.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

La senatrice SALVATO illustra gli emendamenti 3.1 - del quale sopprime il richiamo a persona infradodicenne, 3.4 e 3.9, mentre ritira l'emendamento 3.5.

Il senatore GUALTIERI presenta il subemendamento 3.4/bis.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 3.2.

Il senatore BECCELLI illustra gli emendamenti 3.3 e 3.11, come riformulato, mentre ritira l'emendamento 3.15.

Il senatore BELLONI illustra l'emendamento 3.7.

Attesa l'assenza del senatore LISI, firmatario degli emendamenti 3.8, 3.10 e 3.12, il senatore BUCCIERO li sottoscrive, ma rinuncia ad illustrarli.

A sua volta, il presidente GUARRA dichiara la decadenza degli emendamenti 3.13 e 3.14, stante l'assenza dei presentatori, come pure dell'emendamento 3.0.1, aggiuntivo di un articolo.

Il senatore BECCELLI illustra l'emendamento aggiuntivo 3.0.2.

Il relatore BELLONI esprime avviso contrario nei confronti degli emendamenti 3.1 (Nuovo Testo), 3.3, 3.4/bis, 3.4, 3.8 e 3.0.2, mentre manifesta un avviso favorevole agli emendamenti 3.7, 3.9, 3.10, 3.11 (Nuovo testo), 3.12; da ultimo si dichiara parzialmente favorevole nei confronti dell'emendamento 3.2 e solo nella parte relativa al limite editale.

Il sottosegretario RICCIARDI manifesta opinione contraria agli emendamenti 3.1 (Nuovo Testo), 3.2, 3.3, 3.7, 3.9, 3.10, 3.12 e 3.0.2 e dichiara invece di rimettersi alla volontà della Commissione per quanto riguarda il subemendamento 3.4/bis e l'emendamento 3.4, come per gli emendamenti 3.8 e 3.11 (Nuovo testo).

Per dichiarazione di voto contraria sull'emendamento 3.1 (Nuovo testo) interviene il senatore BRUTTI, mentre in senso favorevole interviene la senatrice SALVATO.

Dopo che il senatore BECCELLI ha argomentato le ragioni della sua contrarietà all'emendamento 3.1 (Nuovo testo), la senatrice SALVATO ne dispone il ritiro, riservandosi però di ripresentarlo nel corso dell'esame in Assemblea.

Si procede alla votazione dell'emendamento 3.2.

Per dichiarazione di voto favorevole prendono la parola le senatrici SCOPELLITI e SALVATO, mentre in senso contrario si esprime il senatore IMPOSIMATO.

Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Il senatore BECCELLI, a questo punto, ritira l'emendamento 3.3.

Si procede all'esame dell'emendamento 3.4-bis del senatore Gualtieri.

Il presidente BELLONI rende noto che all'emendamento 3.4-bis hanno nel frattempo aderito i senatori BECCELLI, SALVATO e SCOPELLITI.

Dopo dichiarazione di voto favorevole dei senatori SCOPELLITI, GUALTIERI, BECCELLI e SALVATO, e contraria dei senatori LUBRANO DI RICCO e IMPOSIMATO, l'emendamento 3.4-bis è posto ai voti e, dopo prova e controprova, è respinto, mentre l'emendamento 3.4 è nel frattempo ritirato dai proponenti.

Il presidente relatore BELLONI riformula l'emendamento 3.7 e si procede quindi alla votazione dell'emendamento 3.7 (Nuovo Testo), che su proposta del proponente è posto in votazione per parti separate: entrambe sono respinte, come pure sono respinti gli emendamenti 3.8, 3.9, 3.11 (Nuovo testo) e 3.12.

L'emendamento 3.10 è quindi dichiarato precluso dall'esito delle precedenti votazioni.

Il senatore BECCELLI ritira, a questo punto, l'emendamento aggiuntivo 3.0.2.

Esaurito l'esame dell'articolo 3, si dispone il rinvio dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BELLONI propone di anticipare l'orario di inizio dei lavori pomeridiani della Commissione, già convocata per le ore 15,30, alle ore 14,30.

Concorda la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente BELLONI avverte che la seduta pomeridiana della Commissione avrà luogo alle ore 14,30 anzichè alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 13,30.

128^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUARRA

indi del Vice Presidente
BELLONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ricciardi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2154) Deputati AMICI ed altri. - *Norme contro la violenza sessuale*, approvato dalla Camera dei deputati

(60) MANIERI e BALDELLI. - *Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali*

(1047) SALVATO e FAGNI. - *Dei diritti sull'inviolabilità del corpo*

(1856) ABRAMONTE ed altri. - *Norme contro la violenza sessuale*

(2293) SIGNORELLI e MOLINARI. - *Norme in materia di violenza sessuale* (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame, sospeso al termine dell'odierna seduta antimeridiana, con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 4.1, come da lei riformulato.

La senatrice SALVATO dà invece per illustrato l'emendamento 4.2.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 4.3.

Il senatore BECCHELLI illustra gli emendamenti 4.4, 4.5 e 4.7.

Il presidente BELLONI rende noto che, stante l'assenza dei presentatori, è da intendersi decaduto l'emendamento 4.6.

Il relatore BELLONI esprime avviso favorevole all'approvazione dell'emendamento 4.1 (Nuovo Testo), mentre il sottosegretario RICCIARDI manifesta opinione contraria. Per dichiarazione di voto parimenti contraria interviene il senatore IMPOSIMATO; al che la senatrice SALVATO chiede la votazione per parti separate, le quali sono però respinte.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.2 che, con l'avviso del relatore BELLONI, contrario all'approvazione, è respinto.

La senatrice SALVATO sottoscrive l'emendamento 4.3, precedentemente ritirato dal presentatore, senatore Lubrano Di Ricco: posto ai voti esso è così respinto, al pari degli emendamenti 4.4 e 4.5, ai quali in precedenza aveva aderito il senatore BUCCIERO.

L'emendamento 4.7, fatto proprio dal senatore BUCCIERO, è, su richiesta della senatrice SALVATO, posto ai voti per parti separate, che sono comunque respinte.

Accolto l'articolo 4 senza modifiche, non si procede all'esame dell'emendamento aggiuntivo 4.0.1, giacchè la presentatrice senatrice SCOPELLITI lo ritira.

Esaurito l'esame dell'articolo 4, si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Il senatore BELLONI rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.1, mentre il senatore BUCCIERO fa suo l'emendamento 6.2 e ne illustra le ragioni, come pure la senatrice SCOPELLITI nei confronti dell'emendamento 6.3, per il quale chiede la votazione per parti separate.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.1, verso il quale si esprimono in senso contrario il relatore BELLONI e il rappresentante del GOVERNO, come pure - in sede di dichiarazione di voto - il senatore IMPOSIMATO.

L'emendamento 6.1 è quindi respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.2, che è parimenti respinto; dopo dichiarazione di voto contraria del relatore e del rappresentante del Governo.

Non si passa alla votazione dell'emendamento 6.3, giacchè, pur dopo dichiarazione di voto del senatore CONTESTABILE, è ritirato dalla senatrice SCOPELLITI.

Accolto così l'articolo 6 senza modifiche il senatore LISI propone una breve sospensione dei lavori per dar modo ai commissari di maturare qualche accordo sulle residue parti dell'articolato in esame. Tuttavia, la richiesta, posta ai voti, è respinta. Si procede quindi all'esame dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 7: esso è illustrato dalla senatrice SCOPELLITI e, posto ai voti, è respinto.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Il relatore BELLONI rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.1, mentre la senatrice SALVATO illustra gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4, 8.10 e 8.11.

Il senatore LUBRANO DI RICCO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 8.5, 8.6, 8.12 e 8.14, mentre il Presidente BELLONI rende noto che il senatore LISI ha ritirato gli emendamenti 8.7 e 8.8; del pari i senatori BECCELLI e SILIQUINI ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 8.9 e 8.9/bis.

La senatrice SCOPELLITI fa suo l'emendamento 8.13 che sarebbe stato altrimenti dichiarato decaduto, stante l'assenza del proponente. Rinuncia comunque ad illustrarlo.

Analogamente la senatrice SILIQUINI rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.15.

Il presidente BELLONI dichiara poi decaduto l'emendamento 8.16 in considerazione dell'assenza del proponente.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 8.17.

Il relatore BELLONI ritira l'emendamento 8.1.

Prende poi la parola il relatore BELLONI, il quale si dichiara contrario a tutti i residui emendamenti presentati all'articolo 8, mentre il sottosegretario RICCIARDI si rimette alla volontà della maggioranza della Commissione.

Al che si procede alla votazione separata degli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.10 (Nuovo testo), 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15 e 8.17, che risultano respinti.

Accolto l'articolo 8 senza modifiche, si procede poi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 9.

Il relatore BELLONI ritira gli emendamenti 9.1 e 9.3, come pure il senatore BECCELLI che ritira del pari l'emendamento 9.2, riservandosi di ripresentarlo in Aula.

Anche il senatore LISI ritira l'emendamento 9.4, come pure la senatrice SCOPELLITI e il senatore LUBRANO DI RICCO che ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 9.5 e 9.6.

Il senatore LUBRANO DI RICCO, la senatrice SALVATO e il relatore BELLONI rinunciano poi ad illustrare i rispettivi emendamenti 9.7, 9.8 e 9.9.

Il relatore BELLONI, ad eccezione dell'emendamento da lui sottoscritto, si dichiara contrario agli emendamenti presentati all'articolo 9;

analogamente si esprime in senso contrario il sottosegretario RICCIARDI, che manifesta invece favore all'emendamento 9.9, presentato dal relatore.

Posti ai voti, gli emendamenti 9.7 e 9.8 sono respinti, dopo dichiarazione di voto contrario del senatore IMPOSIMATO.

Il relatore BELLONI modifica il testo emendativo da lui presentato. Dopo di ciò, posto ai voti, l'emendamento 9.9 (Nuovo testo) è approvato, mentre è precluso l'emendamento 9.10.

Accolto l'articolo 9 come modificato, si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

I senatori LISI e BECCELLI ritirano rispettivamente gli emendamenti 10.1 e 10.2, mentre la senatrice SALVATO procede all'illustrazione dell'emendamento 10.3; il senatore LUBRANO DI RICCO rinuncia invece ad illustrare l'emendamento 10.4.

Il senatore LISI ritira l'emendamento 10.5, mentre il presidente BELLONI dichiara decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 10.6.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 10.7.

Posti ai voti contestualmente, gli emendamenti 10.3 e 10.4, di identico contenuto, sono approvati.

Dopo che la senatrice SCOPELLITI ha modificato l'emendamento 10.7, è posto ai voti l'emendamento 10.7 (Nuovo testo), che viene però respinto.

Accolto l'articolo 10, come modificato si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 11.

Il senatore BELLONI ritira l'emendamento 11.1.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 11.2, nei confronti del quale il relatore esprime avviso favorevole al pari del rappresentante del Governo.

Quindi l'emendamento 11.2, posto ai voti, è approvato.

Accolto l'articolo 11, come modificato, si procede all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 12.

I senatori BECCELLI e BELLONI ritirano rispettivamente gli emendamenti 12.1 e 12.2, mentre la senatrice SILIQUINI rinuncia ad illustrare l'emendamento 12.3.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 12.4.

Posto ai voti, l'emendamento 12.3 è respinto. Al ch  la senatrice SCOPELLITI propone una riformulazione del suo testo. Posto ai voti, l'emendamento 12.4 (Nuovo testo)   approvato.

Accolto l'articolo 12, come modificato, si procede all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 13.

Il senatore BELLONI ritira l'emendamento 13.1, mentre la senatrice SCOPELLITI rinuncia ad illustrare l'emendamento 13.2. Questo emendamento   posto in votazione per parti separate, delle quali la prima parte   approvata diversamente dalla seconda che risulta respinta.

Accolto l'articolo 13, come modificato, si procede all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 14.

I senatori SCOPELLITI e BELLONI illustrano i rispettivi emendamenti 14.1 e 14.2.

Nonostante l'avviso favorevole del relatore BELLONI e del sottosegretario RICCIARDI, l'emendamento 14.1, posto ai voti   comunque respinto.

Dopo di ci , il relatore BELLONI, ritira l'emendamento 14.2.

Accolto l'articolo 14, senza modifiche, si procede all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 15.

I senatori BECCELLI e BELLONI ritirano gli emendamenti 15.1 e 15.3, mentre la senatrice SILIQUINI illustra l'emendamento 15.2.

Successivamente anche il senatore LISI ritira l'emendamento 15.4.

L'unico emendamento residuo, il 15.2,   quindi posto ai voti e respinto.

Accolto l'articolo 15, come modificato, si procede quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 16.

Le senatrici SCOPELLITI e SALVATO rinunciano ad illustrare gli emendamenti 16.1 e 16.2, mentre il senatore BECCELLI illustra l'emendamento 16.3.

Prende quindi la parola il relatore BELLONI per esprimere il suo avviso contrario nei confronti dell'emendamento 16.3.

A sua volta il sottosegretario RICCIARDI si rimette alla volont  della Commissione.

Posti ai voti gli emendamenti 16.1 e 16.2 sono respinti, dopo una dichiarazione di voto favorevole della senatrice SCOPELLITI e l'annuncio di astensione della senatrice SILIQUINI.

Nei confronti dell'emendamento 16.3 interviene per dichiarazione di voto contraria la senatrice SALVATO, mentre il senatore IMPOSIMATO annuncia l'astensione del suo Gruppo parlamentare.

Dopo di ciò il senatore BECCELLI ritira l'emendamento 16.3.

Accolto l'articolo 16, senza modifiche, non si procede all'esame dell'emendamento aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 17, stante l'assenza del proponente.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.1 (accantonato), integralmente sostitutivo dell'articolo 2.

Posto ai voti, è respinto.

La Commissione dà infine mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo approvato dalla Commissione per il disegno di legge n. 2154, con proposta di assorbimento dei disegni di legge nn. 60, 1047, 1856 e 2293, e autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 17,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2154**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Gli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525 e 526 del codice penale sono collocati nel titolo XII del libro II, assumono rispettivamente le numerazioni: *593-bis*, *593-ter*, *593-quater*, *593-quinquies*, *593-sexies*, *593-septies*, *593-octies*, *593-nonies* e sono compresi nel capo I-bis »*Dei delitti contro la libertà sessuale*».

2. Dopo l'articolo *593-nonies* del codice penale è aggiunto il seguente:

Art. 593-decies.

1. Ai delitti preveduti dal capo I-bis si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 539 a 543 del codice penale».

Conseguentemente stralciare gli articoli da 2 a 17.

1.1

SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Gli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525 e 526 del codice penale sono collocati nel titolo XII del libro II, assumono rispettivamente le numerazioni: *593-bis*, *593-ter*, *593-quater*, *593-quinquies*, *593-sexies*, *593-septies*, *593-octies*, *593-nonies* e sono compresi nel capo I-bis «*Dei delitti contro la libertà sessuale*».

2. Dopo l'articolo 593-*nonies* del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 593-*decies*.

1. Ai delitti preveduti dal capo I-*bis* si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 539 a 543 del codice penale».

Conseguentemente stralciare gli articoli da 2 a 17.

1.1 (Nuovo testo)

SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

Nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, prima dell'articolo 600, sono inseriti gli articoli da 599-*bis* a 599-*decies* introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge».

2.1

SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*bis*. - (*Violenza sessuale*). - Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a subire rapporti sessuali è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire rapporti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due commi precedenti, commette altre aggressioni sessuali soggiace alla pena stabilita nel primo comma del presente articolo, ridotta di un terzo».

3.1

SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-bis. - (*Violenza sessuale*). - Chiunque, con violenza o minaccia costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere atti sessuali con persona la quale al momento del fatto:

1) non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità fisica o psichica;

2) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona».

3.2

SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-bis. - (*Violenza sessuale*). - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe talune a congiunzione carnale ovvero costringe taluno a compiere o subire atti sessuali di identico significato è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire il delitto di cui al comma precedente:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona».

3.3

BECHELLI

Al primo comma, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a subire rapporti sessuali è punito con la reclusione da tre a dieci anni».

3.4

SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Al primo comma, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito con la reclusione da tre a dieci anni».

L'ultimo comma è soppresso.

3.4-bis

GUALTIERI, SALVATO, SCOPELLITI, BECCELLI

Al primo comma, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) con persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni dodici;
- 2) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 3) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona».

Consequentemente sopprimere l'articolo 5.

3.5

SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Al comma 1, ultimo capoverso, sostituire le parole: «minore gravità» con le altre: «particolare lievità», e le parole: «fino a» con la parola: «di».

3.7

BELLONI

Al comma 1, ultimo capoverso, sostituire le parole: «minore gravità» con le altre: «minima gravità», e le parole: «fino a» con la parola: «di».

3.7 (Nuovo testo)

BELLONI

Al comma 1, sostituire le parole: «da cinque a dieci anni» con le seguenti: «da quattro a dieci anni».

3.8

LISI, BUCCIERO

Al comma 1, sostituire il quinto capoverso con il seguente:

«Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due commi precedenti, commette altre aggressioni sessuali soggiate alla pena stabilita nel primo comma del presente articolo, ridotta ad un terzo».

3.9

SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Al comma 1, quinto capoverso, sostituire la parola: «fino» con la parola: «di».

3.10

LISI, BUCCIERO

Al comma 1, quinto capoverso, sostituire le parole: «è diminuita fino a due terzi» con le altre: «si applica la pena della reclusione da due a quattro anni».

3.11

BECHELLI

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«4. Nei casi di lieve entità si applica la reclusione da sei mesi a due anni».

3.11 (Nuovo testo)

BECHELLI

Aggiungere in fine le seguenti parole: «La pena è ulteriormente diminuita nei casi di lieve entità per la natura, modalità o circostanze dell'azione».

3.12

LISI, BUCCIERO

Sostituire l'ultimo capoverso con il seguente: «la pena è ridotta fino a due terzi per atti di libidine di particolare tenuità, in considerazione della modalità dell'azione, della gravità del danno o del pericolo cagionato».

3.13

SILIQINI, NAPOLI

Dopo il capoverso 2), aggiungere il seguente: «3) Occultando consapevolmente la propria condizione di persona affetta da virus HIV».

3.14

SILIQINI, NAPOLI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente comma: «Nei casi di lieve entità si applica la pena della reclusione da uno a due anni».

3.15

BECHELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-ter. - (*Atti di molestia sessuale*). - Chiunque commetta atti molesti di significato sessuale è punito a querela di parte con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire 1 milione».

3.0.1

SILIQINI, NAPOLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 609-decies del codice penale, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-undecies. - (*Atti di libidine violenta*). - Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nell'articolo 609-bis, commette su taluno atti di libidine diversi dalla violenza sessuale è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nell'articolo 609-bis, costringe taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri».

Conseguentemente all'articolo 2, sostituire le parole: «609-decies» con le seguenti: «609-undecies».

3.0.2

BECHELLI

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-ter. - (*Circostanze aggravanti*). - La pena è della reclusione da cinque a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) nei confronti di persone affette da un'infermità o menomazione fisica o psichica che le rendano incapaci di resistere o nei confronti di donne che si trovino in stato di gravidanza;

3) sotto la minaccia di un'arma o costringendo all'uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o comunque di sostanze idonee a incidere gravemente sulla libertà di autodeterminazione;

4) da una persona che abusa dell'autorità conferitagli dalle funzioni esercitate ovvero simuli tale stato;

5) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

6) da un parente legittimo, naturale o adottivo o da un'altra persona che possiede autorità sulla vittima.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

4.1 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE, BELLONI

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola «sei» con la seguente: «cinque».

4.2 SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Al comma 1, nel capoverso 2), sostituire le parole: «gravemente lesivi della salute» con le seguenti: «idonei ad incidere gravemente sulla libertà di autodeterminazione».

4.3 LUBRANO DI RICCO, SALVATO

Al comma 1, dopo il capoverso 5), aggiungere il seguente: «Nei casi di minore gravità, le pene edittali sono ridotte alla metà; in quelli di lieve entità, sono ridotte ad un terzo».

4.4 BECCELLI, BUCCIERO

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente: «Nei casi di minore gravità, le pene edittali sono ridotte alla metà; in quelli di lieve entità, sono ridotte ad un terzo».

4.5 BECCELLI, BUCCIERO

Dopo il capoverso 5) aggiungere i seguenti:

- «6) da parte di persona affetta da virus HIV;
- 7) da parte di più persone riunite».

4.6

SILIQINI, NAPOLI

Dopo il capoverso 5) aggiungere i seguenti:

- «6) su donna in evidente stato di gravidanza;
- 7) da persona legata alla persona offesa da rapporto di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il terzo grado».

4.7

BECHELLI, BUCCIERO

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

Dopo l'art. 609-ter del codice penale, introdotto dall'art. 4 della presente legge è inserito il seguente:

«Art. 609-quater. - (*Molestie sessuali*). - 1. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dagli articoli 609-bis e 609-quater, mediante condotta insidiosa o fraudolenta o improvvisa, tale da non consentire un'adeguata difesa, compie su taluno atti sessuali costituiti da baci, abbracci, contatti attraverso i vestiti ed altre simili condotte è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

2. Se i comportamenti di cui al comma precedente sono assunti nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici o che è affetta da una infermità o da una menomazione fisica o psichica o che si trova in stato di gravidanza la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

4.0.1

SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

BELLONI

Al comma 1, punto 1), dopo le parole: «anni quattordici» inserire le seguenti: «a meno che l'autore del fatto non sia minorenn».

Al comma 1, dopo il punto 2), sopprimere il periodo: «Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi».

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «secondo comma, se» inserire la seguente: «comunque».

5.2

SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Al comma 1, capoverso 1), sostituire le parole: «anni quattordici» con le seguenti: «anni dodici».

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire le parole: «anni quattordici» con le seguenti: «anni dodici».

5.3

BECHELLI

Al comma 1, capoverso 1), sostituire le parole: «anni quattordici» con le seguenti: «anni dodici».

5.4

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1).

5.5

LUBRANO DI RICCO, PIERONI

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci».

5.6

LUBRANO DI RICCO, PIERONI

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

BELLONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. Dopo l'articolo 609-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 609-*quinquies*. - (*Corruzione di minorenni*). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto viene commesso per colpa, la pena è della multa da lire seicentomila a due milioni”.

6.2

LUBRANO DI RICCO, BUCCIERO

Al comma 1, sostituire le parole da: «Chiunque compie» a: «farla assistere», con le seguenti: «Chiunque fa assistere un minore di anni 14 ad atti sessuali compiuti da lui stesso o da altri ovvero a filmati pornografici».

6.3

SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: «anni quattordici» con le seguenti: «anni dodici».

7.1

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, dopo le parole «Art. 609-*sexies* (Ignoranza dell'età» aggiungere le seguenti: «o dello stato di gravidanza».*

7.2

SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale, introdotto dall'art. 7 della presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 609-*septies*. - (*Ratto a fine di libidine*). - 1. Chiunque con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine una persona è punito con la reclusione da tre a sei anni.

2. La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto e di due terzi se minore di anni quattordici».

7.0.1

SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

BELLONI

Al comma 1, sopprimere il numero 5).

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

8.2

SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.

8.3

SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Al comma 1, quarto capoverso, sopprimere i punti 3), 4) e 5).

8.4

SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Al primo comma, sopprimere il capoverso 1).

8.5

LUBRANO DI RICCO, PIERONI

Al primo comma, sopprimere il capoverso 5).

8.6

LUBRANO DI RICCO, PIERONI

Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.

8.7

LISI

Al comma 1, ultimo capoverso, sopprimere le parole da: «La persona offesa dal reato» fino alle parole: «Consiglio dei Ministri per gli anni 1996-1997».

8.8

LISI

Al comma 1, decimo capoverso, sopprimere le parole da: «La persona offesa» a: «medesima legge».

8.9-bis

SILQUINI, NAPOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art.609-*septies*. - (*Querela di parte*). - I delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*undecies* sono punibili a querela della persona offesa.

Il termine per la proposizione della querela è di tre mesi.

La querela proposta è in ogni momento revocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-*bis* è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni dodici;

2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è commesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-*quater*, ultimo comma;

6) se ricorre la circostanza prevista dal n.7 dell'articolo 609-*ter*».

8.9

BECHELLI

Al comma 1, sostituire il punto 5) con i seguenti:

«È costituito un fondo di sostegno per le vittime dei reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* per fronteggiare, nell'immediato, le esigenze economiche primarie della persona offesa

nei casi in cui l'autore di tali fatti sia legato alla stessa da rapporti di parentela, coniugio o convivenza e rappresenti l'unica o la prevalente fonte di sostentamento del nucleo familiare. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del fondo, a condizione che la vittima abbia denunciato il fatto e che si sia instaurato un procedimento penale nel corso del quale:

a) venga emessa una misura cautelare che impedisca all'autore del reato di provvedere al sostentamento del nucleo familiare e non possano reperirsi altre adeguate fonti di reddito;

b) la vittima abbia deciso, dopo la denuncia, di allontanarsi dal domicilio familiare e non abbia la possibilità di sostentarsi.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi preposti alla gestione del fondo nonchè le modalità per l'amministrazione dello stesso e per la concessione e la liquidazione delle elargizioni».

Consequente sopprimere il comma 2.

8.10

SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Al comma 1, sostituire il punto 5) con i seguenti:

«È costituito un fondo di sostegno per le vittime dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies per fronteggiare, nell'immediato, le esigenze economiche primarie della persona offesa nei casi in cui l'autore di tali fatti sia legato alla stessa da rapporti di parentela, coniugio o convivenza e rappresenti l'unica o la prevalente fonte di sostentamento del nucleo familiare. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del fondo, a condizione che la vittima abbia denunciato il fatto e che si sia instaurato un procedimento penale nel corso del quale:

a) venga emessa una misura cautelare che impedisca all'autore del reato di provvedere al sostentamento del nucleo familiare e non possano reperirsi altre adeguate fonti di reddito;

b) la vittima abbia deciso, dopo la denuncia, di allontanarsi dal domicilio familiare e non abbia la possibilità di sostentarsi.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi preposti alla gestione del fondo nonchè le modalità per l'amministrazione dello stesso e per la concessione e la liquidazione delle elargizioni».

Consequente, al comma 2, sostituire le parole: «gratuito patrocinio» con le altre: «fondo di sostegno per le vittime dei reati».

8.10 (Nuovo testo)

SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«Per i delitti previsti dall'articolo 609-bis non vi è termine per la proposizione della querela».

8.11

SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Al primo comma, al capoverso 1), sostituire le parole: «anni quattordici» con le altre: «anni dodici».

8.12

LUBRANO DI RICCO, PIERONI

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

8.13

SCALONE, SCOPELLITI

Al primo comma sostituire le parole: «La querela proposta è irrevocabile» con le altre: «La querela proposta è revocabile».

8.14

LUBRANO DI RICCO, PIERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

Per i delitti di violenza sessuale si procede d'ufficio. Si procede tuttavia a querela della persona offesa se il fatto avviene fra persone unite da relazione di convivenza coniugale».

8.15

SILIQUNI, NAPOLI

Al comma 1, ultimo capoverso, dopo le parole: «La persona offesa dal reato» inserire le seguenti: «su sua richiesta».

8.16

SCALONE

Al comma 1, dopo le parole: «609-ter e 609- quater» inserire la seguente: «e 609-quinquies».

Al comma 1 sopprimere il periodo cha va da: «Salvo quanto previsto» fino a: «è di sei mesi».

Al comma 1, prima del punto 1, inserire il seguente: «01) Nell'ipotesi prevista dall'art. 609-quater, numero 1».

Al punto 1, sostituire le parole «se il fatto di cui all'art. 609-bis è commesso» con le seguenti: «se i fatti di cui agli articoli 609-bis e 609-quater sono commessi».

Sostituire il punto 2 con il seguente: «2) se i fatti di cui agli articoli 609-bis e 609-quater sono commessi, in danno del minore, dal genitore, anche adottivo, dal convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;».

Al punto 3 sostituire le parole «se il fatto di cui all'art. 609-bis è commesso» con le seguenti: «se i fatti di cui agli articoli 609-bis e 609-quater sono commessi».

Sopprimere il punto 5.

Sopprimere, alla fine del comma 1, dopo il punto 5), l'intero periodo.

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. È costituito un fondo di sostegno per le vittime dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies per fronteggiare, nell'immediato, le esigenze economiche primarie della persona offesa nei casi in cui l'autore di tali fatti sia legato alla stessa da rapporti di parentela, coniugio o convivenza e rappresenti l'unica o la prevalente fonte di sostentamento del nucleo familiare.

L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del fondo, a condizione che la vittima abbia denunciato il fatto e che si sia instaurato un procedimento penale nel corso del quale:

a) venga emessa una misura cautelare che impedisca all'autore del reato di provvedere al sostentamento del nucleo familiare e non possano reperirsi altre adeguate fonti di reddito;

b) la vittima abbia deciso, dopo la denuncia, di allontanarsi dal domicilio familiare e non abbia la possibilità di sostentarsi.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi preposti alla gestione del fondo nonché le modalità per l'amministrazione dello stesso e per la concessione e la liquidazione delle elargizioni».

8.17

SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1

BELLONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

1. Dopo l'articolo 609-septies del codice penale, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-octies. - (Violenza di gruppo). - La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone in concorso tra loro, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter».

9.2

BECHELLI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «nella partecipazione» con le seguenti: «nel concorso», e le parole: «di più» con le seguenti: «di due o più».

9.3

BELLONI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2. La pena è diminuita se concorre taluna delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 114 del codice penale».

9.4

LISI

Al secondo capoverso, dopo le parole: «violenza sessuale di gruppo» inserire le seguenti: «o a turno».

Dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: «Per coloro che incitano alla violenza senza parteciparvi attivamente la pena è diminuita di un terzo».

9.5

SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Al primo comma, al primo capoverso, dopo le parole: «all'articolo 609-bis» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 609-quater».

9.6

LUBRANO DI RICCO

Al primo comma, aggiungere in fine, il seguente:

«2.Sono applicabili le circostanze attenuanti di cui all'articolo 114 del codice penale».

9.7

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire le parole da: «Art. 609-octies» a: «previste dall'articolo 609-ter» con le seguenti:

«Art. 609-octies.

(Aggravante speciale)

Le pene previste dagli articoli 609-bis e 609-quater sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da più persone riunite».

9.8

SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Aggiungere in fine il seguente comma: «La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3 e 4 del comma 1 e del comma 3 dell'articolo 112».

9.9

BELLONI

Aggiungere in fine il seguente comma: «La pena è diminuita per i partecipanti, la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nelle esecuzioni di reato.

È altresì diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112».

9.10

LISI, BECCELLI

Art. 10.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3).

10.1

LISI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4).

10.2

BECCELLI

Al comma 1, sopprimere il numero 4).

10.3

SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4).

10.4

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, le parole : «la condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 604-quater e 609-octies comporta» sono sostituite dalle seguenti: «la condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, con esclusione delle ipotesi di cui al penultimo ed ultimo comma, 609-ter, 609-quater, 609-octies con esclusione del caso in cui ricorrano le attenuanti di cui all'articolo 114 del codice penale comporta».

10.5

LISI

Al comma 1, al punto 4), dopo le parole «la pubblicazione della sentenza» inserire la seguente: «definitiva»

10.6

SCALONE

Al comma 1, dopo le parole: «609-ter, 609-quater» inserire la seguente: «609-quinquies».

Al comma 1, alla fine del punto 1) inserire le seguenti parole: «o circostanza aggravante;».

Al comma 1, punto 4), dopo le parole: «la pubblicazione della sentenza» aggiungere le seguenti: «passata in giudicato».

10.7

SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Art. 11.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «dalla presenza» aggiungere le seguenti: «di uno psicologo.».

11.1

BELLONI

Al comma 1, dopo le parole: «articoli 609-bis, 609-ter» aggiungere le seguenti: «e 609-quinquies».

11.2

SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Art. 12.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «della persona offesa senza il suo consenso» con le seguenti: «della persona offesa o dell'indagato senza il loro consenso».

12.1

BECHELLI

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «tre a sei mesi» con le seguenti: «sei mesi a tre anni».

12.2

BELLONI

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «tre a sei mesi» con le seguenti: «sei mesi ad un anno».

12.3

SILIQINI, NAPOLI

Al comma 1, dopo le parole: «609-ter, 609-quater» aggiungere le seguenti: «609-quinquies».

Alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «o con una pena pecuniaria da 10 a 20 milioni da versare al costituendo Fondo di solidarietà per le vittime di violenza sessuale previsto dall'articolo 8 della presente legge».

12.4

SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Art. 13.

Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «All'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici si procede sempre con l'assistenza di uno psicologo».

13.1

BELLONI

Al comma 1, dopo le parole: «609-quater» aggiungere le seguenti: «e 609-quinquies».

Sopprimere il comma 2.

13.2

SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Art. 14.

Al comma 2, sostituire le parole: «fra le persone interessate all'assunzione della prova via siano minori di anni sedici» con le seguenti: «si debba assumere come testimone un minore di anni 16».

Al comma 2, dopo il secondo periodo prima delle parole: «Le dichiarazioni testimoniali» aggiungere il seguente periodo: «Il giudice può disporre che l'esame del minore venga effettuato per il tramite di un esperto di psicologia infantile, in locale diverso da quello in cui si trovano il giudice e le parti mediante collegamento audio e audiovisivo».

Al comma 2, quinto periodo, sostituire la parola: «dell'interrogatorio» con la seguente: «dell'esame».

14.1

SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Al comma 2, al primo capoverso, dopo le parole: «comma 2» aggiungere le seguenti: «nomina uno psicologo che dovrà assistere il minore».

14.2

BELLONI

Art. 15.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

1. All'articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies si svolge a porte chiuse; tuttavia la persona offesa può chiedere che si proceda a porte aperte anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenni. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulle abitudini sessuali della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto”.

15.1

BECHELLI

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole da: «In tali procedimenti» fino a: «ricostruzione del fatto».

15.2

SILIQINI, NAPOLI

Al comma 1, al primo capoverso, dopo le parole: «è minorene» aggiungere le seguenti: «questo sarà assistito comunque da uno psicologo», e dopo le parole: «non sono» aggiungere le seguenti: «strettamente».

15.3

BELLONI

Al comma 1, al primo capoverso, sopprimere le parole da: «in tali procedimenti non sono ammesse» fino a: «alla ricostruzione del fatto».

15.4

LISI

Art. 16.

Sopprimere l'intero articolo.

16.1

SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Sopprimere l'articolo.

16.2

SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Al comma 1, sostituire la parola: «imputato» con la seguente: «indagato».

16.3

BECHELLI

Art. 17.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

È consentito acquistare, commerciare, detenere e portare strumenti anti-aggressione funzionanti a gas compresso, o similari, purchè non catalogati come armi da fuoco».

17.0.1

SPERONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1995

88ª Seduta

Presidenza del Presidente
MIGONE*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri GARDINI.**La seduta inizia alle ore 15,40.***IN SEDE DELIBERANTE****(2110) Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo**
(Seguito della discussione)

Il presidente MIGONE dopo aver riassunto il punto cui si è giunti con i lavori del Comitato ristretto costituito per l'esame del disegno di legge sulla cooperazione, ricorda che la 5ª Commissione aveva sospeso l'emissione del parere richiedendo al Governo una relazione tecnica ove fosse chiarita l'assenza di nuovi o maggiori oneri finanziari; questa, dopo una serie di contatti informali, è giunta recando un parere favorevole sull'intero provvedimento pur adombrando dubbi sugli articoli 3 e 9 considerati suscettibili di effetti finanziari. Nel frattempo, peraltro, essa è stata accompagnata da una serie di considerazioni negative sugli emendamenti presentati, e, in particolare, ciò ha condotto la 5ª Commissione a esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.4, 9.1, 9.2, 10.1/1 e 10.3; parere favorevole ma condizionato è stato espresso sull'emendamento 10.1. Nello stesso tempo la 1ª Commissione permanente ha espresso parere contrario sull'emendamento 2.4 e la 2ª Commissione ugualmente ha espresso parere contrario sull'emendamento 10.1/1.

In questo quadro non si può non rilevare la contraddizione in cui questi pareri emessi dalla 5ª Commissione ricadono, esprimendo da un lato un'opinione favorevole al complesso del testo, pur accusandolo nello stesso tempo di probabili occulti effetti finanziari, mentre dall'altro si sono bocciati con un generico riferimento alla violazione dell'articolo 81 della Costituzione una serie di emendamenti che invece probabilmente riportavano a una situazione di normalità le ipotesi del testo originario. Considerato che la Commissione affari esteri non è in grado di ricostruire la dialettica interna che ha prodotto il parere testè riferito,

appare vana l'impresa di tentare di inseguire giudizi così privi di fondamento e pertanto la scelta sembra ridursi a due vie: da un lato si potrebbe prendere atto dei pareri contrari continuando il lavoro nello spazio legislativo rimasto, pur se esso risulta estremamente ristretto e vanifica il presupposto di flessibilità sulla base del quale si era richiesta la sede deliberante. D'altro lato si può proporre di proseguire il lavoro intrapreso ritornando alla sede referente, per arrivare a un testo che rappresenti la volontà della Commissione affari esteri non condizionata da quella delle altre Commissioni, per offrire al Governo una base per l'emanazione di un decreto-legge. In ogni caso ritiene di escludere comunque l'abbandono definitivo del disegno di legge, sia per la considerazione dell'estrema necessità di rimettere in moto il meccanismo della cooperazione via via inceppato, sia per dare un segnale di vitalità di quei meccanismi istituzionali cui sono demandate le risoluzioni dei problemi.

Invita pertanto la Commissione a esprimersi sulla scelta della procedura da seguire.

Il relatore BENVENUTI, concordando pienamente con il quadro esposto dal Presidente, ricorda che questo disegno di legge era stato inteso come un tentativo di rimettere in moto i meccanismi della cooperazione in attesa di una riforma e rispondeva a un tentativo parziale di superare il blocco totale senza inficiare risistemazioni future; questo testo, certo perfezionabile, appariva mediare tra le varie esigenze, e per questo motivo, pur nella situazione procedurale bloccata si potrebbero trovare spazi per la via più efficace da seguire. Poichè l'esigenza prioritaria è quella di mettere in moto il settore della cooperazione, si dichiara favorevole alla via più breve su cui la Commissione convergerà ben conscio comunque, che cercare di inseguire una risistemazione degli emendamenti respinti dalla 5^a Commissione aprirebbe termini lunghi incompatibili con lo scopo fissato. Con molta probabilità ritiene la migliore soluzione quella del passaggio alla sede referente, nel cui contesto la Commissione potrà esprimere in autonomia la linea su cui un accordo si era quasi raggiunto.

Constata con amarezza che grandi fermenti ed iniziative sono suscitati soltanto per le questioni attinenti all'organizzazione interna del Ministero degli affari esteri e delle corporazioni che ivi si annidano, mentre la questione fondamentale del problema della cooperazione allo sviluppo vede sorgere ostacoli e pretesti che mostrano volontà nascoste di bloccare del tutto qualsiasi soluzione. L'ambiguità del parere contenuto nella scheda tecnica contraddice pienamente il parere contrario espresso su emendamenti che tendevano invece a risparmi per l'erario e a riportare all'equilibrio la sistemazione del personale in condizioni di precarietà.

Il senatore POZZO esprime innanzitutto le più ampie riserve nei confronti di un disegno di legge volto a stabilire misure urgenti di sanatoria nel momento stesso in cui, in altra sede parlamentare, si stanno tirando le fila di un'inchiesta sulla conduzione delle operazioni legate alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo. È ormai diffusa nella pubblica opinione l'opposizione a spendere denaro pubblico in un settore in cui malefatte e speculazioni stanno venendo a galla e inorridiranno ben

presto l'opinione pubblica: il tentativo di una sorta di *prorogatio* implicito in questo disegno di legge implicherebbe una battuta d'arresto delle indagini. Pertanto dichiara che il Gruppo di Alleanza nazionale è decisamente contrario a proseguirne l'esame, pur nella coscienza che la politica estera italiana ne uscirà menomata e il suo decoro decisamente compromesso.

Il senatore PORCARI esprime innanzitutto opinione concorde con la valutazione espressa dal senatore Pozzo, allineandosi alle preoccupazioni e riserve politiche relative all'accettazione di una proroga della situazione del settore della cooperazione così come emerge dalle inchieste in corso. Poichè inoltre si è sempre dichiarato contrario all'uso eccessivo allo strumento del decreto-legge, anche in questa circostanza prende le distanze da questa ipotesi, così come è ugualmente contrario ad accettare in blocco il testo del disegno di legge proposto dal Governo, in quanto esso contiene norme del tutto improponibili in relazione alla sistemazione del personale precario del Ministero degli affari esteri.

Quanto alle obiezioni di carattere finanziario emerse dal parere della 5^a Commissione, non può che condividere le preoccupazioni di altre trappole che si potrebbero aprire per i contribuenti già vessati con la presente manovra finanziaria. In sostanza ritiene utile un momento di riflessione che permetta di chiarire le vie per le quali riformare il settore della cooperazione ai paesi in via di sviluppo, evitando di affrettarsi a ripristinare - come se niente fosse accaduto - il sistema che ha già prodotto tanti guai fino ad oggi.

Il senatore CUFFARO dopo aver precisato che anche la sua parte politica sin dall'inizio si era mossa nell'intento di sbloccare i meccanismi inceppati della cooperazione, senza ipotizzare riforme future indotte anche dai risultati dell'inchiesta parlamentare in corso, rappresenta due preoccupazioni di uguale intensità. La prima è quella di non far scomparire l'Italia dal contesto della cooperazione e la seconda è quella di non precorrere linee di riforma che dovranno scaturire dalle indagini che si stanno completando sullo sfondo di affari loschi, di scandali e persino di delitti, che hanno speculato sui bisogni primari di popolazioni poverissime.

Certo che il blocco totale degli interventi dell'Italia rischia di essere più scandaloso degli stessi scandali, in quanto vanificherebbe la parte migliore delle opere intraprese e il denaro già versato verrebbe sperperato per abbandono. Il provvedimento tampone su cui nel Comitato ristretto stava convergendo la volontà di tutti i Gruppi, con poche norme di proroga di ciò che era lecito e possibile, appare lo strumento migliore per risolvere l'*impasse* attuale. Arrivati a un punto molto vicino ad un traguardo utile, il parere della 5^a Commissione sui testi dei singoli emendamenti rischia di vanificare il lavoro del Comitato ristretto: il giudizio sommario, quasi privo di raziocinio, colà espresso, pare nascondere la volontà occulta di mantenere un carattere inemendabile al testo originario del Governo, evidentemente protetto da gruppi di pressione che lavorano per i propri interessi. Si dichiara contrario pertanto a lasciare la via intrapresa, tanto più a richiedere l'emanazione di un decreto-legge al Governo, mentre appare più utile continuare i lavori del Comitato ristretto per concordare un testo di estrema serietà e severità

da sottoporre nuovamente alla 5^a Commissione, previa opportuna spiegazione delle disposizioni che possono risultare poco chiare a chi non ha partecipato alla loro elaborazione.

Il senatore SERRI anzitutto ribadisce la sua convinzione che non tutta la cooperazione italiana sia da rinnegare, poichè accanto agli errori e alle malversazioni vi sono state anche numerosissime iniziative corrette e utili alle popolazioni beneficiarie. È quindi necessario rilanciare questa attività, che soffre per i drastici tagli delle risorse e per la paralisi operativa; chi invece ritenesse inevitabile un blocco sia pur provvisorio della cooperazione farebbe il gioco delle forze che sono radicalmente contrarie sia alla cooperazione sia all'immigrazione.

Peraltro è evidente che il Tesoro considera facile e opportuno decurtare le risorse in questo settore, soprattutto nell'ambito di un Governo tecnico che, per sua natura, non è particolarmente sensibile alle ragioni della politica. È invece apprezzabile lo sforzo del Ministero degli affari esteri e della Commissione per varare misure urgenti che consentano di superare lo stallo in cui versa la direzione generale competente, nonchè di pagare i cospicui arretrati dovuti alle organizzazioni non governative, che rischiano di scomparire.

In conclusione, propone di concludere l'esame in Comitato ristretto, consegnando poi il testo che ne scaturirà al Governo, che nella sua autonomia valuterà l'opportunità di trasformarlo in decreto-legge. Ritiene pertanto indifferente procedere in sede deliberante ovvero in sede referente.

Il senatore BONANSEA dichiara che il Gruppo del CCD è favorevole a proseguire l'attività di cooperazione, ovviamente in condizioni di rigore e trasparenza. Il disegno di legge in esame può essere utile a tal fine e, pertanto, è necessario verificare se esistano le condizioni per proseguire in sede deliberante, approfondendo le ragioni per le quali il Ministero del tesoro e la Commissione bilancio hanno espresso parere contrario su taluni emendamenti.

Il senatore VISENTIN, preso atto della posizione assunta dal Gruppo di Alleanza nazionale, ricorda che vi è stato all'inizio della discussione un accordo tra tutti i Gruppi per sopprimere gli articoli del disegno di legge che anticipano aspetti della riforma della cooperazione, approvando così soltanto le misure realmente urgenti. In caso contrario anche il Gruppo della Lega Nord si dissocerà al momento del voto.

Il senatore CAPUTO aderisce all'idea di concludere i lavori del Comitato ristretto per poi mettere il testo a disposizione del Governo: è infatti chiaro che sarà inevitabile varare un decreto-legge, ma spetta al Governo decidere se limitarlo alle poche disposizioni che devono entrare immediatamente in vigore, lasciando così che il resto del disegno di legge prosegua il suo iter parlamentare.

Il senatore ANDREOTTI si dichiara decisamente contrario all'idea di sollecitare l'emanazione di un decreto-legge, poichè ritiene che sussistano le condizioni per approvare rapidamente un testo circoscritto a quattro punti condivisi dall'intera Commissione: la prosecuzione delle

iniziative già intraprese, la soluzione dei problemi che impediscono il pagamento dei contributi alle ONG, l'estensione delle iniziative di cooperazione anche alle popolazioni - oltre che ai paesi in via di sviluppo - e la proroga dei contratti e dei comandi presso la Direzione generale.

Concorda poi con il senatore Serri nel respingere giudizi ingenerosi sulla cooperazione italiana, che si fondano su ingiuste generalizzazioni. Le critiche rivolte ai Governi dell'epoca, d'altronde, non tengono mai conto delle grandi pressioni che il Parlamento e l'opinione pubblica esercitavano, affinché si aumentassero gli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo e si adottassero procedure quanto mai rapide, derogando alle leggi vigenti. In ogni caso, l'Italia non ha mai raggiunto la quota del PIL ritenuta necessaria dalle Nazioni Unite e che è stata raggiunta e superata da altri paesi donatori.

Conclude auspicando la sollecita approvazione del disegno di legge, che non dovrà comunque anticipare in alcun modo la riforma complessiva della cooperazione, per la quale sarà opportuno attendere che termini l'inchiesta parlamentare in corso, al fine di poter valutare il documento conclusivo.

Il senatore SURIAN ricorda che la Commissione fu unanime nel richiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, ritenendone urgente l'approvazione. Del resto non avrebbe alcun senso bloccare l'attività di cooperazione solo perchè ci sono stati degli scandali, dal momento che la generalizzazione di questo criterio imporrebbe la paralisi di tutta l'Amministrazione pubblica. Dichiarò perciò che preferirebbe proseguire il lavoro del Comitato ristretto, a suo avviso assai proficuo, piuttosto che invitare il Governo a legiferare in materia.

Il sottosegretario GARDINI, ricordata la grande importanza della cooperazione allo sviluppo nell'ambito della politica estera, fa presente che il Governo ha voluto limitare il contenuto del disegno di legge alle misure urgenti ed è aperto a tutte le proposte di modifica che saranno avanzate in seno alla Commissione. Si dichiara invece perplesso sull'eventuale ricorso ad un decreto-legge, pur riconoscendo l'innegabile urgenza del rinnovo dei contratti di lavoro in scadenza, nonché di altre disposizioni del disegno di legge. Le varie esigenze prospettate potrebbero essere contemperate, a suo avviso, se sarà possibile procedere con grande sollecitudine nell'iter del disegno di legge.

Il presidente MIGONE prende atto della comune volontà di proseguire il lavoro del Comitato ristretto, che di per sé dimostra come non vi sia alcuna volontà di arroccarsi sul testo del Governo e che la Commissione invece sia orientata ad approvare un disegno di legge limitato alle misure realmente urgenti. È quindi opportuno che si proceda nell'elaborazione del testo, per poi valutare se sia possibile proseguire l'esame in sede deliberante, accogliendo gli orientamenti della 1^a e della 5^a Commissione, o sia invece necessario trasferire l'esame in sede referente. Sottolinea comunque il carattere non esclusivamente tecnico-giuridico delle riserve che il Tesoro esprime su tutti i provvedimenti riguardanti la cooperazione, poichè a suo avviso è evidente la volontà di impedirne il rilancio.

Il relatore BENVENUTI fa presente al senatore Pozzo che il disegno di legge in esame rappresenta una svolta rispetto all'attività pregressa della cooperazione italiana e, anzi, può essere paragonato ai provvedimenti rigorosi che sono stati adottati, dopo gli scandali di tangentopoli, nel settore dei lavori pubblici. Invita poi il Governo ad assumere un atteggiamento chiaro e coerente nei confronti del personale interessato alla proroga dei contratti, poichè sarebbe un grave errore alimentare aspettative che non possono essere soddisfatte con il disegno di legge in esame, che incontra un limite oggettivo nel blocco delle assunzioni disposto dal disegno di legge collegato alla legge finanziaria.

Si dichiara infine favorevole alla proposta del Presidente volta a proseguire i lavori in Comitato ristretto, decidendo in un secondo momento in quale sede dovrà riprendere l'esame del disegno di legge.

Il senatore PORCARI, premesso che l'opinione pubblica ha a cuore ben altre questioni e che il provvedimento in esame suscita passioni solo in pochi addetti ai lavori, dichiara di non opporsi alla proposta del Presidente, pur ribadendo che il testo da approvare dovrà essere limitato a poche questioni di indiscutibile urgenza.

Il senatore VISENTIN prende atto delle precisazioni del Presidente e propone di riprendere immediatamente il lavoro del Comitato ristretto.

Si associano i senatori CUFFARO e BONANSEA.

Il presidente MIGONE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta e annuncia che il Comitato ristretto proseguirà i propri lavori nella giornata odierna e domani pomeriggio, al fine di sottoporre nella prossima settimana alla Commissione un nuovo fascicolo di emendamenti.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MIGONE annuncia che le previste sedute di giovedì 14 dicembre e venerdì 15 dicembre non avranno più luogo. La Commissione sarà convocata per la prossima settimana e l'ordine del giorno recherà il seguito della discussione del disegno di legge n. 2110 e la discussione del disegno di legge n. 2205, nonché il seguito dell'esame in sede consultiva dei disegni di legge in materia di immigrazione.

La seduta termina alle ore 17,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2110**Art. ...***(Finalità)*

Premettere all'articolo 1 il seguente articolo:

«1. La presente legge reca disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo al fine di garantire l'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione vigente e di rimuovere gli eventuali ostacoli alla loro realizzazione, in attesa della complessiva riforma della cooperazione allo sviluppo, da adottare in base alle risultanze dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 46».

0.1

CUFFARO

Art. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Possono essere beneficiari degli interventi di cooperazione, ad eccezione di quelli promossi dalle organizzazioni non governative e degli aiuti di emergenza, solo i paesi in via di sviluppo individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.».

1.1

II. RELATORE

All'emendamento 1.1 aggiungere in fine le parole: «come priorità».

1.1/1

SURIAN

Al comma 2 sostituire le parole «... provvedimento del direttore della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.» con le parole «delibera del comitato direzionale.».

1.2

II. RELATORE

Al comma 2 dopo le parole: «Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo» aggiungere le parole: «previo parere conforme del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo».

1.3

CUFFARO

Al comma 3 sostituire le parole: «effettuata a cura della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo» con le parole: «effettuata dall'Unità Tecnica Centrale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo».

1.4

CUFFARO

Al comma 4 sostituire le parole «possono essere» con la parola «sono».

1.5

SURIAN

Art. 2.

Sostituire la rubrica dell'art. 2 con la seguente: «(Valutazioni e verifiche)».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire la parola: «controlli» con la parola: «verifiche».

2.3

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

2.1

CUFFARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la programmazione e la gestione delle attività di valutazione la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo si avvale degli esperti e del personale di cui agli artt. 12 e 13 della legge 26 febbraio 1987 n. 49, di quello del nucleo di valutazione tecnica e della segreteria del comitato direzionale di cui all'art. 9 della stessa legge. Le valutazioni sono, di norma, affidate a soggetti qualificati esterni.».

2.4

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire la parola: «soggetti» con la parola: «enti».

2.5

SURIAN

Art. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

(Personale comandato e a contratto presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 1998, i comandi e le posizioni fuori ruolo da altre Amministrazioni dello Stato, ivi compresi quelli relativi al personale docente della scuola, od Enti pubblici per il personale che, al 31 dicembre 1994, si trovava in forza alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, nei limiti del contingente e con i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 13 luglio 1995, n. 295.

2. Con stanziamento triennale ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, sono prorogati fino alla scadenza di cui al comma 1 o, qualora sia anteriore, fino alla data dell'immissione nei ruoli ordinari del Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la validità dei quali è prorogata fino al 31 dicembre 1996, i contratti di lavoro stipulati con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ed in essere ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186.»

3.1

CUFFARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, riguardanti il Ministero degli affari esteri, e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione generale verrà funzionalmente riorganizzata ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1994, n. 121.»

3.2

SURIAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono abrogate le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, incompatibili con la presente legge.

Entro tre mesi dalla sua entrata in vigore il Ministro degli affari esteri emana con propri decreti le norme di attuazione della presente legge, anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Tali norme definiscono anche:

a) il ciclo dei progetti e il procedimento di cui all'art. 1, comma 2, nonché l'individuazione della responsabilità gestionale dei singoli progetti;

b) i profili professionali degli esperti di cui agli artt. 12 e 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, nonché le modalità di selezione rispetto ai suddetti profili degli esperti attualmente in servizio e quelle di assegnazione ad altri incarichi degli esperti fino al termine del loro contratto;

c) i criteri, i metodi e le procedure per assicurare che gli acquisti di beni, servizi ed opere, effettuati sul territorio nazionale o al di fuori di esso, necessari per la realizzazione di iniziative di cooperazione, siano effettuati in condizioni di trasparenza ed a prezzi congrui, tenendo in conto le procedure adottate in merito dall'Unione europea;

d) i criteri di rendicontazione e di ammissibilità delle spese sostenute dalle organizzazioni non governative, ai sensi dell'art. 10.».

3.3

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro i limiti dell'organico complessivo previsto, possono essere assunti ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, nonché del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito con modifiche dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, esperti rispondenti ai profili professionali mancanti e ritenuti necessari».

3.4

IL RELATORE

Al comma 5 sostituire la parola: «soggetti» con la parola: «enti».

3.5

SURIAN

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono sostituiti dai seguenti:

“1. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attività di cooperazione allo sviluppo e la loro attribuzione ai relativi capitoli di bilan-

cio sono determinati annualmente per il triennio successivo dalla legge finanziaria. Nei limiti di tali stanziamenti, escluse le risorse destinate agli aiuti di emergenza e ai capitoli di bilancio di cui al comma 3, su proposta del Ministro degli affari esteri, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) approva il documento di programmazione triennale contenente l'indicazione dei Paesi e delle popolazioni beneficiarie e le relative indicazioni di spesa.

2. In attuazione della programmazione di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri conclude accordi internazionali di cooperazione pluriennale.

2-bis. Negli stanziamenti di cui al comma 1 sono inclusi, altresì:

a) uno stanziamento sul capitolo di bilancio destinato ai contributi ad iniziative promosse dalle organizzazioni non governative; a tali iniziative, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è attribuita una quota non inferiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti di cui al comma 1, oltre alle eventuali disponibilità residue dell'esercizio precedente;

b) uno stanziamento destinato ad un apposito capitolo di bilancio per la cooperazione decentrata, non inferiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti di cui al comma 1; con tale fondo la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può cofinanziare, in misura non superiore al 50 per cento del costo complessivo, interventi di cooperazione rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, e rivolti alle popolazioni e ai paesi beneficiari, promossi da comuni, province e regioni, singolarmente o in consorzio tra loro."».

4.1

CUFFARO

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole «... di cooperazione allo sviluppo» aggiungere le seguenti «e la loro attribuzione ai relativi capitoli di bilancio».

4.2

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire il secondo periodo del capoverso 1 con il seguente:

«In tali stanziamenti rientra anche la riserva istituita dall'art. 8, commi 1 e 2, del decreto legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito con modifiche dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, destinata ai contributi ad iniziative promosse dalle organizzazioni non governative, di importo non inferiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti di cui al comma 1, oltre alle disponibilità residue dell'esercizio precedente.».

4.3

IL RELATORE

Sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Nell'ambito degli importi assegnati il Ministero degli affari esteri può assumere impegni di spesa annuali, biennali o triennali, in deroga all'art. 272 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed all'art. 20 della legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni.».

4.4

IL RELATORE

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Affidamento dell'esecuzione ai Governi beneficiari)

1. L'attuazione di iniziative di cooperazione può essere affidata - in casi particolari - ai Governi dei paesi beneficiari, nel rispetto di condizioni indicate in apposite direttive del Comitato direzionale elaborate sulla base del Programma-Paese e di criteri analoghi a quelli seguiti per l'aiuto allo sviluppo dall'Unione europea e dalle Agenzie dell'ONU».

5.1

SURIAN

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Gestione del contenzioso)

1. La durata in carica della «Commissione per il contenzioso» istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della riforma di cui all'articolo 1 della presente legge».

6.1

CUFFARO

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

IL RELATORE

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Volontari in servizio civile e cooperanti delle organizzazioni non governative)

1. Le disposizioni degli artt. 31, 32, 33, 34 e 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti di contingenti stabiliti annualmente dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, anche al personale italiano che abbia stipulato un contratto di cooperazione con organizzazioni non governative o con altri enti senza finalità di lucro - anche al di fuori dei programmi di cui all'art. 29 della stessa legge ma con le medesime qualifiche e condizioni dei volontari in servizio civile o dei cooperanti delle organizzazioni non governative - per prestare la sua opera in programmi gestiti, finanziati o cofinanziati da organismi internazionali di cui l'Italia faccia parte, qualora detti organismi non si facciano carico del pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi dei volontari italiani.».

9.1**IL RELATORE**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Oneri previdenziali ed assicurativi per volontari, cooperanti ed esperti)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, relative ai volontari in servizio civile, si applicano anche al personale italiano che - con le medesime qualifiche e condizioni e nei limiti dei contingenti annui stabiliti con apposito decreto del Ministero degli affari esteri - abbia stipulato un contratto di cooperazione con organizzazioni non governative per prestare la propria opera in programmi gestiti, finanziati o cofinanziati da organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte, anche per ciò che riguarda il pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi qualora tali organizzazioni non se ne facciano carico.

2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta, nell'inviare in breve o lunga missione all'estero esperti privati o comandati da altra Amministrazione o Enti Pubblici, o esperti di cui agli artt. 12 e 16 della già citata legge n. 49 del 1987, a provvedere alla loro copertura assicurativa su rischi relativi a vita, infortuni o malattie professionali.».

9.2**CUFFARO**

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Programmi per le organizzazioni non governative)

1. Ai programmi promossi da organizzazioni non governative o ad esse affidati, approvati dal Comitato direzionale prima del 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni e le procedure di rendicontazione vigenti o in uso alla data di approvazione e definite nelle apposite delibere del Comitato direzionale.

2. In relazione ai suddetti programmi, inoltre, sono ammissibili alla rendicontazione le spese che risultino effettuate prima del perfezionamento dell'iter amministrativo del programma cui si riferiscono, oppure in presenza di variazioni del piano finanziario non preventivamente autorizzate, oppure le spese effettuate con prelievo di fondi da altri capitoli, operato senza la previa autorizzazione, e, ove la spesa riguardi costruzioni e attrezzature, in mancanza di una valutazione di congruità; tali spese vengono ammesse a condizione che gli obiettivi previsti per il periodo cui il rendiconto si riferisce risultino comunque raggiunti.

3. I contributi ed i finanziamenti alle organizzazioni non governative idonee vengono erogati in una o più rate anticipate, senza l'obbligo di presentazione di garanzie assicurative o fidejussorie. In caso di rateizzazione, l'erogazione delle rate successive alla prima sono subordinate al riconoscimento delle spese presentate alla rendicontazione, relative alle rate precedenti, delle spese che vengono ammesse o respinte entro 60 giorni dalla presentazione. Decorso tale termine, l'amministrazione può procedere comunque all'erogazione. L'organizzazione non governativa è tenuta alla restituzione proporzionale delle spese eventualmente non ammesse alla rendicontazione, restituzione che viene detratta da altre eventuali erogazioni dovute alla medesima organizzazione non governativa, anche relative a differenti iniziative.».

10.1**IL RELATORE**

Subemendamento all'emendamento del relatore.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «In via transitoria è istituita, su iniziativa della Direzione generale, per un periodo di sei mesi, una Commissione speciale che esamini entro tale periodo tutte le rendicontazioni presentate per i progetti completati al 31.12.1993 e che, in presenza di accertata congruità tra obiettivi e spese, disponga un parere conclusivo che, salvo i casi di colpa grave o dolo, valga come esimente verso ogni responsabilità relativa a eventuali irregolarità amministrative.»

10.1/1**FOLLONI**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Programma delle organizzazioni non governative)

1. Ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative o ad esse affidati, in corso di realizzazione o comunque approvati dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla data del 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni e le procedure di rendicontazioni vigenti a tale data.

2. Le spese relative ai programmi di cui al comma 1 possono essere riconosciute a condizione che siano adeguatamente documentate e che le attività effettuate nel periodo al quale il rendiconto si riferisce risultino comunque realizzate, e funzionali agli obiettivi da raggiungere e i loro costi vengano riconosciuti congrui.

3. In conformità alle procedure seguite in sede di Unione europea, le spese di cui al comma 1, sempre che ricorrano le condizioni previste al comma 2, sono eccezionalmente considerate ammissibili alla rendicontazione, anche se effettuate prima del perfezionamento della procedura amministrativa del programma cui esse si riferiscono. Eventuali variazioni del piano finanziario che si siano rese necessarie per la migliore funzionalità dei programmi sono parimenti considerate ammissibili, anche in assenza di formale approvazione, purchè non superino l'ammontare complessivo approvato».

10.2

CUFFARO

Aggiungere infine il seguente comma:

«4. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzato a contribuire, con finanziamenti parziali, a programmi di organizzazioni non governative italiane cofinanziati dall'Unione europea».

10.3

SERRI

Art. 11.

Sopprimere l'articolo 11.

11.1

CUFFARO

Al comma 1 dopo le parole «ne stabilisce la durata» inserire il seguente periodo: «Dell'intervento viene data immediata comunicazione ai due rami del Parlamento per la richiesta di parere entro 24 ore dalle rispettive Commissioni competenti».

11.2

CUFFARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Comitato direzionale determina con propria delibera le tipologie e modalità per gli interventi di emergenza informando contestualmente il Parlamento».

11.3

SURIAN

Al comma 2, anteporre il seguente periodo:

«2. Successivamente alla data dell'entrata in vigore della presente legge non sono ammessi interventi straordinari ai sensi dell'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, al di fuori dei casi rientranti nel precedente comma 1 del presente articolo.».

11.4

IL RELATORE

Aggiungere infine il seguente comma:

«3. Trenta giorni dopo la decisione il Ministro invia al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati e sui risultati ottenuti».

11.5

CUFFARO

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1995

122^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BERTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Santoro.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04^a, 0030^a)

Il presidente VOZZI avverte che, per improrogabili impegni parlamentari e in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, i rappresentanti di alcuni Gruppi hanno richiesto di rinviare alla seduta già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15 il seguito della discussione generale sul disegno di legge n. 2166.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 9,40.

123^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa SANTORO.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2166) Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 novembre scorso.

Il presidente BERTONI ricorda che nella seduta del 30 novembre il relatore, senatore Fabris Pietro, ha svolto la relazione introduttiva e dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MANZI condivide quanto affermato dal relatore circa il fatto che il disegno di legge in titolo ripropone, senza particolari novità, problematiche già discusse due anni or sono, nel corso della precedente legislatura: questa circostanza non depone certamente a favore di quanti avrebbero dovuto farsi carico di agevolare la sollecita definizione di una questione assai rilevante e lascia adito al sospetto che dilazioni e ritardi non siano dovuti solo a impedimenti oggettivi. In particolare, il profondo mutamento del quadro geopolitico intervenuto dal 1989 in avanti avrebbe dovuto sollecitare il Ministro della difesa, e il Governo nel suo complesso, ad affrontare congiuntamente al tema della ristrutturazione dei vertici delle Forze armate quello del nuovo modello di difesa. La definizione della struttura e dei compiti delle Forze armate, in relazione agli impegni internazionali dell'Italia e ai problemi di sicurezza, e in armonia con i principi costituzionali in materia, è infatti un elemento indispensabile per una corretta determinazione di un nuovo assetto dei vertici di essa.

Sotto questo profilo, occorre verificare attentamente la conformità del disegno di legge in titolo ai principi dettati dalla Costituzione, e in particolare dall'articolo 11 di essa, e dalla Carta delle Nazioni Unite, nonché alla ripartizione delle attribuzioni in materia di difesa e sicurezza delineata dall'ordinamento repubblicano.

Nel disegno di legge n. 2166 manca inoltre un riferimento al servizio civile che, in misura pari al servizio militare - come ha riconosciuto recentemente anche il Ministro della difesa - concorre all'adempimento del dovere di difesa della patria prescritto dall'articolo 52 della Costituzione: sarebbe auspicabile, in linea generale, una maggiore attenzione nei confronti del servizio civile, la cui utilità in alcuni casi risulta misconosciuta.

Secondo il senatore Manzi, l'assetto dei vertici della difesa prefigurato dal disegno di legge n. 2166 da un lato realizza un ampliamento eccessivo della sfera di discrezionalità del Ministro, al di fuori di qualsiasi controllo parlamentare, ma dall'altro rafforza in misura significativa i poteri del Capo di Stato Maggiore della Difesa, le cui attribuzioni sono tali da far ritenere probabile una sua non auspicabile influenza sulle principali decisioni di indirizzo rispetto al complesso della politica militare.

Non mancano peraltro alcuni aspetti positivi nel testo all'esame: tra di essi va sottolineata la tendenza a valorizzare l'accentramento interforze delle linee di comando e ad operare nel senso della razionalizzazione di esso. È auspicabile che proseguendo su questa strada si giunga a superare un assetto del bilancio della difesa che risente in modo eccessivo del peso politico rivestito da ciascuna Forza armata.

Desta invece forte perplessità la figura del Segretario generale, così come delineata all'articolo 5. Questi, posto in posizione subordinata al Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative, rischia di collocarsi in posizione subalterna, senza poteri effettivi. La funzione di Segretario generale dovrebbe essere invece assegnata ad un civile, con una particolare competenza di tipo manageriale, come av-

viene in tutti i principali paesi europei, e dovrebbe essere caratterizzata da compiti di alta direzione delle attività ministeriali - dalla gestione del bilancio alla programmazione finanziaria, all'organizzazione del lavoro e ai rapporti con le imprese pubbliche e private della difesa - senza alcuna interferenza con il vertice militare, alla cui influenza dovrebbe essere sottratto ponendolo solo alle dipendenze del Ministro. L'attuale normativa, in base alla quale la carica di Segretario generale è ricoperta da un generale di Corpo d'armata, ha l'unico fine di salvaguardare una presenza sovradimensionata del personale militare in seno all'amministrazione della difesa. Giova a tale proposito ricordare che negli Stati Uniti, al Capo di stato maggiore spetta soltanto il comando operativo delle Forze armate. È auspicabile quindi che in futuro si presti una maggiore attenzione alle Forze armate, i cui compiti debbono essere ricondotti nell'alveo delle norme costituzionali e le cui funzioni debbono essere meglio precisate anche al fine di superare una crisi di fiducia da parte dell'opinione pubblica, scossa dai recenti episodi di corruzione e malversazione.

Il presidente BERTONI richiama l'attenzione della Commissione sulla possibile sovrapposizione e interferenza tra il disegno di legge all'esame e i contenuti dell'articolo 3 del disegno di legge collegato al disegno di legge finanziaria, attualmente all'esame della Camera dei deputati. Infatti l'articolo 8, comma 2 prevede il riordino delle direzioni generali del Ministero della difesa, senza precisare attraverso quale strumento normativo esso dovrebbe essere attuato. Analoga previsione è recata dalla lettera b) del citato articolo 3, che indica tra le materie oggetto della delega legislativa ivi prevista anche la ristrutturazione e l'accorpamento delle direzioni generali, in modo tale da ridurne il numero. Inoltre, all'articolo 10 del disegno di legge in titolo è previsto che il Governo può procedere alla ristrutturazione dei vertici militari ed amministrativi e degli enti e degli organismi ad essi collegati con regolamento. Gli stessi enti ed organismi sono destinatari delle disposizioni delegate previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del disegno di legge collegato, che ne prevedono la ristrutturazione e l'accorpamento. Si tratta di una potenziale sovrapposizione di norme che, al di là dello sconcerto per lo scarso coordinamento nell'iniziativa legislativa del Governo in questo settore, rischia di pregiudicare in futuro un chiaro assetto dell'ordinamento della difesa.

Va ricordato anche che il comma 2, lettera b) dell'articolo 5 attribuisce al Segretario generale il compito di predisporre, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione relative all'area industriale. Una parte di questi compiti dovrebbero essere attuati dal decreto legislativo previsto dalla lettera b) dell'articolo 3 del disegno di legge collegato che, sotto questo profilo, svuota parzialmente di contenuto le competenze attribuite al Segretario generale dal disegno di legge in titolo, trasferendole alla potestà legislativa delegata del Governo.

Il relatore FABRIS Pietro auspica che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati dei disegni di legge relativi alla manovra di finanza pubblica per il 1996 sia possibile introdurre modifiche tali da provvedere al coordinamento delle norme ivi contenute con quelle recate dal disegno di legge in titolo.

Il senatore GALLO osserva che la relazione introduttiva ha descritto in modo esauriente l'impostazione del disegno di legge n. 2166 che però, aprendo il problema cruciale del rapporto tra il potere politico e il potere militare, non può essere esaminato al di fuori di una riflessione su questioni di principio che investono l'assetto dell'ordinamento democratico e la distribuzione delle competenze costituzionali in materia di sicurezza. Tali principi, secondo una opinione dottrinale ormai consolidata, vertono, non da oggi, sull'affermazione del primato del potere civile sul potere militare - risalente alla costituzione francese del 1791 - e sulla apoliticità delle Forze armate. Giova in proposito ricordare che l'Assemblea costituente respinse emendamenti volti ad assegnare al Capo di Stato Maggiore il comando effettivo delle Forze armate in tempo di guerra temendo che in tal modo potessero essere aggirate le competenze primariamente spettanti all'organo politico.

Nel 1950, la legge istitutiva del Consiglio supremo di difesa, includendo il Capo di stato maggiore tra i componenti di questo organo collegiale, a formazione prevalentemente politica, ripropose il problema della titolarità del potere di indirizzo in materia di politica militare. Le obiezioni di incostituzionalità sollevate in relazione alla composizione dell'organo si superarono soltanto con una interpretazione che, forzando la lettera della disposizione legislativa del 1950, riconosceva al Consiglio supremo di difesa esclusivamente un potere consultivo. In realtà in quella norma si rifletteva l'aspirazione mai sopita del potere militare a sovrapporsi al potere politico.

Per questi motivi, l'orientamento prevalente in dottrina ha posto in evidenza una tendenziale espropriazione delle competenze attribuite dalla Costituzione in materia di difesa agli organi politici, e uno spostamento del potere effettivo in direzione degli apparati tecnico amministrativi e, al di fuori della sfera nazionale, in direzione dei vertici dell'Alleanza Atlantica. A causa di tale evoluzione, la realtà di fatto è tale per cui oggi il Ministro della difesa si trova a subire l'influenza delle strutture amministrative che dovrebbe dirigere mentre gli organi tecnici formalmente posti alle sue dirette dipendenze ne condizionano in larga misura le scelte.

Il senatore RAMPONI osserva che il senatore Gallo sta svolgendo una rassegna delle opinioni di studiosi di diritto costituzionale, mentre invece dovrebbe esporre il suo punto di vista sul disegno di legge in titolo.

Proseguendo nel suo intervento, il senatore GALLO fa presente che, sempre secondo la dottrina più diffusa, anche nell'ambito dell'Alleanza Atlantica si registra una prevalenza di fatto degli organi tecnici sugli organismi politici, tanto è vero che il Comando militare europeo si è rivelato il vero centro di decisione politica della NATO, al di là dell'assetto formale delle attribuzioni tra i diversi organi dell'Alleanza. Al di sopra del Comando militare europeo, poi, le decisioni primarie in ordine all'indirizzo politico spettano, nella sostanza, al Governo degli Stati Uniti. Non a caso, le principali strategie dell'Alleanza sono state decise dal Pentagono e applicate dal Comando militare europeo. I nuovi orientamenti della strategia militare degli Stati Uniti, messi a punto dopo la caduta del muro di Berlino e resi noti nell'agosto del 1991, costituiscono

inoltre il modello scrupolosamente seguito in Italia dall'allora Capo di stato maggiore della difesa - e attuale Ministro - nel delineare il nuovo modello di difesa che, in ultima analisi, è stato definito sulla base di indicazioni formulate dal Governo statunitense che esercita le prerogative effettive della sovranità in seno all'Alleanza Atlantica. Le affermazioni contenute nei documenti del Pentagono degli inizi degli anni 90, circa l'esigenza di assicurare la continuità della *leadership* mondiale degli Stati Uniti e di impedire la nascita di un sistema di difesa europeo, nel timore che esso avrebbe destabilizzato l'Alleanza Atlantica, sono state peraltro integralmente recepite nel trattato di Maastricht che, nelle parti relative alla difesa, assicura l'osservanza degli obblighi derivanti ai paesi membri dall'appartenenza alla NATO nonchè la compatibilità degli indirizzi assunti dall'Unione europea con quelli dell'Alleanza.

Occorre - prosegue il senatore Gallo - calare questa realtà nella concretezza della crisi italiana, caratterizzata da una particolare debolezza del potere politico. Emblematico, in proposito, è il fatto che l'attuale Ministro della difesa ha ricoperto in passato la carica di Capo di Stato Maggiore della difesa. A ciò si aggiunge un crescente appiattimento della maggioranza delle forze politiche sulla previsione di riassetto delle Forze armate descritta nel nuovo modello di difesa.

A seguito delle interruzioni del senatore Ramponi e dei reiterati commenti del sottosegretario Santoro nel corso dell'intervento del senatore Gallo, il presidente BERTONI sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 15,55 riprende alle ore 16.

Concludendo il suo intervento il senatore Gallo sottolinea che il disegno di legge all'esame, ove definitivamente approvato, non potrebbe certamente sopperire alla realtà di fatto di un potere politico sempre più debole a fronte di un potere militare che trae la sua forza anche dalla circostanza di essere integrato in un sistema sovranazionale. È però necessario che la legge tracci un quadro preciso delle competenze creando le premesse affinché al potere politico vengano progressivamente restituite le prerogative e le attribuzioni che gli sono state sottratte per i motivi fin qui illustrati.

Si renderanno peraltro necessarie alcune modifiche. In particolare, occorrerà riconsiderare la figura del Segretario generale che dovrebbe essere un civile esclusivamente posto alle dipendenze del Ministro e sottratto all'attuale posizione di subordinazione nei confronti del Capo di stato maggiore della difesa.

Il senatore LORENZI, nel rifarsi ad un suo intervento svolto di recente presso l'Assemblea parlamentare dell'UEO, desidera richiamare l'attenzione sulla circostanza che il nostro Paese, nell'intento di concorrere al mantenimento della pace, ha aderito liberamente ad organizzazioni sovranazionali che indubbiamente limitano in parte la sovranità nazionale proprio in materia di sicurezza e di difesa. Tale considerazione può spiegare perchè il suo giudizio sul provvedimento in discussione non sia del tutto positivo, poichè esso non mette bene a fuoco il disegno delle responsabilità politiche ed operative afferenti il settore della Difesa, dove il livello delle scelte nazionali deve essere coerente

con quello, sovraordinato, che riguarda i vincoli da noi accettati in seno ad organismi come la NATO e la stessa UEO.

Dopo che il presidente BERTONI ha dato notizia della emissione di un parere favorevole sul disegno di legge in esame da parte della Commissione bilancio, prende la parola il senatore RAMPONI il quale non nasconde il proprio disagio al cospetto delle motivate perplessità manifestate dal Presidente, che si è soffermato sulla apparente incoerenza tra alcune parti del provvedimento in oggetto e l'articolo 3 del disegno di legge collegato alla finanziaria, ora all'esame della Camera dei deputati. In ogni caso, accogliendo l'invito che gli rivolge lo stesso presidente Bertoni, entra nel merito del disegno di legge, soffermandosi brevemente sui punti che a suo avviso meritano un ulteriore approfondimento.

Si riferisce in primo luogo alla necessità che venga più puntualmente chiarita la *prioritaria responsabilità politica del Ministro della difesa* che è in senso assoluto e senza eccezioni l'unitario punto di riferimento dell'intera amministrazione: è questo il motivo per cui non ritiene opportuna la dipendenza del Segretario generale dal Capo di stato maggiore difesa, anche se limitatamente a quell'area tecnico-operativa che, prosegue il senatore Ramponi, rispetto alle competenze del Segretario generale è di difficile individuazione.

Aggiunto poi che lo lascia perplesso il conferimento al Ministro di una competenza di pianificazione anche dell'area privata dell'industria militare, il senatore Ramponi si dichiara anche contrario al disposto della lettera f) dell'articolo 5, laddove è prevista la possibilità di avvalersi, da parte del Segretario generale, di un dirigente proveniente dal settore privato, poichè si deve ritenere che all'interno dell'amministrazione stessa siano reperibili le risorse umane idonee.

Ribadito che occorrerebbe meglio precisare il primato politico del Ministro e dei suoi sottosegretari e che già oggi, con l'attuale normativa, il Capo di stato maggiore della difesa dispone di ampi poteri di effettivo coordinamento nei riguardi dei Capi di stato maggiore di Forza d'armata, il senatore Ramponi afferma di non scorgere le ragioni per cui, in merito alla previsione di due vice segretari generali, si debba anche stabilire che sia civile almeno uno, ritenendo egli preferibile stabilire la nomina di un civile e di un militare.

Il senatore Ramponi conclude il proprio intervento dichiarando che in ogni caso, poichè lo strumento militare nazionale necessita obiettivamente di un disegno organizzativo più lineare e coerente, specie per quanto riguarda i vertici, egli rimane disponibile a rinunciare a eventuali proposte di modifica, per consentire una rapida e definitiva approvazione del provvedimento.

Il presidente BERTONI annuncia quindi, e la Commissione conviene, che il termine per la presentazione degli emendamenti è stabilito per le ore 12 del prossimo mercoledì 20 dicembre.

Prende quindi la parola il senatore DOLAZZA il quale, dopo essersi anch'egli dichiarato contrario alla previsione recata dalla lettera f) dell'articolo 5 riguardante la possibilità del Segretario generale di delegare proprie competenze ad un dirigente proveniente dal settore privato, si sofferma sul primo comma dell'articolo 10 del provvedimento che

prevede, nella procedura di emanazione del regolamento di attuazione, il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari: tale misura desta la sua forte perplessità, non in via di principio, ma per la indifferenza che a tali pareri è stata di fatto sempre riservata da parte dell'Amministrazione che sembra pervicacemente determinata a ignorare gli indirizzi espressi nelle sedi parlamentari. È questa la ragione del suo complessivo sfavore nei riguardi del provvedimento in esame.

Prende quindi la parola il senatore CASILLO il quale svolge alcune puntuali osservazioni che riguardano l'articolo 1, laddove, proprio per esaltare il ruolo di responsabilità politica del Ministro, è opportuno nella lettera c) prevedere che questi possa essere sostituito nei ruoli di rappresentanza presso gli organismi internazionali solo da un sottosegretario, e l'articolo 5, dove alla lettera e) è bene stabilire che i vice segretari generali siano uno civile e uno militare. Andrebbe invece soppressa la lettera f), da sostituire con un'altra norma che disponga che il Segretario generale, in caso di impedimento, sia rappresentato dal suo vice proveniente dalla carriera militare.

Il presidente BERTONI rinvia il seguito della discussione generale ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERTONI annuncia che la seduta prevista per domani alle ore 9 non avrà più luogo, mentre rimane confermata la seduta prevista per le ore 15.

La seduta termina alle ore 16,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 13 DICEMBRE 1995

124^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente
D'ALÌ*

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vozzi, per l'interno Scivoletto e per il tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2344) Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435, recante disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore CADDEO, illustrando il contenuto del provvedimento, fa presente che esso rende possibile la dismissione, da parte del Tesoro, delle partecipazioni nella Cassa per il credito alle imprese artigiane. A tal fine, si dispone la modifica del comma 4 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489 che prevedeva l'alienazione delle azioni, attraverso l'offerta alle imprese artigiane, alle loro associazioni di categoria o a loro cooperative e consorzi.

Poichè questo non è stato possibile, in considerazione delle scarse disponibilità finanziarie delle imprese artigiane o delle loro associazioni di categoria, è stato necessario predisporre un diverso meccanismo di alienazione delle partecipazioni azionarie in questione. La modifica in esame concede una più larga discrezionalità al Tesoro, che potrà vendere le azioni, conferirle o trasferirle, nel solo rispetto del fine di garantire un servizio migliore all'artigianato. Il Tesoro si impegna peraltro a consentire la possibilità di partecipare al capitale sociale della Cassa da parte delle imprese artigiane, assicurando una presenza di esponenti dell'artigianato negli organi sociali della Cassa e la continuità della finalizzazione dell'«Artigiancassa».

Bisogna però tener conto che il Ministero del Tesoro ha già proceduto nella direzione della dismissione delle azioni, in quanto con il decreto del 9 novembre 1995 ha ceduto alla Banca azionale del Lavoro le azioni dell'Artigiancassa. La Banca Nazionale del Lavoro, a sua volta, si è impegnata al rispetto delle intese intervenute con

le principali associazioni di categoria al fine di consentire il riacquisto delle azioni.

Va in questa direzione, infatti, l'accordo di attribuire quattro posti nel consiglio di Amministrazione, il vice presidente, un sindaco effettivo ed uno supplente. Inoltre le modifiche dello Statuto e l'assunzione di una serie di decisioni potranno avvenire solo con il consenso delle associazioni di categoria.

In conclusione, il giudizio positivo sul provvedimento in titolo è motivato dalla considerazione che con questa operazione si favorisce la graduale uscita dell'«Artigiancassa» dal sistema creditizio pubblico, conservandone però la sua specifica finalizzazione.

Il relatore conclude, sottolineando la necessità che il decreto, non modificato dalla Camera dei deputati, sia in breve tempo convertito definitivamente in legge.

Si apre il dibattito.

Interviene brevemente il senatore CAVITELLI, il quale condivide le finalità del provvedimento.

Il presidente D'ALÌ, non essendoci ulteriori interventi in discussione generale, dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VEGAS sottolinea che il provvedimento trae origine dalla necessità di superare le difficoltà derivanti dalla dismissione delle azioni attraverso l'acquisto delle stesse da parte delle imprese artigiane. Secondo l'originario orientamento del Governo, infatti, le azioni dovevano essere offerte, con una offerta pubblica di vendita, alle imprese artigiane e alle associazioni di categoria. Non essendo questo possibile per le scarse disponibilità finanziarie di tale comparto si è proceduto al conferimento alla Banca Nazionale del Lavoro delle quote azionarie: ciò consentirà comunque di conservare la funzionalità dell'istituto creditizio, garantendo al contempo la rappresentanza delle associazioni di categoria nel Consiglio di amministrazione dell'«Artigiancassa».

Il Presidente D'ALÌ, propone di fissare per le ore 12 di domani, giovedì 14 dicembre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame è poi rinviato.

(2324) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il Presidente D'ALÌ ricorda che nella seduta di ieri è iniziata la discussione generale, facendo peraltro presente che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha calendarizzato per la seduta di lunedì pomeriggio, 18 dicembre, l'esame in Assemblea del provvedimento

in titolo, in considerazione dell'imminente scadenza dei termini per la conversione in legge.

Dà quindi la parola al sottosegretario Scivoletto, il quale dichiara di voler rispondere ad alcuni quesiti emersi nel corso del dibattito.

Il sottosegretario SCIVOLETTO, dopo aver consegnato alla Presidenza la documentazione contenente i dati analitici dei trasferimenti erariali agli enti locali per il 1996, fa presente che l'ammontare complessivo di tali trasferimenti per il prossimo anno, scontando i provvedimenti fin qui adottati in materia di finanza locale, ammontano a circa 23.000 miliardi, con una riduzione, rispetto al complesso dei trasferimenti per il 1995, di circa lo 0,8 per cento. Tale riduzione, peraltro, sarà quasi completamente assorbita attraverso l'emanazione di un decreto attuativo delle disposizioni recate con la legge finanziaria per il 1996 (Tabella A) che dispone risorse aggiuntive per gli enti locali ammontanti a circa 400 miliardi.

Fa presente, infine, al senatore Guglieri che le disposizioni recate dal comma 9 dell'articolo 3 del provvedimento non si applicano esclusivamente al 1996.

Interviene quindi il senatore CAVITELLI il quale, pur prendendo atto con soddisfazione della sostanziale stabilizzazione dei trasferimenti erariali in favore degli enti locali, sottolinea che l'orientamento del Governo in materia di contenimento delle spese pubbliche, con particolare riguardo alle risorse finanziarie degli enti locali, non è esente da contraddittorietà ed incertezze.

La senatrice SARTORI fa presente che dai dati forniti dal Sottosegretario emerge una sostanziale stabilizzazione della percentuale di incremento dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali, ben al di sotto del tasso di inflazione programmato, che non consente agli stessi di far fronte ai crescenti oneri di gestione ed erogazione dei servizi.

Il presidente D'ALÌ dichiara chiusa la discussione generale e, prendendo atto del sostanziale accordo raggiunto tra tutti i Gruppi di non presentare proposte emendative in Commissione, propone di conferire il mandato al relatore.

Si dà infine mandato al relatore Bonavita di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2324, di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE DELIBERANTE

(743-bis) VENTUCCI ed altri - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6^a Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743 (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta del 29 novembre scorso.

Il presidente D'ALÌ ricorda che nella seduta del 29 novembre la Commissione, dando per acquisito il precedere *iter* del disegno di legge, ha assunto come testo-base il testo già accolto in sede referente.

Dà quindi conto del parere della 5ª Commissione permanente sul testo assunto come testo-base in sede deliberante e sugli emendamenti presentati, facendo presente che sull'emendamento 8.1 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La 1ª Commissione ha, a sua volta, espresso parere favorevole sul testo e sugli emendamenti con una sola osservazione.

Avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti.

In sede di esame dell'articolo 1, il senatore VIGEVANI illustra l'emendamento 1.1, volto a consentire che gli spedizionieri doganali iscritti negli appositi Albi possano esercitare la rappresentanza prevista dall'articolo 1, anche se in possesso di titolo di studio diverso dal diploma di laurea o dal diploma di scuola secondaria superiore, specificando che tale disciplina si applica solo per chi già ha esercitato l'attività di spedizioniere.

Il relatore GUGLIERI esprime parere favorevole.

Il sottosegretario VOZZI fa presente che i nuovi compiti degli spedizionieri doganali, in particolare la rappresentanza dinanzi alle Commissioni tributarie, presuppongono il possesso di specifiche competenze, certificate dal possesso di adeguato titolo di studio. Invita pertanto il presentatore a ritirare l'emendamento e, in caso contrario, si rimette alla Commissione.

Il senatore VIGEVANI insiste per la votazione.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore VENTUCCI, posto ai voti, è quindi approvato, l'emendamento 1.1.

Viene quindi approvato l'articolo 1, nel testo modificato.

In sede di esame dell'articolo 2, il senatore VIGEVANI illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2, sottolineando la necessità di attenuare l'impatto fortemente innovativo della disciplina recata dall'articolo 2, in tema di procedure per lo sdoganamento delle merci non presenti in dogana: la condivisibile esigenza di accelerare le procedure doganali, infatti, deve contemperarsi con il mantenimento di un'adeguata attività di controllo delle autorità doganali.

Il senatore VENTUCCI, in relazione all'emendamento 2.1, fa presente che il richiamo alla procedura applicativa del codice doganale, definita tecnicamente di *domiciliazione*, si riferisce all'autorizzazione per via telematica da parte delle dogane esclusivamente per soggetti proprietari delle merci: risulta quindi non pertinente in relazione alla disciplina recata dal disegno di legge in titolo. Invita pertanto il presentatore a ritirarlo, anche considerato che le merci da sottoporre a visita, devono essere portate necessariamente presso gli uffici doganali.

Sull'emendamento 2.1 si apre un breve dibattito in cui intervengono i senatori VIGEVANI, BERSELLI, il relatore GUGLIERI ed il sottosegretario VOZZI.

Su invito del relatore GUGLIERI, il senatore VIGEVANI riformula il proprio emendamento (2.1 - nuova formulazione).

Allo stesso modo, sempre su invito del relatore GUGLIERI, il senatore VIGEVANI modifica l'emendamento 2.2 (2.2 - nuova formulazione).

Sugli emendamenti 2.1 e 2.2 (nelle nuove formulazioni) il sottosegretario VOZZI esprime il parere favorevole del Governo.

Tali due emendamenti, posti separatamente ai voti, sono quindi approvati.

È poi approvato l'articolo 2, così modificato.

Passando all'esame dell'articolo 3, la senatrice SARTORI chiede spiegazioni su quali siano i soggetti che possono accedere al sistema telematico delle Dogane.

A tale quesito risponde il senatore VENTUCCI.

L'articolo 3 è poi approvato senza modifiche.

In sede di esame dell'articolo 4, il senatore VIGEVANI illustra l'emendamento 4.1, volto a far sì che la prova dell'incarico avvenga, tra l'altro, anche mediante delega dell'operatore economico.

Il relatore GUGLIERI chiede di modificare la parola «delega» ed il senatore VENTUCCI si dichiara d'accordo, poichè occorrerebbe precisare, per lo meno, che non trattasi di una delega notarile.

Sulla questione si apre un breve dibattito in cui intervengono i senatori BERSELLI, PAINI, FARDIN ed il sottosegretario VOZZI.

Su suggerimento di quest'ultimo il senatore VIGEVANI riformula infine il proprio emendamento (4.1 - nuova formulazione).

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati l'emendamento 4.1 - nuova formulazione e, quindi, l'articolo 4 così modificato.

In sede di esame dell'articolo 5, il relatore GUGLIERI illustra l'emendamento 5.1, di carattere puramente formale, volto a specificare meglio quanto previsto nel comma 2.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento, posto ai voti, è approvato, ed è quindi approvato l'articolo 5 con tale modifica.

Dopo una richiesta di chiarimenti da parte della senatrice SARTORI in merito all'ultimo comma dell'articolo 6, il senatore VENTUCCI fornisce adeguate spiegazioni al riguardo.

L'articolo 6, posto ai voti, è quindi approvato senza modifiche.

Sempre senza modifiche, è successivamente approvato l'articolo 7.

In sede di esame dell'articolo 8, il senatore VIGEVANI illustra l'emendamento 8.1 volto a tutelare adeguatamente i diritti pregressi degli spedizionieri doganali già iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Sull'emendamento il senatore VENTUCCI fa presente che i diritti pregressi non potranno non essere adeguatamente tutelati con lo strumento del decreto interministeriale previsto nell'ultimo periodo dell'articolo.

Il presidente D'ALÌ fa presente che sull'emendamento in questione la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e che quindi, se approvato, il disegno di legge sarebbe soggetto all'automatico trasferimento dalla sede deliberante a quella referente.

Il relatore GUGLIERI, anche in considerazione di quanto fatto testè presente dal presidente D'Alì, invita il senatore Vigevani a ritirare l'emendamento 8.1 ed a trasformarlo, eventualmente, in un ordine del giorno.

Il sottosegretario VOZZI si associa a quanto testè richiesto dal relatore.

Il senatore VIGEVANI ritira l'emendamento 8.1 e lo trasforma in un ordine del giorno del seguente tenore:

«La 6^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge n. 743-bis,

invita il Governo

a tutelare adeguatamente i diritti pregressi degli spedizionieri doganali già iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, in sede di attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 8 del sopracitato disegno di legge, che vieta per l'avvenire ai soggetti in questione la contemporanea iscrizione al Fondo istituito dall'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612 e successive modificazioni».

(0/743-bis/1/6)

VIGEVANI

Il relatore GUGLIERI si dichiara favorevole all'ordine del giorno, mentre il sottosegretario VOZZI dichiara di accettarlo come raccomandazione.

L'ordine del giorno, posto ai voti, è poi approvato.

È quindi approvato l'articolo 8 senza modifiche.

Posti separatamente ai voti, sono successivamente approvati, senza modifiche, gli articoli 9, 10 ed 11.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore ROMOLI, dopo aver preannunciato il proprio voto favorevole sul provvedimento, sottolinea, a proposito dell'approvazione dell'emendamento 1.1, che non si fa certo l'interesse del contribuente se si permette che esso possa essere rappresentato dinanzi alle Commissioni tributarie da soggetti non dotati di adeguato titolo di studio, anche considerato che trattasi di un giudizio tecnico quello che viene instaurato davanti alle Commissioni tributarie.

Ha quindi la parola il senatore VENTUCCI, il quale ripercorre analiticamente le tappe storico-politiche che portarono nel 1960 dalla istituzione della Comunità Economica Europea fino, più recentemente, all'Unione europea e alla conseguente Unione doganale con l'apertura delle frontiere. Contrariamente a quanto è successo per le analoghe categorie professionali di altri Paesi comunitari, quella degli spedizionieri doganali in Italia non è stata mai adeguatamente valorizzata dalla Pubblica Amministrazione, incapace di sfruttare al meglio il patrimonio di professionalità e di conoscenza dei problemi degli interscambi internazionali della categoria in questione; in tal modo l'attività professionale degli spedizionieri doganali è stata circoscritta all'istituto della rappresentanza in Dogana disciplinata dagli articoli 40 e seguenti del Testo Unico delle leggi doganali e non si è potuta ampliare verso settori contigui di imposizione così come più volte auspicato dalla stessa categoria negli anni passati.

L'oratore ricorda poi che nel giugno dello scorso anno egli presentò il disegno di legge n. 743, di cui fu approvato in sede deliberante dalla 6^a Commissione permanente il solo articolo 7 concernente il Fondo previdenziale per gli spedizionieri doganali, rimanendo all'esame della Commissione la restante parte del provvedimento concernente, appunto, nuovi compiti per gli spedizionieri doganali. Da allora, si è svolto in Parlamento e fuori un duro confronto con l'Amministrazione finanziaria e si è arrivati alla riformulazione di quasi tutti gli articoli dell'originario disegno di legge n. 743-bis con l'obiettivo di rivalutare e rilanciare l'attività in crisi della categoria degli spedizionieri. C'è da augurarsi che gli spazi di lavoro assegnabili in futuro agli spedizionieri doganali possano corrispondere a funzioni integrative o alternative, senza che ciò metta mai in dubbio la competenza primaria ed istituzionale che deve appartenere al Dipartimento delle Dogane.

Il senatore Ventucci esprime infine la propria soddisfazione per l'approvazione, tanto attesa dalle categorie interessate, del provvedimento in discussione.

È infine approvato il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche approvate e con il seguente nuovo titolo: «Disposizioni concernenti nuovi compiti degli spedizionieri doganali nonché il pagamento differito dei diritti doganali».

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta già convocata per domani mattina, alle ore 9, non avrà più luogo, mentre rimane confermata quella pomeridiana alle ore 15,30 con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 17,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 743-bis

(Testo approvato dalla Commissione in sede referente assunto come testo base)

**Disposizioni concernenti nuovi compiti degli spedizionieri doganali
nonchè il pagamento differito dei diritti doganali**

Art. 1.

1. Gli spedizionieri doganali, iscritti negli albi professionali istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ed in possesso del diploma di laurea, sono abilitati, per le materie di cui all'articolo 1 della predetta legge, alla rappresentanza dinanzi alle commissioni tributarie. Gli spedizionieri iscritti negli albi professionali prima della data di entrata in vigore della presente legge sono abilitati alla rappresentanza anche se in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 2.

1. I soggetti autorizzati alle procedure semplificate di accertamento delle merci previste dal decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, nonchè gli spedizionieri doganali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1992, possono ottenere la libera disponibilità delle merci ovunque si trovino nell'ambito della circoscrizione doganale competente all'atto della presentazione della dichiarazione che vincola le merci ad un regime doganale, a condizione che i relativi diritti doganali siano preventivamente riscossi ovvero annotati su conto di debito secondo le disposizioni degli articoli 77, 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuate le categorie di merci non rientranti nelle procedure indicate nel comma 1.

3. I dati relativi alle dichiarazioni doganali di cui al comma 1 possono essere asseverati dai soggetti di cui al medesimo comma e possono essere anche trasmessi agli uffici doganali competenti per via telematica.

4. Con l'asseverazione i soggetti di cui al comma 1 assumono la responsabilità diretta in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati esposti, nonchè alla idoneità e validità dei documenti allegati e, nel caso di asseverazioni false e mendaci, sono responsabili patrimonialmente per i danni procurati all'erario.

5. Quando l'ufficio doganale decide di non procedere alla visita delle merci in osservanza dei criteri e delle procedure fissati dall'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, queste si considerano

conformi al dichiarato e viene rilasciato il documento attestante la libera disponibilità delle merci.

6. Allorchè i dati relativi alla dichiarazione che vincola le merci ad un regime doganale sono trasmessi per via telematica, l'ufficio doganale entro due ore informa della decisione di sottoporre le merci a visita doganale, ovvero del proprio assenso alla libera disponibilità delle stesse.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono individuati i soggetti che possono accedere al sistema telematico delle dogane, le modalità di accesso ed il relativo costo che non può comunque essere superiore a quello amministrativo.

Art. 4.

1. I soggetti di cui all'articolo 1, osservando le specifiche disposizioni legislative e regolamentari vigenti, possono svolgere le formalità ed ottenere le autorizzazioni necessarie allo scambio internazionale delle merci per conto degli operatori economici dai quali hanno ricevuto espresso incarico, presso tutte le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici. La prova dell'incarico s'intende acquisita con il possesso da parte degli spedizionieri doganali dei documenti afferenti le merci oggetto di scambio internazionale.

Art. 5.

1. Gli spedizionieri doganali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1992, possono certificare la conformità dei dati esposti negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con le scritture contabili previste dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I professionisti di cui al comma 1 devono stipulare una polizza di assicurazione della propria responsabilità civile idonea a garantire il pagamento degli interessi e delle sanzioni irrogate ai clienti ai quali hanno rilasciato la certificazione di conformità di cui al predetto comma che hanno diritto di rivalsa nei loro confronti per gli errori formali ad essi stessi imputabili.

Art. 6.

1. All'articolo 11, della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

«Ogni Consiglio compartimentale propone i corrispettivi per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali al Consiglio nazionale,

il quale redige la tariffa da sottoporre al Ministro delle finanze per l'approvazione con apposito decreto.

Non è consentito che per le prestazioni degli spedizionieri doganali siano praticati corrispettivi, inferiori o superiori a quelli fissati nella tariffa approvata ai sensi del primo comma, salvo i casi in cui le parti, per iscritto, non abbiano, preventivamente o contestualmente al conferimento dell'incarico, stabilito diversamente.».

Art. 7.

1. I dipendenti o i legali rappresentanti di persone giuridiche che siano in possesso del titolo di spedizioniere doganale e iscritti agli albi professionali istituiti dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, vengono iscritti in una separata sezione dell'albo professionale, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla predetta legge n. 1612 del 1960 e successive modificazioni. Le norme per la tenuta della apposita sezione sono predisposte dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali ed approvate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 8.

1. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale, che siano soggetti ad altra forma previdenziale obbligatoria, non possono essere iscritti al Fondo istituito dall'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le relative modalità di attuazione.

Art. 9.

1. All'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma sono aggiunti i seguenti periodi: "Previo parere favorevole del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, lo spedizioniere può altresì essere autorizzato a svolgere la propria attività anche in una delle circoscrizioni doganali contigue a quella indicata nella patente. Nella circoscrizione doganale contigua, purchè non sia una circoscrizione aeroportuale, lo spedizioniere non può farsi coadiuvare dal personale ausiliario di cui all'articolo 45.";

b) al quarto comma, le parole "la propria residenza in un comune compreso nella circoscrizione per la quale risulta abilitato", sono sostituite dalle seguenti: "il proprio domicilio in uno dei comuni compresi nelle circoscrizioni in cui è autorizzato ad operare";

c) il quinto comma è sostituito dal seguente: "A richiesta dell'interessato è accordato il trasferimento dell'attività presso circoscrizioni diverse da quelle prescelte a norma del terzo e quarto comma, purchè risulti comprovata l'elezione del domicilio in uno dei comuni compresi

nelle circoscrizioni medesime; il trasferimento è disposto dal Ministero delle finanze".

Art. 10.

1. Dell'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, risponde soltanto l'importatore e conseguentemente non ricorre la responsabilità sussidiaria prevista dall'articolo 41, secondo comma, del testo unico doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che lo spedizioniere doganale, munito di procura speciale, depositi apposita dichiarazione dell'importatore, con sottoscrizione autenticata, con la quale si comunica l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuabili senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, indicando l'importo, pari al predetto ammontare ovvero ad una quota del medesimo, di cui l'importatore intende avvalersi per le importazioni da effettuare presso la dogana alla quale è prodotta la dichiarazione stessa. Lo spedizioniere doganale deve depositare la dichiarazione sopra indicata presso la dogana almeno trenta giorni prima dell'inizio della prima operazione. Gli uffici doganali possono eseguire verifiche e riscontri per accertare la veridicità di quanto dichiarato.

3. Per la falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, nonché quelle di cui all'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

Art. 11.

1. L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 è abrogato.

2. L'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 è sostituito dal seguente:

«Art. 79 - (Pagamento differito di diritti doganali). - 1. È in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione dell'IVA all'importazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.

2. Con le stesse modalità il Ministro delle finanze può revocare o modificare la concessione, di cui al comma 1, anche nel corso dell'anno.

3. L'agevolazione del pagamento differito dell'IVA all'importazione comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi sette giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi.

4. L'IVA all'importazione relativa alle operazioni effettuate alla data del 24 dicembre di ciascun anno deve essere comunque versata entro e non oltre il 30 dicembre.

5. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

6. Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso».

EMENDAMENTI**Art. 1.**

Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli spedizionieri iscritti negli Albi Professionali alla data di entrata in vigore della presente legge sono abilitati alla rappresentanza anche se in possesso di diverso titolo di studio».

1.1

VIGEVANI

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «possono ottenere la libera disponibilità delle merci», con le altre: «possono ottenere, qualora non venga richiesta la visita delle merci presso gli uffici doganali, la libera disponibilità delle merci stesse».

2.1 (Nuova formulazione)

VIGEVANI

Al comma 1 sostituire le parole: «ovunque si trovino» con le altre: «nei luoghi autorizzati ai sensi degli articoli 239, 263, 283 del codice doganale comunitario».

2.1

VIGEVANI, CADDEO, SARTORI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro due ore dall'eventuale comunicazione di assenso, i soggetti di cui al comma 1 produrranno all'Ufficio Doganale competente i documenti previsti dal codice doganale comunitario».

2.2 (Nuova formulazione)

VIGEVANI, CADDEO, SARTORI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro le stesse due ore i soggetti di cui al comma 1 produrranno all'Ufficio Doganale competente i documenti previsti dal codice doganale comunitario».

2.2

VIGEVANI, CADDEO, SARTORI

Art. 4.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'incarico è conferito per iscritto dall'operatore economico soggetto di imposta ed è inoltre comprovato dal possesso da parte degli spedizionieri doganali dei documenti afferenti le merci oggetto di scambio internazionale».

4.1 (Nuova formulazione)

VIGEVANI

Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La prova dell'incarico avviene mediante delega dell'operatore economico soggetto di imposta e il possesso da parte degli spedizionieri doganali dei documenti afferenti le merci oggetto di scambio internazionale».

4.1

VIGEVANI, CADDEO, SARTORI

Art. 5.

Al comma 2, sostituire le parole: «ai quali hanno rilasciato la certificazione di conformità di cui al predetto comma che hanno diritto di rivalsa nei loro confronti per gli errori formali ad essi imputabili» con le altre: «per i quali hanno rilasciato la certificazione di conformità di cui al predetto comma. I clienti hanno diritto di rivalsa nei confronti dei professionisti per gli errori formali ad essi imputabili».

5.1

GUGLIERI

Art. 8.

Al primo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni,» inserire le altre: «fatta eccezione per quelli già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.1

VIGEVANI

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1995

153ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Porzio Serravalle.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1810) Delega al Governo per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riordinamento dell'amministrazione scolastica

(1434) CASTELLANI ed altri: Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali

e petizione n. 168, attinente ai suddetti disegni di legge
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nella quale era iniziato l'esame degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n.1810, adottato come testo base.

Il presidente BISCARDI avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.39, gli emendamenti 1.28, 1.74, 1.64, 1.98, 1.11 sono preclusi.

Il senatore PELLITTERI ritira l'emendamento 1.76; quindi, dopo brevi interventi in senso favorevole della RELATRICE, del presidente BISCARDI e del SOTTOSEGRETARIO, l'emendamento 1.77 è accolto.

I senatori PELLITTERI e PRESTI fanno proprio l'emendamento 1.12, sull'interpretazione del quale si apre un breve dibattito, in cui intervengono la RELATRICE (che manifesta la propria perplessità in quanto l'emendamento affronta il tema in nessun modo sinora dibattuto del reclutamento dei docenti per attività curricolari), i senatori BRIENZA, PRESTI, il PRESIDENTE.

Ancora in relazione all'emendamento 1.12, il senatore CASTELLANI sottolinea come la previsione di una delega, oltre che per la gestione del

personale, anche per la riforma delle modalità della sua assunzione, collocando quest'ultima a livello di autonomia scolastica, appaia soluzione del tutto innovativa. Se si facesse tale scelta, occorrerebbe una delega unitariamente concepita, per i due profili della gestione e del reclutamento.

Il senatore FRIGERIO rileva che il punto ora dibattuto riveste un rilievo particolare, implicando tra l'altro una riflessione sui connotati della funzione dirigente dei presidi. L'emendamento riguarda infatti forme di reclutamento per attività, previste dai progetti educativi di istituto, che si collocano in un ambito di cui è responsabile il capo d'istituto, tale comunque da non potere scardinare il complessivo ordinamento del ruolo dei docenti. Semplicemente le scuole potrebbero assumere specifici professori per svolgere specifici progetti. Onde evitare timori di un più ampio mutamento dei meccanismi di reclutamento, si potrebbe ad ogni modo prevedere un limite percentuale all'autonoma assunzione di docenti per attività curriculari da parte degli istituti scolastici.

Il senatore BRIENZA afferma che il riferimento ai progetti educativi ha un rilievo limitato e, qualora si inserisse nella delega la dizione relativa alle attività curriculari, si determinerebbe un vero stravolgimento in tutto il sistema di reclutamento del personale. Assai più opportuno sarebbe piuttosto un approfondimento sulle forme di reclutamento dei docenti per le attività extracurriculari - secondo l'espressione che compare nel testo del disegno di legge - in ordine alle quali il margine di autonomia scolastica non può essere troppo ampio.

La relatrice ALBERICI richiama l'attenzione sull'emendamento 1.36, già approvato dalla Commissione e fortemente innovativo, che pare affrontare adeguatamente il problema della flessibilità, assicurando una maggiore aderenza del progetto d'istituto alle esigenze delle singole scuole, al di là di un calcolo meramente quantitativo sui docenti della dotazione delle scuole stesse. Per quanto riguarda l'emendamento 1.12, il suo parere è contrario, non dovendo ricomprendersi nella materia della delega il reclutamento dei docenti per le attività curriculari.

Il SOTTOSEGRETARIO ritiene inopportuno saldare il discorso sulle attività curriculari con quello sulle attività extracurriculari, posta la loro diversità sotto diversi profili sostanziali.

Il senatore PELLITTERI chiarisce di aver fatto proprio l'emendamento 1.12 esclusivamente per consentirne un esame approfondito. Con la sua astensione, l'emendamento 1.12 è quindi posto ai voti e respinto.

Respinto è altresì l'emendamento 1.202, dopo che la RELATRICE si è detta perplessa ritenendo l'emendamento pleonastico, il SOTTOSEGRETARIO si è dichiarata contraria ed il senatore BERGONZI - in sede di dichiarazione di voto - ha rilevato come l'emendamento non sia superfluo, anzi ponga una precisazione necessaria, senza costituire alcun ostacolo per l'autonomia.

Passandosi agli emendamenti relativi alla lettera f) del comma 4, il senatore BERGONZI trasforma i propri emendamenti 1.70, 1.66, 1.61 e 1.203 in subemendamenti all'emendamento 1.40 della relatrice (interamente sostitutivo di tale lettera) onde evitare una loro possibile preclusione.

Il PRESIDENTE rileva come gli emendamenti da 1.58 a 1.67 incluso possano considerarsi tutti come subemendamenti all'emendamento 1.40.

La RELATRICE dà quindi parere contrario sugli emendamenti 1.58, 1.99, 1.70, 1.57, 1.66, 1.61, 1.203 e 1.67, ritenendoli per lo più pleonastici, anche alla luce (per quanto riguarda gli emendamenti 1.61 e 1.203) del dettato della Costituzione.

Il SOTTOSEGRETARIO esprime parere contrario sugli emendamenti 1.58, 1.57 e 1.67 perchè superflui, nonchè sugli emendamenti 1.70, 1.66, 1.61 e 1.203 e posto il parere negativo della 5^a Commissione. Parere favorevole invece sull'emendamento 1.99.

Il senatore BERGONZI chiede di sospendere i lavori, tenuto conto dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, perchè gli emendamenti in esame, di considerevole rilevanza, possano essere discussi in modo adeguato in altra seduta.

La Commissione respinge detta proposta. Segue un breve dibattito incidentale sull'ordine dei lavori nel quale intervengono la RELATRICE e i senatori ABRAMONTE e BRIENZA, al termine del quale il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,56.

154^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Lombardi e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Porzio Serravalle.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0059^a)

A una richiesta della senatrice BUCCIARELLI, il presidente BISCARDI risponde che, al fine di poter riprendere utilmente la discus-

sione dei disegni di legge sull'autonomia dei musei, è necessario che sia reperita la copertura finanziaria. Il Ministro si sta adoperando a tal fine, anche se si dovrà comunque richiedere il parere della Commissione bilancio sulla eventuale nuova clausola di copertura.

Il Presidente propone quindi che, fermo restando l'ordine del giorno già diramato, la seduta antimeridiana di domani sia dedicata allo svolgimento della relazione sul disegno di legge n. 2136.

La Commissione conviene.

Il senatore BEVILACQUA, dando conto di talune voci diffuse da ultimo in ordine ad una ipotetica ulteriore proroga per un anno del Consiglio universitario nazionale (CUN) attualmente in carica, chiede che il ministro Salvini sia invitato a riferire in argomento con la massima sollecitudine.

Il PRESIDENTE, ricordando di aver già manifestato la propria opposizione ad ogni ulteriore proroga del CUN, assicura che il ministro Salvini sarà invitato a riferire al più presto.

IN SEDE DELIBERANTE

(2060) Deputati MASINI Nadia ed altri: Norme per l'edilizia scolastica, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente BISCARDI dà conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, favorevole a condizione che il testo sia approvato dopo l'approvazione definitiva della legge finanziaria. Anche la 1^a Commissione ha espresso il proprio parere, peraltro non ancora pervenuto. Avendo acquisito preventivamente la valutazione di vari Gruppi, propone che il seguito della discussione sia rinviato alla seduta pomeridiana di domani, restando fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al momento della conclusione della discussione generale.

La Commissione conviene e il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1810) Delega al Governo per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riordinamento dell'amministrazione scolastica

(1434) CASTELLANI ed altri: Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali

e della petizione n. 168, attinente ai suddetti disegni di legge

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che relatore e Governo hanno formulato i rispettivi pareri sull'emendamento 1.40 e sugli altri emendamenti riferiti al comma 4, lettera *f*) dell'articolo 1, trasformati dai proponenti in subemendamenti al ricordato emendamento 1.40 della relatrice, riferito a sua volta al disegno di legge n. 1810, assunto come testo base.

Dopo che il senatore PELLITTERI ha respinto l'accusa di superfluità mossa in tali pareri ai suoi emendamenti 1.58, 1.57 e 1.67, e il PRESIDENTE ha chiesto chiarimenti sull'emendamento 1.99, su cui è stato espresso dal Sottosegretario parere favorevole, l'emendamento 1.58 è ritirato dal proponente e viene approvata una nuova formulazione dell'emendamento 1.99, secondo cui in avvio della lettera *f*) del comma 4, deve leggersi la dizione «i criteri e le modalità».

Passandosi all'emendamento 1.70, il senatore BERGONZI, in sede di dichiarazione di voto, sottolinea come il profilo coinvolto sia determinante ai fini del voto del Gruppo di Rifondazione Comunista, che è contrario ad una autonomia intesa non già come autogoverno della scuola bensì quale fattore di sconvolgimento del sistema educativo. La lettera *f*) in esame rischia di caricare sugli utenti le spese per l'istruzione, togliendo allo Stato una parte dei relativi oneri. Significativi di un orientamento siffatto risultano i tagli sull'istruzione recati dal disegno di legge finanziaria, evidenti nonostante le diverse, rassicuranti dichiarazioni del Ministro. Qualsiasi prospettiva di trasferimento dei costi dell'istruzione e da scongiurare, pena un aumento della dispersione scolastica e un ulteriore peggioramento della qualità del sistema formativo. Di qui la richiesta di soppressione della parte della lettera *f*) relativa alle modalità di acquisizione di entrate da parte delle singole scuole, in ordine alla quale desta perplessità il parere contrario della 5^a Commissione, dal momento che risorse specifiche, a valere sul fondo di riserva, sono previste nel disegno di legge finanziaria.

Con l'astensione dei senatori MERIGLIANO, VEVANTE SCIOLETTI e BEVILACQUA, l'emendamento 1.70 viene respinto. È approvato invece, in una nuova formulazione, l'emendamento 1.57.

In sede di dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.66, il senatore BERGONZI sottolinea come tale emendamento non escluda i contributi esterni, ma solo le tasse autonomamente e discrezionalmente imponibili dalle scuole.

Intervengono i senatori BISCARDI, BEVILACQUA (che domanda se nello spirito dell'autonomia ogni singola scuola possa imporre tasse a proprio piacimento), BERGONZI, BRIENZA (che propone di specificare che la lettera *f*) fa riferimento all'attuale sistema di tassazione), CASTELLANI (che rileva come la lettera *f*) rechi, per quanto riguarda le tasse, un mero rinvio alla disciplina vigente, certamente non instaurando un federalismo fiscale contrassegnato dall'autonomia impositiva delle scuole), la RELATRICE (che sottolinea come la disposizione in esame non consenta affatto alle scuole di imporre autonomamente tasse, secondo una facoltà che non è stata riconosciuta nemmeno alle università, che pure hanno autonomia costituzionalmente garantita),

MASULLO (che nel richiamare la logica della lettera *f*), evidenzia come rimangano ferme le fonti normative della materia), il SOTTOSEGRETARIO (che richiama le disposizioni del testo unico relative alle tasse scolastiche, il cui ammontare è fissato dal Consiglio dei ministri, concernendo pertanto la lettera *f* solo la destinazione delle tasse scolastiche, non già le relative discrezionali deliberazioni), BUCCIARELLI (che motiva l'invito al collega Bergonzi a ritirare l'emendamento 1.70), il PRESIDENTE (che incidentalmente ricorda come il riferimento a criteri e modalità, recato dall'emendamento da ultimo approvato, sia opportuno, potendo l'erogazione alle unità scolastiche riguardare anche contributi perequativi), BERGONZI (che ritiene di poter ritirare l'emendamento solo a condizione che si elimini ogni ambiguità sulla possibilità di tasse autonomamente imposte dalle scuole).

Con l'astensione della senatrice VEVANTE SCIOLETTI, l'emendamento 1.66 risulta respinto. Anche l'emendamento 1.61 non è approvato.

Il senatore BERGONZI modifica l'emendamento 1.203 sopprimendo le parole «ad esclusione della scuola dell'obbligo». Mantiene invece il riferimento al primo biennio della scuola secondaria superiore, l'estensione al quale del carattere gratuito, costituzionalmente sancito per l'istruzione inferiore, costituirebbe un primo, netto segnale di volere effettivamente intraprendere la riforma della scuola secondaria superiore.

L'emendamento 1.203 è respinto, così come è respinto l'emendamento 1.67, dopo che, in ordine a quest'ultimo, il senatore PELLITTERI ha rigettato il giudizio di superfluità. Concluso l'esame dei subemendamenti, senza discussione la Commissione approva l'emendamento 1.40 (interamente sostitutivo della lettera *f*) del comma 4) come modificato.

Passandosi al subemendamento 1.41/1, il RELATORE, nel ricordare il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sottolinea la delicatezza del tema della dirigenza scolastica, su cui vi era stato da parte del Governo un preciso impegno di affrontare la questione in sede di discussione sull'autonomia. È pertanto opportuno che il Governo si pronunci in materia.

Il SOTTOSEGRETARIO si dice favorevole alla sostanza dell'emendamento, ancorchè esso abbia ricevuto parere contrario della 5ª Commissione. Posto che maggiori chiarimenti saranno formulati dal Ministro, il cui arrivo in Commissione è imminente, annuncia che il Governo sta lavorando a un emendamento che preveda l'attribuzione della qualifica dirigenziale in relazione ai maggiori compiti dettati dall'autonomia scolastica, insieme disciplinando il reclutamento a regime dei dirigenti scolastici e prevedendo, per la fase transitoria, i debiti filtri per l'accertamento dei requisiti richiesti, contestualmente a un riassetto delle aree di contrattazione in cui si articola il personale della scuola. Alla luce della riconsiderazione organica e complessiva della materia che il Governo sta intraprendendo, appare quindi opportuno l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti alla lettera *g*) del comma 4.

Sulla proposta di accantonamento il senatore PELLITTERI esprime il proprio dissenso, rilevando come, rispetto ad una lacuna del disegno di legge, il Governo non abbia sinora mostrato interesse o sensibilità, e solo in modo del tutto repentino e tardivo esso manifesti la volontà di affrontare il problema della dirigenza scolastica.

Il senatore PRESTI condivide nel merito l'intervento del senatore Pellitteri, rilevando tuttavia che l'accantonamento appare funzionale ad un più chiaro andamento dei lavori, anche in attesa di conoscere l'emendamento governativo, da vagliare attentamente in ogni suo profilo, tenuto conto che il misconoscimento della funzione dirigenziale dei presidi non è ulteriormente sostenibile.

Dopo che la RELATRICE ha sollecitato che le proposte governative in materia siano comunicate alla Commissione entro la fine della seduta, eventualmente da parte del Sottosegretario qualora il Ministro non arrivasse, la proposta di accantonamento è accolta. Sono quindi accantonati gli emendamenti 1.41, 1.13, 1.204 e 1.91.

La RELATRICE chiede chiarimenti al proponente in ordine all'emendamento 1.59, il cui riferimento al decreto legislativo n. 29 del 1993 appare improprio. Sarebbe preferibile limitare la formulazione dell'emendamento alla valorizzazione della professionalità dei docenti e della loro responsabilità in ordine ai risultati.

Dopo che il senatore PELLITTERI ha dichiarato di accogliere tale proposta, e il SOTTOSEGRETARIO ha espresso parere favorevole, l'emendamento 1.59, nella nuova formulazione (che assorbe l'emendamento 1.14), è approvato.

Passandosi all'emendamento 1.65, il RELATORE esprime parere contrario, trattandosi di materia da affrontare in altra sede. Contrario si dice anche il MINISTRO, sottolineando l'esigenza di definire in modo netto le responsabilità in relazione al progetto educativo, che altrimenti diverrebbe ingestibile.

Il senatore CASTELLANI - con il quale concorda il senatore FRIGERIO - manifesta apprezzamento per l'emendamento in esame, apparendo tuttavia opportuno specificare come la partecipazione dei genitori debba avvenire nella fase della verifica del progetto educativo di istituto, non già in quella della sua elaborazione.

Il senatore PELLITTERI attribuisce all'emendamento 1.65 grande importanza, che deriva da una lunga militanza nel mondo della scuola, alla luce anche di una esclusione di fatto dei genitori dal progetto educativo, con una vanificazione della loro partecipazione alla vita scolastica. La funzione dei genitori è importante, oltre che per la scelta educativa, anche ai fini dell'elaborazione del progetto di istituto, che è cosa diversa dall'elaborazione della programmazione didattica, di competenza della professionalità docente.

Il senatore PRESTI concorda con lo spirito dell'emendamento, suggerendo tuttavia che i genitori partecipino non già all'elaborazione del progetto, di competenza esclusiva del collegio dei docenti, ma alla proposta del progetto stesso.

Dopo che il ministro LOMBARDI ha manifestato il proprio assenso alla proposta del senatore Presti, la RELATRICE ricorda come l'esame del suo emendamento 1.49, relativo al comitato dei genitori, costituisca la sede più congeniale per deliberare sull'emendamento 1.65, proponendo pertanto l'accantonamento di quest'ultimo. Concorde il senatore SCAGLIOSO, che ricorda la complessità del processo di formazione del progetto educativo di istituto.

La proposta della RELATRICE di accantonare la deliberazione sull'emendamento 1.65 è quindi posta ai voti e approvata.

In ordine all'emendamento 1.89, la RELATRICE esprime piena condivisione dello spirito dell'emendamento, che tra l'altro riproduce una proposta già da lei formulata tempo addietro, esprimendo tuttavia parere contrario perchè i profili connessi di copertura finanziaria e stato giuridico debbono essere affrontati in una sede più adeguata. La relatrice raccomanda invece la soppressione delle lettere *i*, *l*) ed *m*), (emendamento 1.42), in quanto la materia ivi trattata è già presente nel disegno di legge di differimento dei termini (atto Senato n. 2136), approvato dalla Camera dei deputati.

Il MINISTRO esprime parere contrario sull'emendamento 1.89, per estraneità ed onerosità della materia, e favorevole sull'emendamento 1.42.

Dopo un chiarimento del senatore BRIENZA, il senatore PRESTI manifesta il desiderio che il Governo esprima, in riferimento all'anno sabbatico previsto dall'emendamento 1.89, i propri orientamenti, anche per dare concretezza alla prospettiva, di cui molto si parla, di riqualificazione dei docenti.

Il MINISTRO afferma che, stante l'approvazione del fondo speciale in tabella A della legge finanziaria, peraltro in prima lettura ridotto dal Senato, il Governo presenterà un apposito disegno di legge relativo alla formazione dei docenti, costituendo così la sede più opportuna per un approfondimento della materia. Ribadisce la piena assicurazione degli impegni assunti dal Governo, che potranno tradursi in concrete proposte in tempi rapidi.

Il senatore PRESTI si dice soddisfatto delle dichiarazioni del Ministro, sulla base delle quali ritira l'emendamento 1.89.

È quindi approvato l'emendamento 1.42, restando conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.92, 1.17e 1.18.

Successivamente il senatore PELLITTERI ritira l'emendamento 1.54.

L'emendamento 1.43, previo parere favorevole del SOTTOSEGRETARIO, è posto ai voti ed approvato, con conseguente preclusione dell'emendamento 1.19.

Su richiesta del senatore PELLITTERI, riprende l'esame dell'emendamento 1.65, d'anzì accantonato.

Sulla collocazione più opportuna per tale emendamento si svolge un dibattito, nel quale intervengono il MINISTRO (che ipotizza l'inserimento dopo la lettera c) del comma 6), la RELATRICE (che propone nuovamente di esaminarlo congiuntamente al proprio emendamento 1.49, relativo alla costituzione di un comitato dei genitori in ogni scuola), il PRESIDENTE, nonché i senatori BRIENZA e PELLITTERI.

Il PRESIDENTE propone a sua volta una diversa collocazione per l'emendamento 1.65 (nell'alea del comma 6) sulla quale intervengono i senatori SCAGLIOSO e BUCCIARELLI (la quale segnala l'esigenza di una più attenta riflessione su un tema di grande complessità).

La senatrice ABRAMONTE ricorda che nella Commissione era emerso l'orientamento a costituire organismi autonomi degli studenti e dei genitori, alla luce dell'esperienza tutt'altro che positiva degli organi collegiali. Lo stesso Ministro, del resto, ha segnalato la scarsissima affluenza alle elezioni per il loro rinnovo.

Il senatore PRESTI esprime viva perplessità sull'ipotesi di costituire un comitato dei genitori con il compito di concorrere, con poteri di proposta, alla formazione del progetto di istituto. Tale comitato rappresenterebbe un corpo estraneo rispetto agli altri organi collegiali, ove sono già presenti i genitori e che concorrono - cita il caso dei consigli di classe - alla formazione del progetto di istituto.

Il senatore FRIGERIO, premesso che la formulazione delle proposte in materia di progetto di istituto è già riconosciuta ai consigli di classe e invitando ad evitare forme non condivisibili di cogestione nella vita scolastica, rileva che l'aspetto innovativo da valorizzare è rappresentato dalla valutazione espressa dai genitori sul progetto di istituto: tale importante funzione potrebbe essere opportunamente assegnata all'ipotizzato comitato dei genitori.

Dopo che il senatore BRIENZA ha prospettato una formulazione alternativa per l'emendamento 1.65, il MINISTRO segnala problematicamente l'inopportunità di una doppia presenza dei genitori nella scuola, dal momento che essi sono presenti negli organi collegiali, che ai sensi delle norme vigenti si pronunziano sul progetto di istituto.

Dopo brevi interventi della RELATRICE e dei senatori FRIGERIO, PELLITTERI e BRIENZA, il senatore BERGONZI si dichiara profondamente contrario alla costituzione di un comitato dei genitori entro la scuola, concordando - almeno su questo - con il Ministro. Le varie componenti della vita scolastica non devono infatti essere tenute separate, pena il rischio dell'insorgenza di gravi conflitti.

La RELATRICE fa presente la generale preoccupazione circa forme di cogestione nella vita scolastica, indi su richiesta del PRESIDENTE (che prospetta una stesura lievemente modificata dell'emendamento

1.65, da collocare quale lettera aggiuntiva dopo la lettera c) del comma 6) dichiara di rimettersi alla Commissione.

Dopo ulteriori interventi del senatore BRIENZA, del SOTTOSEGRETARIO (che segnala la lacunosità dell'emendamento) e del senatore FRIGERIO, il senatore PELLITTERI modifica limitatamente il proprio emendamento 1.65 che, posto ai voti in tale formulazione, previe dichiarazioni di astensione della RELATRICE e di voto contrario del senatore BERGONZI, risulta approvato.

Su richiesta del senatore BRIENZA, il PRESIDENTE dà la parola al Ministro affinché esprima l'orientamento del Governo sugli emendamenti - precedentemente accantonati - riferiti al comma 4, lettera g), e concernenti il conferimento della dirigenza ai presidi e ai direttori didattici.

Il MINISTRO, dichiarando di riconoscersi nell'emendamento del relatore, afferma che, a suo avviso, la funzione dirigente deve essere attribuita ai presidi e ai direttori didattici, ma non automaticamente, bensì in conformità ad alcuni importanti criteri: in primo luogo una valutazione individuale degli interessati, anche perchè gli attuali presidi e direttori didattici sono stati reclutati secondo criteri e per finalità diversi rispetto a quelli della futura dirigenza in una scuola autonoma. Inoltre si dovrà tener conto delle funzioni svolte, perchè è ben diverso dirigere una scuola di grandi dimensioni, rispetto ad una minuscola. Egli potrà quindi concordare rispetto a formulazioni del testo che muovano nella direzione indicata, ma non su ipotesi di riconoscimenti automatici, pur consapevole delle fortissime attese e pressioni esistenti in materia.

Il presidente BISCARDI chiede quindi se il Governo intenda presentare un emendamento nel senso testè prospettato, eventualmente alla fine dell'iter del testo in esame, ovvero si riservi presentare un apposito disegno di legge.

Il MINISTRO risponde che, se l'auspicio della Commissione è nel senso di chiedere al Governo la presentazione di un emendamento da inserire nel disegno di legge sull'autonomia, tale strada può essere battuta.

Dopo che la RELATRICE ha dichiarato molto utile potere avere quanto prima la proposta del Governo per poter concludere rapidamente anche l'esame del disegno di legge, il PRESIDENTE prende atto dell'impegno assunto dal Governo a presentare un emendamento prima della conclusione dei lavori.

Il senatore PRESTI, in vista dell'iniziativa annunciata dal Governo, invita il Ministro a non tener conto solo dei parametri numerici e quantitativi, ma a privilegiare gli aspetti educativi e formativi che ineriscono al ruolo di chi dirige una scuola.

Il senatore BERGONZI, rilevando che il problema di fondo non è quello della qualifica da attribuire ai presidi, ma è quello di avere pre-

sidi con capacità e competenze adeguate alle nuove esigenze poste dall'autonomia, invita il Governo a studiare i meccanismi capaci di assicurare il conseguimento di quei livelli qualitativi.

Il senatore BRIENZA, rilevando l'effetto dirompente che potrà avere la questione per gli assetti esistenti nella scuola, segnala l'esigenza di una attenta riflessione.

Il senatore PELLITTERI sottolinea che la Commissione deve alterare l'ordinato andamento dei propri lavori perchè il Governo, dopo aver omesso di affrontare il problema della dirigenza nel disegno di legge, non ha ritenuto di formulare alcun emendamento anche dopo la presentazione di quelli di origine parlamentare, avvenuta mesi or sono, e ora è causa di un nuovo ritardo.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato la disponibilità della relatrice a farsi carico della questione, presentando eventualmente un proprio testo, il MINISTRO afferma che la posizione del Governo è quella risultante dal testo originario del disegno di legge n. 1810: se alcuni senatori hanno ritenuto di presentare emendamenti sulla dirigenza - così come altri parlamentari hanno tentato di fare in una sede impropria come il disegno di legge collegato alla manovra finanziaria - ciò non impegna affatto il Governo a presentare alcuna proposta. Confermando che il Governo intende procedere al conferimento della dirigenza nella sede più opportuna - che non è necessariamente il testo in esame - respinge l'accusa di aver fatto perdere tempo alla Commissione.

La RELATRICE ricorda che sull'emendamento 1.41/1 del senatore Pellitteri, volto a introdurre la dirigenza, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario per mancanza della copertura finanziaria e che lei, ciò nonostante, ha invitato la Commissione a cercare una soluzione praticabile da inserire nel disegno di legge in esame. Ciò non significa affatto perdere tempo.

Dopo ulteriori interventi del senatore PRESTI, il quale segnala la grande rilevanza del problema, ormai dibattuto da molti anni, e del senatore BRIENZA, che richiama i gravi problemi di copertura finanziaria posti dal riconoscimento della dirigenza, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 17,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1810**Art. 1.**

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) le modalità per la definizione degli organici delle singole unità scolastiche o delle aggregazioni di scuole anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole e per far fronte, oltre che alle attività curriculari, anche alle attività integrative, di consulenza psico-pedagogica e di orientamento sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;».

1.28

CASTELLANI

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «la definizione» inserire le seguenti: «e la gestione».

1.74

PELLITTERI

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «degli organici» inserire le seguenti: «del personale docente e non docente».

1.64

PELLITTERI

Al comma 4, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi».

1.98

SCAGLIOSO

Al comma 4, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «. I criteri dovranno favorire e disciplinare il part-time richiesto per ragioni di famiglia. Nel caso di docenti che esercitano attività professionale anche in campo affine alla disciplina insegnata, il part-time è obbligatorio».

1.11

MERIGLIANO

Al comma 4, lettera e), dopo le parole: «i criteri» inserire le seguenti: «la razionalizzazione della».

1.76

PELLITTERI

Al comma 4, lettera e), dopo le parole: «dell'autonomia finanziaria» inserire le seguenti: «ed organizzativa».

1.77

PELLITTERI

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «, nonchè le forme di reclutamento dei docenti per attività extracurricolari» con le seguenti: «, nonchè i criteri di determinazione e le forme di reclutamento dei docenti per attività curricolari ed extracurricolari».

1.12

MERIGLIANO

Al comma 4, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «tali criteri e modalità devono essere oggetto di specifica trattativa e accordo decentrato sindacale».

1.202

BERGONZI

Al comma 4, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) le modalità di erogazione alle unità scolastiche e alle aggregazioni di scuole del contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico e del contributo perequativo, nonchè le modalità di acquisizione di entrate derivanti da tasse, da contributi e da altri proventi. Ciò avverrà perseguendo l'obiettivo della piena realizzazione del diritto allo studio;».

1.40

IL RELATORE

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: «le modalità» con le seguenti: «i criteri di determinazione delle modalità».

1.58

PELLITTERI

Al comma 4, lettera f), dopo le parole: «le modalità» inserire le seguenti: «e i criteri».

1.99

SCAGLIOSO

Al comma 4, lettera f), sopprimere le parole da: «nonchè le modalità» fino a: «e da altri proventi».

1.70

BERGONZI

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: «, nonché le modalità» con le seguenti: «, la determinazione dei criteri delle modalità».

1.57

PELLITTERI

In subordine all'emendamento 1.70, al comma 4, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «da tasse».

1.66

BERGONZI

Al comma 4, lettera f), dopo le parole: «da tasse» inserire le seguenti: «, ad esclusione della scuola dell'obbligo, che deve essere completamente gratuita anche in riferimento ai libri di testo».

1.61

BERGONZI

In subordine all'emendamento 1.61, al comma 4, lettera f), dopo le parole: «da tasse» aggiungere le altre: «ad esclusione della scuola dell'obbligo e del primo biennio della scuola secondaria superiore».

1.203

BERGONZI

Al comma 4, lettera f), dopo le parole: «da contributi» inserire le seguenti: «, da convenzioni».

1.67

PELLITTERI

All'emendamento 1.41, dopo le parole: «di aggregazioni di scuole» inserire le seguenti: «della qualifica di dirigenti e».

1.41/1

PELLITTERI

Al comma 4, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) le modalità e i criteri per l'attribuzione ai capi di istituto, o di aggregazioni di scuole, di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di gestione delle risorse finanziarie e materiali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Nell'esercizio di tali compiti, i capi di istituto o di aggregazione saranno coadiuvati da personale in servizio nelle scuole che sia fornito di competenze specifiche;».

1.41

IL RELATORE

Al comma 4, lettera g), dopo le parole: «valorizzazione delle risorse umane e professionali», inserire le seguenti: «di tutto il personale funzionalmente presente nella singola unità scolastica o nel consorzio di scuole»; inoltre, dopo le parole: «decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29», inserire le seguenti: «, in relazione alle funzioni ed ai compiti attribuiti agli organi di gestione».

1.13

MERIGLIANO

Al comma 4, lettera g), ultimo periodo, sostituire le parole da: «personale in servizio» fino alla fine della lettera con le altre: «docenti eletti dal collegio e per definite funzioni e progetti dal collegio dei docenti esplicitamente indicati».

1.204

BERGONZI

Al comma 4, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) le modalità ed i criteri per l'attribuzione della qualifica di dirigente ai presidi e ai direttori didattici;».

1.91

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 4, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) la valorizzazione della professionalità del ruolo e delle responsabilità dei docenti in ordine ai risultati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

1.59

PELLITTERI

Al comma 4, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «con le connesse responsabilità in ordine ai risultati secondo quanto contemplato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

1.14

MERIGLIANO

Al comma 4, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) il riconoscimento della funzione educativa dei genitori, mediante la loro partecipazione responsabile alla elaborazione e alla verifica del progetto educativo di istituto;».

1.65

PELLITTERI

Al comma 4, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) l'attuazione dell'anno sabbatico e le modalità della sua graduale realizzazione presso le facoltà universitarie che rilascino diplomi di laurea in scienze dell'educazione, per un reale aggiornamento ed una effettiva riqualificazione dei docenti;».

1.89 PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 4, sopprimere le lettere i), l) ed m).

1.42 IL RELATORE

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

1.15 MERIGLIANO

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «e degli insegnanti tecnico-pratici dipendenti dagli enti locali, in servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche statali;» con le seguenti: «e degli insegnanti elementari e tecnico-pratici dipendenti dagli enti locali, in servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche statali».

1.16 BRIENZA, SCAGLIONE

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «nelle istituzioni scolastiche statali» inserire le seguenti: «nonchè degli insegnanti elementari assunti dai comuni per le attività di doposcuola ed integrative ancorchè, per sopraggiunti motivi, in atto non utilizzati».

1.92 PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 4, sopprimere la lettera l).

1.17 MERIGLIANO

Al comma 4, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) i trasferimenti statali nei confronti degli enti locali, nonchè i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro della pubblica istruzione.».

1.18 MERIGLIANO

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «, con sostituzione del sistema dei revisori dei conti».

1.54

PELLITTERI

Al comma 6, sostituire l'alea con il seguente:

«6. Il decreto legislativo per la riforma degli organi collegiali, sulla base del principio della distinzione fra le funzioni di partecipazione, gestione e controllo, determina:».

1.43

IL RELATORE

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: «il riassetto degli organi collegiali» con le seguenti: «la riforma degli organi gestionali e partecipativi».

1.19

MERIGLIANO

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1995

161ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BOSCO

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE REFERENTE

(2309) Disposizioni in materia di diffusione radiotelevisiva, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

Stante l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, si conviene sulla opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10.

162ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BOSCO

Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Gambino.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C08ª, 0045ª)

Il presidente BOSCO dà conto del calendario dei lavori della Commissione testè approvato dall'Ufficio di Presidenza della stessa per il pe-

riodo dal 14 al 21 dicembre. Esso prevede per giovedì 14 due sedute, alle ore 9 e alle ore 15, dedicate al disegno di legge n. 1130-B sul consiglio di amministrazione della RAI, con termine per la presentazione degli emendamenti a tale provvedimento fissato per le ore 13 di venerdì 15 dicembre. Nella giornata di martedì 19 avranno luogo altre due sedute dedicate al disegno di legge n. 1130-B (alle ore 9 e alle ore 15), mentre mercoledì 20 dicembre, alle ore 9, la Commissione esaminerà il disegno di legge n. 2346 di conversione del decreto-legge in materia di autotrasporto. Alle ore 15 dello stesso giorno, avrà svolgimento una interrogazione del senatore Terracini e quindi l'esame delle proposte di nomina dei presidenti delle Autorità portuali di Genova e Brindisi e dei presidenti dei consorzi irrigui dell'Oglio e dell'Adda e quindi il seguito della discussione generale del disegno di legge n. 2309, relativo all'emittenza locale. Giovedì 21 dicembre, alle ore 9,30, si terrà un Ufficio di Presidenza, mentre alle ore 15 la Commissione proseguirà l'esame del disegno di legge n. 2309.

Interviene il ministro GAMBINO, il quale, considerata l'imminente scadenza del decreto-legge sulle *pay-tv* (atto Senato 2227) prospetta alla Commissione l'opportunità di acquisire da essa un orientamento utile al fine della reiterazione del decreto, soprattutto per quanto concerne la questione dell'apertura anche alla RAI del mercato delle *pay-tv*.

Il senatore ALO' giudica negativamente la richiesta del ministro Gambino, considerato che il Governo ha più volte disatteso, in sede di reiterazione di decreti-legge, le indicazioni fornite dalla Commissione anche attraverso l'approvazione di emendamenti.

Il senatore DE CORATO giudica importante e condivisibile la richiesta del Ministro e ritiene che la maggioranza, ove non fosse disponibile a modificare il calendario della Commissione per poterla accogliere, si assumerebbe la grave responsabilità di dimenticare un problema così delicato come quello delle *pay-tv* in nome dell'assoluta necessità di procedere ad una nuova lottizzazione del consiglio di amministrazione della RAI.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16, viene ripresa alle ore 16,15).

Il senatore STANZANI GHEDINI ritiene che il calendario debba essere modificato, se si vuole accogliere l'istanza del Ministro.

Il senatore FALQUI fa presente che il disegno di legge n. 2227 è all'ordine del giorno della presente seduta ed è pertanto in tale sede che la richiesta del Ministro può essere accolta, senza modificare il calendario.

Il senatore DE CORATO propone la seguente modifica del calendario: inserire all'ordine del giorno delle sedute di domani alle ore 9 e alle ore 15 la trattazione del disegno di legge n. 2227 in luogo del disegno di legge n. 1130-B. Si associa il senatore GEI.

Il senatore FALOMI, nell'apprezzare la sensibilità del Governo nel momento in cui sollecita orientamenti della Commissione, pur con un

comportamento irrituale sul piano istituzionale, propone di modificare il calendario nel senso di inserire l'esame del disegno di legge n. 2227 nelle sedute di mercoledì 20 e giovedì 21.

Il senatore BACCARINI aderisce alla proposta del senatore Falomi, aggiungendo peraltro che la questione posta dal Ministro potrebbe essere affrontata anche nel corso della presente seduta, visto che il provvedimento sulle *pay-tv* è oggi all'ordine del giorno.

Il ministro GAMBINO precisa che non era sua intenzione avanzare proposte alla Commissione tali da determinare incidenti sul calendario dei lavori. Peraltro, fa presente che il Governo ha emanato un decreto-legge che esclude la RAI dal novero delle emittenti autorizzabili a trasmettere in codice. In sede di esame di tale decreto, però, si è accorto che in questa Commissione si andava facendo strada con sempre maggiore consenso un orientamento diverso, tradottosi poi nella presentazione di numerosi emendamenti. Ne consegue che egli sente perciò il dovere di avvisare la Commissione che, in sede di reiterazione, il Governo non potrà modificare il decreto sul punto specifico se non vi saranno pronunce formali di diverso orientamento da parte del Parlamento.

Il senatore STANZANI GHEDINI suggerisce a sua volta una modifica del calendario nel senso di spostare il termine della presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1130-B a lunedì 18 dicembre, alle ore 11.

Poste separatamente ai voti, sono quindi respinte dalla Commissione tutte le proposte di modifica al calendario avanzate dai senatori De Corato, Falomi e Stanzani Ghedini. Il Presidente avverte pertanto che il calendario approvato dall'Ufficio di Presidenza deve intendersi definitivo.

Il senatore SCIVOLETTO osserva che coloro i quali hanno contribuito a respingere la proposta del senatore Falomi hanno con ciò dimostrato di non voler in realtà esaminare il disegno di legge n. 2227.

(La seduta, sospesa alle ore 17,10, viene ripresa alle ore 17,20)

Il senatore DE CORATO fa presente che la sua proposta di modifica del calendario dei lavori era tutt'altro che volta a non esaminare il disegno di legge n. 2227. È piuttosto l'atteggiamento della maggioranza che ne ha di fatto impedito il proseguimento dell'*iter*.

Interviene quindi il senatore BACCARINI che sottolinea come il risultato al quale si è arrivati è invece proprio quello di non continuare nell'esame del disegno di legge n. 2227 visto che la seduta odierna dedicata a questo argomento è stata lungamente impegnata ad altro fine. Ritiene inoltre necessario intervenire sull'ultima dichiarazione del Ministro che appare assolutamente poco chiara e, ricordando come anche nel passato si siano creati equivoci proprio con la richiesta da parte di quest'ultimo di pareri preventivi all'emanazione di decreti-legge, oggi ci si trovi di fronte ad altra analoga vicenda. Ricorda quindi che la sua

parte politica ha prioritariamente posto il problema di una correttezza delle regole di mercato proprio in relazione a questo provvedimento. Poichè su questo punto non pare vi sia chiarezza, ritiene pertanto opportuno conoscere quale sia la copertura delle frequenze da parte delle emittenti nazionali ed intermedie da un lato e di quelle locali dall'altro. Sembra infatti che il 90 per cento della copertura dei punti di frequenza sia ascrivibile appunto alle emittenti nazionali e intermedie. Le dichiarazioni del Ministro appena effettuate rendono tutto il quadro ancor più complesso. D'altra parte la Commissione, nella sua grande maggioranza, si è espressa (attraverso la presentazione di appositi emendamenti) nel senso di un ingresso della RAI, in quanto impresa, in questo mercato ferma restando la rinegoziazione del canone di abbonamento, con ciò facendo cadere il presupposto su cui si basa la contrarietà del Ministro all'ingresso della RAI. Ritiene inoltre necessario rilevare che la posizione di neutralità dapprima espressa dal Ministro viene del tutto meno. Ciò rende inevitabile una maggiore chiarezza sulla situazione effettiva del mercato e sulle eventuali anomalie esistenti e un chiarimento di fondo sulla copertura delle frequenze in quanto se il duopolio esiste davvero esso deve essere spezzato e non pare che il comportamento del Governo vada in questo senso. Infine, se il Ministro chiede un orientamento della Commissione, per parte sua questo orientamento è presto dato: la RAI deve entrare nel mercato delle trasmissioni criptate ferma restando la necessità di una rinegoziazione del canone di abbonamento. La questione è evidentemente di carattere generale e pertanto politica e su questo punto deve esserci un'assunzione di responsabilità che non comporti equivoci da parte di alcuno degli attori politici, compreso il Governo.

Il senatore STANZANI GHEDINI interviene invece per esprimere il proprio assenso sull'ultima dichiarazione del Ministro per quanto riguarda l'esclusione della RAI-TV dal mercato delle trasmissioni criptate auspicando una reiterazione senza modifiche del decreto-legge n. 443 del 1995.

Interviene infine il senatore FALOMI che, prendendo atto della non approvazione della sua proposta di modifica del calendario, fa presente che la seduta di oggi avrebbe potuto essere utilizzata proprio per continuare l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2227. Quanto all'indirizzo politico richiesto dal Ministro, ritiene inoltre che egli possa compiutamente dedurlo proprio da un esame degli emendamenti e dei subemendamenti presentati al disegno di legge i quali mostrano un ampio consenso, pur con differenziazioni tra le varie proposte emendative, ad un ingresso della RAI nel mercato delle trasmissioni criptate.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per domani alle ore 9 e alle ore 15, per l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1130-B riguardante norme sulla nomina e sulla revoca del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA.

La seduta termina alle ore 17,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 13 DICEMBRE 1995

133ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2297) Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura, di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 novembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 28 novembre era iniziata la discussione generale.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Ha quindi la parola per la replica il sottosegretario PRESTAMBURGO, il quale precisa che la modifica alla legge n. 185 del 1992, introdotta con l'articolo 2 del decreto-legge in esame, e attinente alla non obbligatorietà della assicurazione ai fini del godimento delle provvidenze a carico del Fondo di solidarietà nazionale, è stata adottata in considerazione delle caratteristiche e della diffusione sul territorio delle calamità atmosferiche e della circostanza che i contratti di assicurazione per calamità diverse dalla grandine non hanno, fino ad ora, avuto notevole impiego. Fa, inoltre, rilevare che, in base alla formulazione che l'articolo 2 del decreto ripropone relativamente al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 185, il vincolo sulla obbligatorietà della assicurazione è stato «tolto» per un orizzonte temporalmente limitato, e ciò, conclude il rappresentante del Governo, sulla base della considerazione che sia comunque opportuno che gli imprenditori stipulino i contratti di assicurazione.

Ha quindi la parola il relatore SCRIVANI, il quale osserva che le perplessità manifestate nel corso della sua relazione attenevano non tanto al periodo nel quale gli agricoltori (che non abbiano stipulato i contratti di assicurazione) possano godere delle provvidenze dell'articolo 3 della legge n. 185, quanto al rilievo sulla discriminazione, che così verrebbe perpetrata nei confronti di quegli agricoltori, che hanno comunque già stipulato contratti contro le avversità atmosferiche, sostenendo così alti costi di assicurazione.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà quindi alla votazione dell'ordine del giorno 0/2297/1/9, già illustrato dal senatore Cusimano nella seduta del 28 novembre.

Dopo che il senatore CUSIMANO ha precisato che quanto previsto dal provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica del 1996 (in ordine all'accorpamento in un unico capitolo del bilancio del Ministero delle risorse agricole delle somme destinate per i contributi ad enti ed associazioni) potrà agevolare la pratica attuazione dell'ordine del giorno da lui presentato, l'ordine del giorno 0/2297/1/9, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, posto ai voti, risulta accolto.

Su proposta del relatore, la Commissione conviene, quindi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di martedì 19 dicembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1995

252ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente
CARPI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10ª, 0052ª)

Il presidente CARPI ricorda le audizioni, svolte dalla Commissione in sede informale, in ordine ai disegni di legge nn. 398 e 872 sull'attività delle discoteche: al riguardo propone la redazione di un testo unificato per tali disegni di legge in sede ristretta entro martedì 19 dicembre, la presentazione di eventuali emendamenti nel giorno successivo e la sua approvazione entro giovedì 21 dicembre. Si sofferma quindi su alcune soluzioni, prospettate nel corso delle predette audizioni, relative all'orario di chiusura, alla somministrazione di bevande alcoliche, alla introduzione di un orario transitorio, funzionale all'attenuazione degli effetti dannosi provocati dall'alcool e dalle emissioni sonore e luminose.

Sulla questione si apre un dibattito nel corso del quale intervengono i senatori LOMBARDI CERRI, TURINI, LARIZZA, PONTONE, CAPONE, CANGELOSI, LORUSSO e il presidente CARPI. Successivamente la Commissione accoglie la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore PONTONE, quindi, in riferimento alle trattative in corso per la cessione del gruppo Breda, sollecita le audizioni del commissario liquidatore dell'EFIM e dei rappresentanti del Ministero del tesoro e della Finmeccanica.

Conviene unanime la Commissione.

Il presidente CARPI, infine, richiama la necessità di proseguire nel corso della prossima settimana il lavoro per la riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).

La seduta termina alle ore 9,55.

253^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
TURINI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Zanetti, accompagnato dal dottor Gianfrancesco Vecchio, dirigente del medesimo Ministero.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(101) SALVATO ed altri. Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 luglio.

Il relatore PREVOSTO presenta il nuovo testo elaborato in sede ristretta e propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per lunedì 18 dicembre.

Conviene unanime la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla trasparenza delle tariffe elettriche: seguito dell'audizione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(Seguito dell'indagine e rinvio)

(R048 000, C10^a, 0007^a)

Si riprende l'audizione del sottosegretario Zanetti, sospesa nella seduta del 15 novembre.

Il senatore LOMBARDI CERRI ringrazia innanzitutto il sottosegretario Zanetti per la documentazione fornita alla Commissione: al riguardo, peraltro, osserva che le regole in materia tariffaria non risultano nè chiare nè univocamente interpretabili. Chiede infine se siano allo studio nuovi strumenti per la semplificazione della materia.

Il senatore MICELE rileva innanzitutto come la relazione adottata dalla commissione consultiva, istituita con decreto del Ministro dell'industria in data 11 aprile 1995, faccia trasparire una tesi preconcepita. Ciò è ancor più sorprendente se si considera il giudizio di illegittimità da

più parti espresso in ordine ai provvedimenti CIPE e CIP precedenti l'approvazione della legge n. 9 del 1991: al riguardo ricorda le posizioni - univocamente contrarie sul punto - assunte dall'Avvocatura dello Stato, dall'ufficio legislativo del Ministero e dalla segreteria del comitato interministeriale prezzi (CIP). In particolare egli stigmatizza le modalità con le quali la Commissione ha preteso di giustificare il riconoscimento di oneri, superiori a 10.000 miliardi di lire, senza peraltro dichiarare alcun obiettivo parametro di riferimento. Stupisce, infine, che la relazione conclusiva della commissione inopinatamente faccia assumere alla disposizione contenuta all'articolo 33 della legge n. 9 del 1991 un significato opposto a quello voluto dal legislatore.

Il presidente TURINI ringrazia il sottosegretario Zanetti per il contributo da lui reso, anche se condivide il giudizio negativo sulle eccessive forzature, denunciate dal senatore Micele, in ordine alla discutibile relazione consegnata dalla commissione consultiva istituita dal Ministro dell'industria. Restano dubbi e perplessità sulla trasparenza e la composizione delle tariffe elettriche, peraltro puntualmente registrati anche dalla Corte dei conti. Esprime infine gravi riserve su talune modalità di certificazione da parte delle società di revisione, come nei casi verificatisi in anni non lontani, a proposito dell'EFIM o della Ferruzzi finanziaria.

Il sottosegretario ZANETTI, rilevata la sostanziale omogeneità dell'attuale sistema tariffario, ricorda l'istituzione del sovrapprezzo termico nel 1974, dopo la crisi petrolifera del 1972, tendente ad attenuare il maggior onere derivante dalla utilizzazione dell'olio combustibile. Il sistema tariffario, tuttavia, è stato oggettivamente appesantito dagli oneri conseguenti all'abbandono del nucleare e dal mancato conferimento di capitali all'Enel, nel 1986, per un importo superiore a 6.000 miliardi di lire. In ogni caso la istituenda Autorità di regolazione per l'energia e il gas avrà il compito di innovare in materia tariffaria, tenendo conto anche della redditività degli investimenti attraverso la metodologia del *price cap*. Assicura infine che la relazione conclusiva della commissione consultiva non ha inteso giustificare alcunchè poichè il suo compito era di fornire un contributo per la migliore comprensione del problema. La commissione, peraltro, ha verificato le fatture di maggior importo sottoposte al suo esame e le modalità di calcolo degli interessi. Richiama infine l'attenzione sulle diverse modalità di attribuzione degli oneri energetici i quali o gravano sulla fiscalità generale o sulle tariffe a carico degli utenti.

Il dottor VECCHIO assicura che la commissione ha acquisito tutta la documentazione del caso e ripercorre le vicende che dettero luogo al parere negativo dell'Avvocatura dello Stato, dubbiosa sui criteri di calcolo degli interessi. In sede di giurisdizione amministrativa, peraltro, è pendente un procedimento al riguardo. Ricorda inoltre il contenuto dell'articolo 33 della legge n. 9 del 1991 e la natura indennitaria del risarcimento ivi previsto.

Il senatore PONTONE sottolinea come la situazione denunciata nel corso del dibattito sia la conseguenza di errati indirizzi in materia di piano energetico nazionale.

Il presidente TURINI ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

**TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO
IN ORDINE AL DISEGNO DI LEGGE N. 101**

**Disciplina dei diritti dei consumatori e dei rapporti tra le
associazioni dei consumatori e la pubblica amministrazione**

Art. 1.

(Finalità ed oggetto della legge)

1. In attuazione dei principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità europea e dell'Unione europea e nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali dei consumatori, nè è promosso lo sviluppo in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva, né sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le Associazioni dei consumatori e le pubbliche amministrazioni.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «consumatori»: le persone fisiche che si procurino o utilizzino beni o servizi per scopi estranei alla propria attività professionale; sono altresì considerati consumatori i soggetti che la legge qualifica come utenti, anche di servizi pubblici, risparmiatori, clienti e simili;

b) «associazioni di consumatori»: le formazioni sociali anche mutualistiche che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela degli interessi dei consumatori;

c) «professionisti»: gli imprenditori e gli esercenti attività professionali che producano o intermedino beni o servizi destinati ai consumatori.

Art. 3.

(Legittimazione ad agire)

1. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, possono intervenire nei giudizi dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria promossi dalle stesse Associazioni, dai singoli consumatori o in cui i consumatori siano convenuti, nonchè ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa ed innanzi alle autorità amministrative per la tutela degli interessi dei consumatori.

2. Ai sensi del capo II e del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, le associazioni dei consumatori possono intervenire nel procedimento amministrativo e hanno accesso ai documenti amministrativi.

Art. 4.

(Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori)

1. È istituito il Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori, di seguito denominato Consiglio.

2. Il Consiglio è nominato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il Consiglio è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato, ed è composto da 15 rappresentanti delle Associazioni dei consumatori di cui 2 riservati alle Associazioni Nazionali delle Cooperative dei consumatori purchè in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

4. Alle proprie riunioni il Consiglio può, inoltre, invitare esperti e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, competenti per le materie trattate.

5. Il Consiglio ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. È compito del Consiglio:

a) esprimere pareri, se richiesti, sugli schemi dei disegni di legge del Governo, nonchè sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi dei regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori;

b) formulare proposte di intervento in materia di tutela dei consumatori, anche in riferimento ai programmi ed alle politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti anche promuovendo specifiche pubblicazioni;

e) promuovere indagini atte a chiarire la composizione dei prodotti, i loro *standard* qualitativi, i metodi di imballaggio, il controllo sulla corretta etichettatura e pubblicità;

f) formulare proposte in materia di igiene nella produzione e distribuzione dei prodotti alimentari e di controllo dell'inquinamento, atte a garantire la salute e la sicurezza dei cittadini;

g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri paesi e dell'Unione Europea.

7. Ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni, il Consiglio ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere loro, oltre alle notizie ed alle informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle proprie funzioni. Esso può, inoltre, svolgere audizioni dei rappresentanti delle categorie economiche e sociali.

Art. 5.

(Rappresentatività nazionale delle associazioni dei consumatori)

Ai fini della presente legge, la rappresentatività delle associazioni dei consumatori è determinata in funzione del possesso dei seguenti requisiti:

- a) avvenuta costituzione, per atto pubblico, da almeno cinque anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, con relativa base associativa, e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
- b) elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote sottoscritte e versate;
- c) presenza sul territorio di almeno cinque regioni e province autonome;
- d) continuità e rilevanza esterna dell'azione per la promozione e la difesa dell'interesse dei consumatori;
- e) libri contabili dai quali risulti in modo analitico la specifica delle entrate e delle spese in forza delle norme vigenti;
- f) esercizio della propria attività senza alcun vincolo derivante da rapporti con imprese, organizzazioni od enti operanti nei settori della produzione, del commercio e dei servizi pubblici e privati.

Art. 6.

(Redazione di un testo unico)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, sentite le associazioni dei consumatori e degli imprenditori, provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla redazione di un testo unico delle leggi vigenti in materia di tutela dei consumatori.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge pari a 5 miliardi per l'anno 1996, 5 miliardi per l'anno 1997 e 5 miliardi per l'anno 1998 si provvede tramite corrispondente riduzione, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6865 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'ambito delle disponibilità esistenti.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCLEDÌ 13 DICEMBRE 1995

170ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Intervengono il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Corradini e il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Grassi.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2294) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri, dopo che si era aperta la discussione.

Il senatore MANFROI manifesta dubbi sulla reale possibilità di realizzare la programmazione annuale dei flussi di ingresso prevista dall'articolo 1 del decreto attraverso l'incrocio dei dati degli Uffici provinciali del lavoro e delle Commissioni regionali per l'impiego. Sottolinea in particolare l'incertezza delle rilevazioni relative al settore agricolo, ove al dato teorico ricavabile dall'estensione dei terreni e dal tipo di colture fanno riscontro dati ufficiali sugli occupati agricoli di gran lunga inferiori, essendo la differenza coperta da lavoratori regolari. La programmazione dei flussi è resa ancora più complessa nel settore agricolo - da considerarsi il settore a lavoro stagionale per eccellenza - anche per il fenomeno delle finte aziende agricole e dei finti lavoratori, originato dall'intento di ottenere benefici economici.

Rileva, quindi, l'esistenza in Italia di un elevato tasso di disoccupazione e l'esigenza, quindi, di individuare la strada per utilizzare la riserva italiana di manodopera. Alla tesi secondo cui gli extracomunitari occuperebbero posti di lavoro non graditi agli italiani, risponde osservando come il problema sia piuttosto riconducibile all'affermarsi in certi settori di salari e condizioni di lavoro inaccettabili, a causa della con-

correnza che i lavoratori extracomunitari esercitano nei confronti dei lavoratori italiani. Prima di programmare nuovi flussi di manodopera straniera occorre - a suo modo di vedere - tenere conto dei lavoratori clandestini già presenti sul territorio, mentre non si può in alcun modo prescindere dalle disponibilità di abitazioni e di servizi pubblici. Ricorda che agli italiani - all'epoca della loro emigrazione di massa - era richiesta da parte dei Paesi ospitanti la previa disponibilità di veri e propri contratti di lavoro, mentre il datore di lavoro si faceva carico anche dell'alloggio; nulla di tutto ciò è previsto nell'ambito del decreto in esame. Il senatore Manfroi si pone quindi l'interrogativo da dove derivi l'alto tasso di criminalità che caratterizza gli immigrati extracomunitari, ritenendo che una ragione possa essere ricercata nell'elevato livello di sfruttamento cui in taluni casi la manodopera straniera è assoggettata, mentre non si può dimenticare che molti di questi lavoratori sono abituati ad altri ritmi di vita e di lavoro rispetto a quelli in cui si trovano ad operare e che finiscono per rifiutare cercando vie di guadagno più facile.

Il senatore BEDIN sottolinea preliminarmente come il problema dell'immigrazione vada affrontata nell'ambito di una politica globale del lavoro. Mentre non si sente di criticare di per sé il ricorso al decreto-legge, gli appare inopportuno l'inserimento di una normativa sul lavoro degli extracomunitari in un decreto essenzialmente improntato a misure di ordine pubblico. Rileva, poi, come la concertazione dovrebbe costituire il punto cardine del decreto, collocandosi opportunamente al suo interno anche un alleggerimento degli oneri che gravano sul datore di lavoro e sul lavoratore. Lamenta la mancata previsione nell'ambito del decreto di regole per i lavoratori autonomi; si dice al riguardo d'accordo con le osservazioni del relatore, anche se - a suo modo di vedere - il punto meriterebbe di essere ulteriormente evidenziato, dato che questi lavoratori rappresentano una componente fondamentale del mondo del lavoro. Rilevato come manchi, nell'ambito del decreto, la previsione della possibilità di istituire cooperative di lavoro per gli extracomunitari, sottolinea l'opportunità di istituire norme premiali per coloro che provengano da Paesi con i quali l'Italia e l'Unione europea abbiano stabilito rapporti particolari, in un'ottica di promozione delle convenzioni bilaterali fra Paese ospitante e Paese di emigrazione.

Il senatore CARNOVALI esprime il proprio dissenso sulla premessa della proposta di parere illustrata dal relatore. Il decreto non è stato emanato in situazione di emergenza politica, bensì per rispondere ad una situazione di emergenza sociale. Si sofferma quindi su alcuni articoli del decreto di interesse della Commissione, rilevando innanzitutto come la previsione di sei mesi per il lavoro stagionale si ponga al di fuori della realtà, non essendovi alcun settore in cui tale tipo di lavoro si prolunghi oltre la durata di tre mesi. Egli si dice in disaccordo con l'opinione del relatore secondo cui l'ingresso dei lavoratori extracomunitari non dovrebbe essere condizionato al possesso di beni di sostentamento; ugualmente critico è circa la prospettata estensione all'attività lavorativa svolta presso residenti stranieri della norma che riserva al solo lavoro alle dipendenze di cittadini italiani la prerogativa di consentire l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Considerato il cattivo funzionamento di alcune rappresentanze diplomatiche e il connesso sviluppo di veri e propri mercati dei visti di ingresso, sottolinea la necessità dell'istituzione di controlli incrociati. Rilevato poi, come la maggior parte dei lavoratori extracomunitari provengono da Paesi verso i quali sono affluiti ingenti capitali italiani nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, ritiene necessaria un'adeguata riflessione ed una revisione della cooperazione italiana che veda la partecipazione delle associazioni internazionali di volontariato e che si doti di controlli più stringenti.

Il senatore MULAS sottolinea preliminarmente come l'Italia non sia in grado di conoscere l'esatto numero degli immigrati presenti sul suo territorio. Sono nel frattempo aumentate le malattie contagiose e, date le condizioni di vita di molti extracomunitari, non si può non ritenere che tale dato sia da collegarsi all'aumentare dei flussi. Denunciato lo sfruttamento che si realizza su gruppi di lavoratori immigrati, da parte di connazionali, rileva come i centri urbani sono invasi da persone che esercitano la prostituzione, attività su cui si innesta un grosso traffico di denaro da riciclare.

Passando a considerare più dettagliatamente i singoli aspetti del decreto, si dice favorevole di massima all'articolo 1, ma non alle deroghe in esso contenute che ne vanificano le previsioni. In particolare la sua parte politica è contraria al comma 2, ritenendo molto grave che lo Stato rinunci ad esercitare le proprie prerogative delegandole ad altri. Favorevole è invece al comma 5 che dà la precedenza ai lavoratori già presenti legalmente sul territorio nazionale. Sottolineato come l'Italia rappresenti il punto debole dell'immigrazione verso l'Europa comunitaria, manifesta forti dubbi sulla capacità degli Uffici provinciali del lavoro di procedere efficacemente alle rilevazioni richieste. Mentre reputa condivisibili le norme di garanzia contenute nell'articolo 2, esprime la propria approvazione anche all'impostazione generale dell'articolo 3, rilevando però la mancata individuazione del periodo necessario per conseguire le prestazioni previdenziali ed assistenziali e ritenendo che esse non vadano assicurate a tutti ma solo a quei lavoratori che presentino una certa stabilità. Riguardo l'articolo 12, infine, rileva come si tratti di una sanatoria che può aprire la strada alla ricerca di espedienti per restare in Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

171ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GRASSI.

La seduta inizia alle ore 15.50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 22 febbraio 1994, n. 146. Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C11*, 0008*)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 12 dicembre 1995.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che nella seduta di ieri i relatori avevano illustrato la bozza di parere e il senatore De Luca era intervenuto su alcuni singoli punti. Propone pertanto che si prosegua esaminando la proposta di parere relativamente ai singoli articoli dello schema di decreto.

Sulla proposta dei relatori relativa all'articolo 1 dello schema di decreto interviene il senatore SPISANI, dichiarandosi contrario alla proposta dei relatori ritenendo che le modalità operative dei servizi di vigilanza privati siano del tutto analoghe a quelle delle forze di Polizia.

La Commissione conviene quindi sulla proposta dei relatori relativa all'articolo 1.

Si passa quindi all'articolo 2, comma 1, lettera B.

Il senatore DELFINO osserva che i correlatori tendono in generale a riproporre il ritorno al testo del decreto n. 626 del 1994, vanificando così il meritorio sforzo effettuato dal Governo che ha operato una giusta mediazione tra le diverse esigenze. Ritiene quindi opportuno che il Sottosegretario esprima la propria valutazione al riguardo.

Il sottosegretario GRASSI si sofferma in particolare sul merito affrontato dalla lettera in questione, rilevando che il superamento della definizione di «datore di lavoro» è conseguente alla richiesta pressochè unanime delle categorie che non si riconoscevano nella soluzione offerta dal decreto n. 626. Peraltro la stessa Confindustria ha chiesto recentemente di reinserire nel decreto legislativo la definizione, certo più congrua e più in linea con la direttiva comunitaria, di «datore di lavoro».

Il correlatore NAPOLI sottolinea le gravi conseguenze giuridiche che, a detta anche di alti magistrati ed esperti, potrebbero derivare da una dizione che impedisce una corretta individuazione delle responsabilità per l'inadempienza agli obblighi disciplinati dal decreto.

Il senatore TAPPARO si dichiara a favore della proposta dei relatori sottolineando i pericoli di confusione che deriverebbero da una non chiara individuazione delle responsabilità.

Il senatore DELFINO, condividendo la posizione del Governo, si dichiara contrario alla proposta dei relatori.

La Commissione conviene quindi sulla proposta dei relatori relativa all'articolo 2, comma 1, lettera B.

Si passa quindi alla proposta di parere relativa all'articolo 4, punti 9 e 10 del comma 1.

Il sottosegretario GRASSI chiede chiarimenti in ordine al significato concreto dell'aggettivo «semplificate», relativo alle procedure, e quali siano i casi di «scarso rischio».

Il correlatore SMURAGLIA osserva che non si possono chiedere ad artigiani o a piccolissimi imprenditori gli stessi, complessi dati che è invece legittimo pretendere da aziende con più di cinque dipendenti.

Il senatore BASTIANETTO, relativamente alla seconda richiesta di chiarimento del sottosegretario, ricorda che ogni datore di lavoro paga all'INAIL un premio annuale che può variare dal 5 al 140 per mille del monte salari: si potrebbe, ad esempio, assumere il 30 per mille come discriminazione fra le unità con più o meno rischio.

Si passa quindi alla proposta di parere relativa all'articolo 4, punto 11 del comma 1.

Il senatore DELFINO osserva che le proposte dei relatori rischiano di caricare le indicazioni recepite dal Governo di una valenza totalmente negativa, demonizzando le richieste avanzate dalle associazioni come se il loro scopo fosse quello di creare le condizioni per incentivare gli infortuni nelle imprese da loro rappresentate.

Il correlatore NAPOLI sottolinea come su questioni come quella in discussione non si possa fare politica, trattandosi di uno dei punti più importanti del decreto. Ricorda che nel 1994 sono stati quasi 800 mila gli infortuni sul lavoro e 1.780 i morti e che ogni anno si spendono 40 mila miliardi a causa degli infortuni. I relatori hanno cercato di coniugare l'esigenza della sicurezza dei lavoratori con quella della economicità di gestione delle imprese, tanto da promuovere con forza, anche nella bozza di parere, la necessità di approntare una serie di misure di sostegno per tutte le unità produttive che dovranno adeguarsi agli *standards* di sicurezza. Ricorda poi che il maggior numero di infortuni avviene proprio nelle piccole e medie imprese che meno osservano le norme di sicurezza e rileva infine che lo scopo primario del decreto è quello di difendere la salute di chi lavora.

Il senatore TAPPARO dichiara di concordare pienamente con quanto messo in evidenza dal senatore Napoli sottolineando in particolare l'esigenza di prevedere misure di sostegno e una modulistica semplificata per le piccole imprese, quelle che, in considerazione della loro sottocapitalizzazione e delle difficoltà che incontrano nell'accedere al credito, vanno maggiormente e concretamente incentivate ad adottare le misure di sicurezza e ad evitare l'uso di materiali la cui dannosità per i lavoratori può rivelarsi anche a distanza di molti anni.

Il senatore BASTIANETTO osserva che l'esenzione temporanea prevista dal Governo per le imprese fino a cinque dipendenti corrisponde alla realtà del tessuto produttivo dell'Italia, dove è facile fare leggi, ma molto difficile poi farle rispettare. Non condivide perciò la proposta dei relatori, anche perchè in altri paesi d'Europa, come la Francia, la direttiva comunitaria è stata recepita soltanto per le imprese con più di cinquanta dipendenti.

Il correlatore SMURAGLIA fa osservare al senatore Delfino che i relatori non hanno inteso condannare nessuna posizione, ed anzi hanno preso in attenta considerazione tutte le osservazioni pervenute, anche se non può nascondere che egli personalmente si sente molto più vicino a quelle imprese che si sono immediatamente adeguate alle misure previste dal decreto n. 626 del 1994 senza attendere le abituali proroghe e i soliti differimenti.

La Commissione conviene quindi sulla proposta dei relatori relativa all'articolo 4, punto 11, comma 1.

Si passa all'articolo 4, comma 2, concernente la proroga dei termini per gli adempimenti a carico delle aziende, dei comuni, delle province ed altri enti pubblici.

Il senatore DELFINO chiede al Governo quali risorse verranno messe a disposizione di comuni e province per effettuare gli interventi previsti.

Il sottosegretario GRASSI rileva come il problema delle risorse si ponga non solo per comuni e province ma anche per tutte le altre amministrazioni pubbliche. Vi è un'obiettiva difficoltà nel reperimento degli stanziamenti necessari: ella si farà comunque carico di riportare l'esigenza in sede di Governo. Per quanto riguarda il Ministero del lavoro vi è la disponibilità ad impegnare l'INAIL all'abbattimento dei premi, ove gli fossero affidati compiti di consulenza.

Dopo che il senatore BEDIN si è pronunciato per proroghe dei termini più ampie di quelle previste nella bozza di parere, la Commissione approva per questa parte la proposta dei relatori.

Si passa alla proposta concernente l'articolo 11 lettera c).

Il senatore DELFINO si pronuncia a favore del mantenimento del testo proposto dal Governo.

Il correlatore NAPOLI, sottolinea come l'esclusione prospettata sia giustificata dal fatto che la struttura operativa a terra fa capo alle Aziende sanitarie locali, conformemente a quanto previsto dalla legge-quadro sulla riforma sanitaria. Occorrerebbe però distinguere fra personale civile e personale militare.

Dopo che il sottosegretario GRASSI ha informato la Commissione che la proposta formulata in merito dal Governo deriva da una segnala-

zione delle strutture interessate, il correlatore SMURAGLIA propone che venga aggiunta infine la seguente formulazione: «ferma restando la competenza per la vigilanza sanitaria sul personale militare così come attualmente disciplinata».

Su detta riformulazione conviene la Commissione.

Si passa all'articolo 12, lettere a) e b).

Il senatore DELFINO ritiene che le Aziende sanitarie locali possono essere chiamate in causa dalle regioni e che sia quindi più opportuno fare riferimento a queste ultime, evitando così un eccessivo dettaglio normativo. Sarebbe poi - a suo avviso - necessaria l'adozione di un protocollo di coordinamento fra i diversi soggetti abilitati alla consulenza per evitare difformità capaci di ingenerare confusione e disfunzioni.

Il senatore SPISANI solleva il problema dell'inopportunità di affidare attività di consulenza all'INAIL in quanto ente responsabile delle attività di controllo.

Il senatore PELELLA considera un errore utilizzare l'INAIL solo come ente di controllo, essendo tale ente perfettamente in grado di svolgere anche altre e più ampie funzioni.

Il senatore NAPOLI sottolinea come sia necessario fare il massimo di chiarezza sui soggetti chiamati ad operare, date le conseguenze penali ed amministrative connesse alla materia. Vi è una carenza di operatori cui occorre rispondere, senza rinunciare però ad una disciplina chiara e precisa. Ritiene che la questione meriti un'attenta riflessione soprattutto da parte del Governo.

I relatori concordano quindi su due modifiche tese rispettivamente ad eliminare dal commento alla lettera a) il riferimento alle aziende sanitarie ed a cancellare dalla definizione dell'attività di assistenza di cui alla lettera b) il riferimento alle «procedure operative», restando così la sola menzione degli «indirizzi generali e per comparti specifici».

La Commissione concorda quindi sul nuovo testo proposto dai relatori.

Si passa quindi all'articolo 16.

Il senatore DELFINO chiede al rappresentante del Governo se la data del 1° gennaio 1997 indicata dal primo comma dell'articolo 31 del decreto n. 626/94, così come sostituito dall'articolo 16 dello schema di decreto, sia sufficiente per consentire alle imprese di adeguarsi alle prescrizioni di sicurezza.

Il sottosegretario GRASSI ricorda che il Governo è venuto incontro alle particolari esigenze dei centri storici e cercherà di rendere operative, attraverso lo strumento dei lavori socialmente utili, squadre per la risistemazione dei locali.

Il senatore MULAS si fa interprete della diffusa preoccupazione circa i tempi di attuazione degli adempimenti e sulla necessità che le piccole e medie aziende vengano aiutate adeguatamente.

Il correlatore SMURAGLIA fa presente che dei problemi accennati dal senatore Mulas si occupa l'ultima parte del parere.

Non facendosi altre osservazioni la proposta dei relatori circa il punto in questione si intende approvata.

Relativamente alla proposta dei relatori concernente il comma 12 dell'articolo 17, che viene accolta senza discussione dalla Commissione, il senatore DELFINO chiede chiarimenti al rappresentante del Governo circa l'apparato sanzionatorio del decreto.

Il sottosegretario GRASSI fa presente che della questione si è occupato esclusivamente il Ministero di grazia e giustizia.

Si passa quindi all'esame della proposta dei relatori relativa all'articolo 21, comma 2.

I senatori BASTIANETTO, DELFINO, MULAS e SPISANI dichiarano il loro dissenso dalla proposta dei relatori.

Dopo brevi interventi del correlatore NAPOLI, dei senatori ALÒ, BASTIANETTO e DELFINO e del sottosegretario GRASSI, i relatori ritirano la loro proposta.

Si passa quindi all'esame della proposta dei relatori relativa all'articolo 29.

Il correlatore NAPOLI solleva, in generale, il problema se l'autorità giudiziaria possa comminare sanzioni penali durante il periodo della diffida elevata dall'Ispettorato del lavoro, problema che non trova una unanime soluzione presso gli esperti.

Il sottosegretario GRASSI si impegna ad affrontare la questione.

Il senatore DELFINO si dichiara contrario al modo con cui il Governo articola le sanzioni e sollecita pertanto il sottosegretario a riformulare l'intera materia sanzionatoria.

La Commissione conviene sulla proposta dei relatori relativa all'articolo 29.

Con la dichiarazione di voto contraria del senatore SPISANI, viene infine approvata la proposta dei relatori relativa all'articolo 32.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione finale della bozza di parere.

Il senatore SPISANI, espresso un giudizio sostanzialmente positivo sulla parte di parere di carattere generale che riguarda le raccomanda-

zioni al Governo, che hanno peraltro uno scarso significato concreto, si dichiara contrario alla parte dispositiva del parere che rappresenta un tentativo di ritornare alle formulazioni del decreto n. 626/94, ed anzi in alcuni punti realizza una ancora maggiore severità: è grave non accettare quanto è stato concertato fra le parti ed il Governo.

Il senatore DELFINO esprime apprezzamento per il lavoro compiuto dai due relatori, ma non può che votare con convinzione contro la loro proposta che, tra l'altro, non tiene conto di alcune questioni sollevate dal mondo agricolo, accoglie in modo insufficiente ed attenuato le necessità delle aziende familiari e delle piccole imprese e recepisce in maniera del tutto inadeguata l'esigenza di una effettiva depenalizzazione.

Il senatore MULAS annuncia che voterà a favore della bozza di parere e fa presente che la sua parte politica presenterà nelle sedi opportune proposte di modifica legislativa atte a venire incontro alle necessità delle piccole e medie imprese.

Messa ai voti nel suo complesso, la proposta di parere, favorevole con osservazioni, viene approvata dalla Commissione nel seguente testo:

«La 11ª Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante "modifiche e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, concernente miglioramenti della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";

considerato che la legge 22 febbraio 1994 n. 146, art. 1, c. 5, autorizza il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive "nel rispetto dei principi e criteri direttivi" fissati dalla stessa legge (nella fattispecie, mediante richiamo ai criteri e principi delle leggi 142/92 e 489/92) e che pertanto le correzioni e integrazioni debbono essere giustificate da dati emersi dalle esperienze di prima applicazione e non possono rappresentare uno stravolgimento del provvedimento originario;

considerato altresì che gli schemi dei decreti vengono trasmessi al Parlamento perchè "su di essi" sia espresso il parere delle Commissioni competenti in materia, e che pertanto il parere delle Commissioni stesse non può assumere carattere innovativo, alla stregua di una sorta di iniziativa parlamentare, ma deve sempre avere come punto di riferimento lo schema predisposto dal Governo;

rilevato che l'attuazione di ben otto direttive comunitarie, realizzata col decreto n. 626/94 ha costituito e costituisce un momento di fondamentale importanza, non solo per il rispetto dovuto agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità Europea, ma anche per la rilevanza della tematica della sicurezza, che è tale da non consentire arretramenti, soprattutto ove si consideri il perdurare, in maniera considerevole e pressochè costante del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (700.000 casi di infortunio e 28.000 casi di malattie professionali denunciati secondo dati ufficiali dall'inizio dell'anno al mese di ottobre!);

valutati i suggerimenti, le proposte, le indicazioni contenute nei numerosissimi documenti pervenuti alla Commissione da parte di vari organismi associativi, dalle Regioni e da altri Enti;

considerato che, per ciò che attiene ai termini previsti dalla legge per gli adempimenti principali previsti dal decreto n. 626, si è creata una situazione abnorme, per la concomitante presenza, in tema di proroghe, dello schema di decreto correttivo, con relative osservazioni parziali delle Commissioni lavoro della Camera e del Senato, di un emendamento approvato dal Senato in sede di Finanziaria e di un decreto legge emanato dal Governo in data 25 novembre 1995 (n. 550), e che l'unica soluzione ragionevole può essere ormai costituita dalla tempestiva emanazione del decreto correttivo, all'interno del quale sia anche definitivamente risolto il problema dei termini per i citati adempimenti;

ritenuto che è senz'altro da respingere la proposta di una proroga dei termini di notevole ampiezza e indifferenziata, che non altro risultato potrebbe produrre che quello di vanificare gli effetti positivi del decreto n. 626, sia per il pericolo del diffondersi di una sottovalutazione dell'urgenza di entrata in funzione, a pieno regime, della nuova normativa, sia per l'aspettativa che inevitabilmente si produrrebbe di ulteriori proroghe, sia infine perchè i reiterati differimenti rappresenterebbero un atto di sostanziale ingiustizia nei confronti di chi si è adoperato, in questo primo anno, per mettersi in regola ed adempiere agli obblighi di legge;

valutato che in ogni caso nessuna proroga o attenuazione può essere consentita per le aziende esposte a rischi rilevanti;

considerato infine che vi è una diffusa esigenza di certezza e di armonia del sistema, nel quale ormai hanno fatto e faranno ancora ingresso numerose direttive comunitarie (fra le altre, è imminente l'attuazione delle direttive sui cantieri mobili e di quella sulle macchine) e che pertanto occorre evitare qualsiasi provvedimento o misura che possa indebolire anzichè rafforzare la coerenza interna del sistema, pur tenendo conto della diversità di posizioni e di oneri in relazione anche alle dimensioni e dunque alla stessa capacità finanziaria e organizzativa delle aziende;

ritiene di poter esprimere il seguente parere, articolato in una serie di considerazioni e rilievi anche critici su punti specifici, dei quali si augura che venga tenuto il debito conto in sede di definitiva emanazione del decreto, aggiungendo peraltro che esso sarà corredato di alcune considerazioni conclusive che la Commissione ritiene doveroso formulare ancorchè non si riferiscano a punti specifici dello schema, trattandosi di questioni da più parti sollevate e delle quali la Commissione stessa ritiene di doversi fare partecipe.

Il parere, quindi, seguirà lo schema del decreto correttivo, con una sommaria motivazione per ognuno degli articoli considerati (per quelli non espressamente richiamati, s'intende che il parere è adesivo alla proposta del Governo) e con la finale formulazione di alcuni rilievi di carattere più generale, che il Governo potrà considerare in questa sede ovvero in altri provvedimenti, sperabilmente emanandi in tempi brevi.

Art. 1 (dello schema di decreto correttivo).

Non si condivide il riferimento anche alle attività di vigilanza privata, che non sono equiparabili a quelle di natura pubblica (Forze ar-

mate, Polizia e Servizi di protezione civile), per le diversità di struttura, di organizzazione e di attribuzioni che le contraddistinguono.

Il parere della Commissione è che vada mantenuto il testo originario, rispondente all'intento di contenere nel numero minimo possibile le "deroghe" o attenuazioni rispetto alle modalità complessive di attuazione del decreto.

Art. 2, comma 1, lettera b)

La Commissione è nettamente contraria alla nuova formulazione, che ha un duplice difetto: da un lato, fornisce una definizione di "unità produttiva" del tutto inutile, posto che l'unità produttiva non è uno dei soggetti cui sono imputabili doveri o responsabilità previsti dal decreto e d'altronde inerisce ad una nozione ormai elaborata, in termini conclusivi e pacifici, da altre norme di legge e da almeno vent'anni di giurisprudenza; dall'altro, elimina una definizione (quella di "datore di lavoro") che aveva un senso preciso, visto che nel decreto si fa più volte riferimento al datore di lavoro e che pacificamente si tratta di uno dei soggetti più rilevanti, attorno al quale ruota - con pochi altri - l'intero sistema. D'altronde, se è vero che la definizione fornita dalla lettera B) del comma 1 dell'art. 2 del testo originario è stata sottoposta ad alcune critiche, soprattutto perchè alcuni l'hanno ritenuta poco precisa, è anche vero che essa è testualmente mutuata dalla principale direttiva attuata col decreto 626. Quella direttiva, infatti (la 89/391 CEE, detta comunemente "direttiva-quadro"), all'art. 3 lettera B) definisce il datore di lavoro come "qualsiasi persona fisica o giuridica che sia titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa e/ o dello stabilimento". Come si vede, è lo stesso testo adottato nel decreto 626, che resiste alla critica se non altro perchè recepisce testualmente la definizione comunitaria e per di più non contrasta affatto con la normativa italiana; nella quale, del resto, la definizione del datore di lavoro è di natura eminentemente giurisprudenziale.

Si ha l'impressione che in realtà l'eliminazione di quella definizione e la sostituzione con un'altra (riferita ad altra figura e sostanzialmente inutile, oltretutto ambigua) sia funzionale ad un altro tipo di operazione, che è quella che poi si sostanzia in alcuni ulteriori cambiamenti proposti con l'art. 3, con l'art. 4 e con l'art. 29 dello schema: eliminare ogni forma di responsabilità del datore di lavoro (e così anche per ogni forma correlativa di sanzione). Se questo è l'intento, il parere della Commissione è ancor più negativo perchè alcuni obblighi (i principali) fanno carico direttamente ed esclusivamente al datore di lavoro, devono essere da lui adempiuti e come tali debbono essere sanzionati. La questione della delegabilità di altri doveri di sicurezza è stata affrontata ripetutamente dalla giurisprudenza, in termini ormai definitivi. Sarebbe dannoso disperdere questi risultati con formule ambigue, come appaiono quelle proposte nello schema.

Art. 3

Parere contrario, in parte per le ragioni già accennate più sopra, ma anche perchè non c'è ragione alcuna di inserire qui un comma aggiun-

tivo, per di più ambiguo e in certo modo pericoloso. Molto più corretto il testo del decreto 626 e la specificazione dei doveri del datore di lavoro e, rispettivamente, degli altri soggetti, contenuta nell'art. 4 del testo originario. Da rilevare, fra l'altro, che il riferimento generico all'obbligo di osservanza "delle disposizioni del presente decreto", finisce - nello schema - per prendere il posto anche dal richiamo, molto più esplicito, già contenuto nell'art. 4, comma 1 del testo originario, all'obbligo di osservanza - da parte del datore di lavoro - delle misure generali di tutela previste dall'art. 3. In realtà, quel richiamo aveva ed ha un senso, proprio perchè si tratta dei doveri principali per il datore di lavoro. Includerlo nell'ambito di una nozione assai più generica, significa - sostanzialmente - farlo scomparire. E questo non sembra consentito, nè corrispondente alle finalità generali del decreto 626.

Art. 4

Valgono le considerazioni già svolte, per esprimere - anche in questa sede - un parere contrario alla nuova, riduttiva ed infelice formulazione.

Intanto, manca in questa sede il richiamo esplicito all'osservanza dei doveri di cui all'art. 3.

Inoltre, molte nuove formulazioni rappresentano un dannoso affievolimento di indicazioni precise contenute nel testo originario.

Ciò vale, in particolare, per l'uso della parola "indicazione" (comma 2, lettera b) in luogo di quella, ben più pregnante, di "individuazione"; per l'impiego dell'aggettivo "definite" (stessa sede) in luogo di "attuate"; per l'impiego della formula "programma delle misure ritenute opportune" (lettera c) anzichè di quella precedente "programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b)". Sono tutte formule riduttive, che non appaiono giustificate.

Ma lo stesso va detto anche per il riferimento - riduttivo - ai dispositivi di protezione "individuale" (lettera b del comma 2 e lettere d) e f) del comma 5), che taglia fuori le misure di protezione "collettive", chiaramente previste dal testo precedente e certamente non meno importanti di quelle individuali.

Di gran lunga preferibile appare il testo originario dell'art. 4, con queste semplicissime variazioni migliorative, in parte desunte dal testo dello schema e che possono utilmente essere trasferite nel predetto:

nel comma 4, è giusto l'inserimento dell'espressione "secondo le regole di cui all'art. 8";

nel comma 5, lettera a), è giusto l'inserimento, dopo "pericolo grave e immediato" delle espressioni "di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza";

nel comma 5, lettera f), è giusto, dopo "sicurezza" aggiungere "e di igiene del lavoro", per maggiore completezza;

nel comma 5, lettera d), è opportuno inserire, dopo "mezzi di protezione", l'espressione "individuati d'intesa col responsabile del servizio di prevenzione e protezione".

Inoltre, ancora sul testo proposto dall'art. 4, si ritiene di formulare - in ipotesi - le seguenti ulteriori osservazioni:

al punto 6, non si vede la ragione di limitare la collaborazione del medico competente ai casi "in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria";

lo stesso va detto per il punto 8, in cui ricorre lo stesso inciso. La memoria sanitaria del lavoratore va costruita e mantenuta, anche se non c'è l'esposizione a particolari rischi, per l'ipotesi di insorgenza di patologie e la necessità di disporre di dati anamnestici completi;

al punto 8, è opportuno prevedere che la consegna dei documenti di pertinenza del lavoratore sia effettuata non solo all'atto della risoluzione del rapporto, ma anche quando l'interessato ne faccia richiesta;

al punto 5, lettera o), non si comprende perchè il registro infortuni debba contenere solo quelli che comportano un'assenza dal lavoro superiore ai tre giorni. Non siamo in tema di assicurazione obbligatoria nè di trattamento retributivo; il registro è utile per conoscere l'andamento degli infortuni, seppure di lieve entità, anche per individuarne e rimuoverne le cause; e dunque, si dovrebbe prevedere - se mai - che il registro contenga l'annotazione di tutti gli infortuni che comportino un giorno di assenza (solo per escludere quelli davvero irrilevanti e privi di pratica incidenza).

Art. 4, punti 9 e 10 del comma 1

Questi punti dell'art. 4 meritano un discorso a parte, per la loro rilevanza e per essere, in sostanza, tra quelli più centrali del provvedimento. Le osservazioni sono diverse:

a) definizione delle aziende particolarmente esposte (9). Sembra opportuno che essa sia la più esaustiva e completa possibile. Pertanto, non solo va depennato l'inciso "soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto", che è riduttiva proprio in una materia di particolare delicatezza e come tale inaccettabile, ma va anche integrato il riferimento ad ospedali e cliniche (che si condivide) col richiamo esplicito alle "aziende rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 277/91; aziende utilizzatrici o depositarie di agenti cancerogeni o biologici; di sostanze o preparati pericolosi compresi dal D.M. 46/92; nonché alle aziende insalubri di cui al T.U. delle leggi sanitarie, con impianti, attrezzature e dispositivi a pressione o a rischio di incendio o esplosione".

b) indicazione della tipologia delle procedure (9,a). All'aggettivo "standardizzate" va aggiunto anche "e semplificate, con particolare riferimento alle limitate dimensioni dell'azienda"; ciò risponde alla finalità di semplificare e contenere il formalismo degli adempimenti burocratici soprattutto per le piccole aziende.

Ma c'è di più. Sembra opportuno, come da più parti suggerito, che procedure semplificate siano previste, con lo stesso decreto, per altri tipi di lavorazioni e di attività, fra le quali si segnalano fin d'ora: i lavori stagionali; i lavori che si svolgono in più luoghi (impianti, installazioni, manutenzioni); le attività svolte da associazioni di volontariato.

c) i decreti ministeriali previsti dai punti 9 e 10 sono di fondamentale importanza ed è deprecabile che non siano stati ancora emessi.

L'ulteriore termine previsto per la loro emanazione non può essere quello previsto dallo schema (10), ma deve essere oltremodo ridotto, in quanto è certo che deve precedere il termine finale per l'adempimento degli obblighi facenti carico alle imprese (quelli dell'art. 4, ovviamente) e rappresentarne il presupposto. Si suggerisce, considerato che i provvedimenti risultano essere già praticamente predisposti, di fissare il termine di cui al punto 10 al 28 febbraio 1996.

Art. 4, punto 11 del comma 1

Anche in questo caso, la modifica proposta richiede un rilievo specifico. Anzitutto, le aziende escluse da ogni proroga o attenuazione vanno analiticamente ed esaurientemente descritte, trattandosi di aziende esposte a rischi particolari, in relazione ai quali l'ottemperanza a tutti gli obblighi di sicurezza non può essere in alcun modo differita. Potrebbe essere utilizzata l'elencazione di cui al punto 9 (riveduta nel senso di cui sopra), in relazione anche alla successiva previsione dell'art. 33 dello schema (con le opportune integrazioni).

Non si condivide, inoltre, l'esclusione dagli obblighi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 delle aziende che occupano fino a 5 addetti. Questa norma, che sarebbe addirittura di dubbia costituzionalità, è priva di fondamento perchè anche in queste aziende vi sono dei rischi e come il datore di lavoro è tenuto a valutarli preventivamente, non sembra davvero troppo oneroso l'obbligo di tradurre in forma scritta la valutazione, una volta effettuata. Se mai, anche in questo caso può servire la semplificazione di cui si è parlato a proposito del punto 9; ed essa potrebbe essere specificamente prevista nei citati decreti ministeriali.

Art. 4, comma 2

Con la situazione che si è venuta a creare ed a cui si è fatto riferimento nella premessa, è ormai necessario che i termini per gli adempimenti vengano fissati in modo conclusivo e chiaro, escludendo ulteriori proroghe di carattere generale.

La Commissione si riporta al parere parziale già espresso, rilevando soltanto che la proroga di tutti i termini operata col decreto-legge, nonché la previsione di una sollecita emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 9, come presupposto di certezza, per le piccole e medie imprese, potrebbe consentire una migliore graduazione dei tempi, con esclusivo riferimento all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4 commi 1, 2, 3 (30 aprile 1996 per le medie aziende e 30 giugno 1996, per le piccole aziende), ferma restando l'esclusione, in ogni caso, delle aziende di cui al punto 9, comma 1, dell'art. 4.

Naturalmente, occorrerà - per chiarezza - che sia fornita, nel provvedimento, una definizione precisa del concetto di piccola e media azienda. La Commissione ritiene che non vi siano difficoltà a fissare il concetto di piccola azienda nell'ambito di quanto già recepito anche da alcune leggi e dalla giurisprudenza (15 dipendenti); mentre per la definizione di media azienda, sulla quale vi sono orientamenti diversi anche nell'ambito comunitario, va fissato il limite di 200 addetti.

Per quanto riguarda Comuni, Province ed enti pubblici affini, il termine può essere mantenuto al livello fissato dall'Aula, al 30 aprile 1996,

non essendo concepibili ulteriori dilazioni, se non altro perchè è la Pubblica Amministrazione che deve dare l'esempio di osservanza di una disciplina normativa di tanto rilievo.

Art. 7

Parere contrario all'inclusione dell'inciso ("soggette all'obbligo di notifica, ecc."), di cui alla lettera b; come già accennato in altra sede, esso è inutilmente e pericolosamente riduttivo.

Il comma 6 potrebbe utilmente essere integrato rendendo chiaro che anche nell'ipotesi del comma 5 può essere ammesso - peraltro solo in via integrativa - il ricorso ad apporti esterni.

Art. 8, comma 1

La modifica può essere accolta, purchè sia chiarito che restano comunque escluse le aziende esposte a rischi particolarmente rilevanti (quelle, ad es. elencate nel nuovo comma 9 dell'art.4).

Naturalmente, una soluzione come quella proposta dev'essere accompagnata da un rafforzamento degli organi di sorveglianza prevenzionale, che devono essere posti in grado di compiere anche sommarie verifiche oltre alla formali ispezioni, al fine di intervenire tempestivamente per evitare erronee od omissive procedure da parte delle aziende.

Art. 8, comma 1-bis

Dovrebbe essere aggiunto un comma dopo il comma 1, per precisare che alla fine dell'art. 10 dev'essere inserita la previsione di un termine: "La dichiarazione di cui alla lettera b del comma 2 dev'essere trasmessa all'organo di vigilanza competente entro il 30 ottobre 1996".

Art. 9, lettera b)

La modifica proposta, con la quale si può senz'altro consentire, solleva una problematica molto più ampia, sulla quale la Commissione non ha potuto omettere di portare la propria attenzione.

Vi sono numerose segnalazioni relative all'insufficienza numerica dei medici competenti disponibili. E posto che si tratta di una figura di estrema importanza, nel sistema del decreto 626, occorre farsi carico della ricerca di soluzioni idonee ed efficaci.

Se ne prospettano, in sostanza, due, di tipo diverso.

La prima fu già esplicitata dalla Commissione nel parere sullo schema di quello che sarebbe poi diventato il decreto 626. Al punto 22, lettera a), si era detto, testualmente, che per ovviare ad ogni inconveniente "quantitativo" si sarebbe potuto limitare l'incompatibilità prevista dall'art. 17, c.7. agli ambiti di competenza territoriale (provincia). E questa soluzione resta tuttora valida.

Le seconda ipotesi è quella di procedere ad un certo ampliamento delle specializzazioni richieste dall'art. 2, lettera d, n. 2, del decreto 626. La semplice sostituzione della parola "equipollente" con la parola "affi-

ne" potrebbe essere pericolosa, nel senso che potrebbe aprire la strada ad una eccessiva estensione delle specializzazioni. Da un lato, dunque, si potrebbe ancorare il concetto a quello di una stretta affinità, limitata alle specializzazioni più vicine (ad es. medicina legale) e dall'altro si potrebbe richiedere la conoscenza anche pratica e sperimentale delle materie specifiche già indicate nel citato n. 2 della lettera d) dell'art. 2, da verificare - eventualmente - da parte della Regione anche attraverso colloqui o altre forme anche documentali di accertamento. In sostanza, l'ampliamento delle specializzazioni non dovrebbe in alcun modo incidere sulla competenza richiesta e necessaria per svolgere funzioni così delicate. Al limite, la materia potrebbe essere meglio definita con appositi decreti ministeriali.

Art. 11, lettera b)

La Commissione è nettamente contraria all'inserimento dell'inciso proposto ("fermo restando" .. ecc.). Esso non potrebbe recare altro che confusione o equivocità in una materia in cui invece è necessario che tutto sia chiaro e ben definito. Il compito di vigilanza spetta agli operatori delle USSL. L'unica eccezione è quella già prevista dal comma 2 dell'art. 23, relativa ad attività lavorative che comportano rischi particolarmente elevati. In questo contesto, la frase che si vorrebbe aggiungere non ha alcuna utilità pratica ed anzi è suscettibile di ingenerare confusione. Piuttosto, sarà opportuno accelerare l'iter del decreto previsto dal comma 3 dell'art. 23, ai fini di ulteriore chiarezza.

Art. 11, lettera c)

La Commissione non ha nulla da obiettare alla formula proposta, a condizione che venga eliminato l'inciso finale ("i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative"). Infatti, se la sicurezza a bordo delle navi o aeromobili può presentare connotati e problemi peculiari, non si vede perchè i rischi dovrebbero essere diversi dagli altri quando si tratta di "aree riservate o operative." In questo caso, le funzioni non possono che restare affidate alle USSL; ferma restando la competenza per la vigilanza sanitaria sul personale militare, così come attualmente disciplinata.

Art. 12, lettera a)

Si consente con la modifica proposta, ma si fa rilevare che è stato anche suggerito di aggiungere l'INAIL al predetto elenco. La proposta appare meritevole di attenta considerazione.

Art. 12, lettera b)

La proposta di soppressione delle funzioni di assistenza per gli operatori USSL ha suscitato molte contrarietà e molte riserve. Si obietta, in particolare dalle Regioni e da varie associazioni sindacali e ambientaliste, che eliminare tale funzione significa ridurre tutto all'attività re-

pressiva laddove l'assistenza ha connotati e finalità diverse e di indubbia utilità, trattandosi - oltre tutto - di cosa assai differente rispetto alla consulenza che, giustamente, deve restare preclusa. Per assistenza, infatti, secondo il documento 2.2.1995 della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, si deve intendere l'attività tesa a fornire indirizzi, generali e per comparti specifici, oltre all'attività di formazione ed aggiornamento per datori di lavoro, addetti ai servizi di prevenzione, rappresentanti dei lavoratori, medici competenti.

Gli inconvenienti prospettati da alcuni, per la commistione tra attività repressiva e attività di assistenza, possono essere facilmente eliminati, da un lato precisando bene i connotati e le finalità dell'assistenza e dall'altro, eventualmente, introducendo distinzioni territoriali (v. quanto si è detto più sopra a proposito dell'art. 9, lettera b). In definitiva, dunque, la Commissione, fermo restando l'adozione dei cennati accorgimenti, è contraria alla nuova formulazione proposta nello schema.

Art. 14

Nessuna obiezione circa la modifica. Si osserva, peraltro, che sembra meritevole di accoglimento la proposta da più parti avanzata, di integrare l'ambito degli esperti di cui alla lettera h) con una rappresentanza delle piccole imprese e dell'artigianato.

Art. 16

Nell'ultimo comma del nuovo testo proposto sembra eccessivo l'inserimento dell'obbligatorietà, in tutti i casi, del conforme parere del Comando prov.le dei Vigili del Fuoco. Il risultato potrebbe essere quello di provocare un blocco, per l'impossibilità pratica di disporre di tutti i pareri in tempi utili. L'obbligatorietà del parere dei Vigili del Fuoco potrebbe essere limitata ai casi di rischio particolare e specifico.

Art. 17

a) Comma 3, lettera b); non si vede la necessità della riduzione proposta.

b) Comma 3, lettera c); si esprime contrarietà alla previsione di una tolleranza del 2% in meno rispetto alla larghezza minima prevista.

Art. 17, comma 12

Viene proposta una modifica dell'art. 58 del D.P.R. n. 303/56, come modificato dal decreto legislativo 758/94. Ma appare subito evidente che siamo del tutto al di fuori rispetto al contenuto del decreto 626 e conseguentemente al di fuori della delega attribuita al Governo con la legge 146/94 (art. 1, c. 5), per emanare uno o più decreti correttivi. La norma, dunque, se adottata, sarebbe illegittima.

L'intero testo del comma 12 dell'art. 17 va dunque eliminato, in quanto estraneo alla materia in esame.

D'altronde, ma lo si dice solo ad abundantiam, le modifiche proposte non sembrano rispondere a criteri di razionalità e di opportunità; e in ogni caso dovrebbero essere esaminate e valutate nella sede competente.

Art. 17, comma 13 e art. 17, comma 14

Valgono le stesse considerazioni sopra svolte.

Art. 18

Secondo gli esperti, l'espressione "pause" è più corretta di quella ora proposta, per cui appare logico restare fermi alla dizione originaria. La quale, peraltro, è stata sottoposta a consistenti critiche per un altro aspetto e precisamente per la nozione dei "lavoratori" sottoposti a particolare protezione. Si è, infatti, osservato - e la Commissione condivide il rilievo - che il riferimento a coloro che sono addetti ai videoterminali per almeno quattro ore consecutive è fortemente riduttivo e che assai più corrispondente alle finalità prevenzionali oltrechè protettive del provvedimento sarebbe la sostituzione della parola "consecutive" con la parola "medie". Ciò consentirebbe di garantire una protezione più efficace e più estesa e di aderire ad una concezione di questo particolare tipo di lavoro più aderente alla realtà. La Commissione, quindi, suggerisce l'introduzione di questa modifica, che appare davvero utile e rilevante.

Art. 19

Non ci sono obiezioni per la modifica proposta. Nell'occasione, però, si fa rilevare che l'espressione "per quanto possibile" contenuta nel primo comma, è stata sottoposta a vivaci critiche, che la Commissione sostanzialmente condivide, proprio per l'ambiguità e la genericità della formula. La quale potrebbe essere sostituita con la seguente: "con l'utilizzazione delle tecnologie e modalità organizzative più appropriate, agendo anche sui componenti, utilizzati nei processi produttivi".

Art. 21, comma 1

Non si concorda con la soppressione delle parole "di cui all'art. 54". Privata di quel riferimento, la formula finisce per essere equivoca, generica e in sostanza limitativa. D'altronde, non si vede la ragione per sopprimere quell'inciso, che pertanto - ad avviso della Commissione - va mantenuto.

Art. 23, comma 1

Non si condivide la proposta, che appare riduttiva e peggiorativa (si veda, in questo senso, anche il parere contrario espresso dalla Giunta per gli affari della Comunità europea). In una materia così

delicata e rischiosa, occorre evitare ogni limitazione priva di giustificazione rispetto alle stesse direttive comunitarie.

In realtà, occorre applicare i criteri della direttiva 67/548/CEE. Sotto questo profilo, è sicuramente migliore la dizione del testo originario. Insomma, dev'essere chiaro l'obbligo di evitare o ridurre l'uso di agenti cancerogeni, anche con ricorso a sistemi di ciclo chiuso e comunque di provvedere alla riduzione al più basso livello dell'esposizione agli agenti cancerogeni.

Art. 25

La Commissione è decisamente contraria all'eliminazione del comma 1 dell'art. 72. In questo modo, e con la nuova formulazione, il risultato sarebbe assolutamente negativo: non sarebbero considerati agenti cancerogeni alcuni di quelli già definiti tali dall'Unione europea; secondo la valutazione degli esperti, si finirebbe per garantire la tutela dei lavoratori solo per una quarantina di sostanze cancerogene, in luogo delle 778 già previste dalla U.E. (direttive 67/548 e 94/69).

Art. 27

Si condivide l'opinione della Giunta per gli affari della Comunità Europea, secondo la quale occorre richiamare espressamente la direttiva 93/88/CEE sui rischi derivanti da esposizione ad agenti biologici durante il lavoro; l'applicazione integrale di tale direttiva costituisce l'unica garanzia di reale efficacia della normativa. Si condivide anche l'opinione della Giunta circa la necessità di prevedere l'accollo al datore di lavoro dei costi necessari per la vaccinazione dei lavoratori, nei casi dovuti.

Art. 28

Non ci sono obiezioni circa la modifica proposta. Si rileva, però la necessità - in armonia con quanto si è detto a riguardo degli agenti cancerogeni - di prevedere l'obbligo di trasmissione delle comunicazioni di cui all'art. 87, oltrechè all'ISPELS, anche "all'organo di vigilanza competente per territorio".

Art. 29

La Commissione è nettamente contraria a questa modifica, che non presenta alcuna giustificazione. Si elimina, in sostanza, ogni previsione sanzionatoria ad esclusivo carico del datore di lavoro, e questo significa escludere che vi siano obblighi posti in capo direttamente ed esclusivamente al medesimo (si richiama, al riguardo, quanto si è detto a proposito degli art. 2-3-4).

Inoltre, nella nuova formulazione, si prospettano alcuni elementi di confusione, diverse lacune e diversi spostamenti di sanzioni inspiegabili.

La Commissione è del parere, non essendo pervenute - fra l'altro - osservazioni di sorta circa concrete esperienze effettuate durante l'anno

di prima vigenza della normativa, che le disposizioni degli art. 89-90-91-92-93 del decreto 626 debbano restare immutate. Solo l'esperienza pratica potrà evidenziare eventuali discrasie e solo questo potrà giustificare - in seguito - ulteriori interventi. Allo stato, non c'è motivo di modificare un sistema sanzionatorio, in gran parte non ancora sperimentato.

Art. 32

A questa modifica la Commissione oppone un parere nettamente contrario. Infatti, è del tutto illogico e contrario a tutta l'impostazione del decreto 626 che la elaborazione del documento di cui all'art. 4, c. 2 del decreto, sia effettuata dopo l'avvio dell'attività lavorativa. La valutazione dei rischi deve essere effettuata e documentata prima dell'inizio dell'attività lavorativa (e del resto, in questo senso, già dispongono varie leggi, ai fini delle notifiche e comunicazioni alle Autorità competenti). Al più, si potrebbe prevedere che le valutazioni e documentazioni debbano essere aggiornate entro tre mesi dall'inizio dell'attività, a seguito della acquisizione dei pareri dei soggetti previsti dall'art. 4.

Art. 33

Ancora una volta si esprime contrarietà, per le ragioni già esplicate, all'inciso riduttivo ("soggette all'obbligo, ecc."), rispetto alla previsione più generale dell'art. 1 del D.P.R. 17.5.1988 n. 175.

Inoltre, si rileva che sarebbe opportuna un'elencazione più ampia, integrando quella prevista nel testo di modifica (dopo "ospedali e cliniche") con l'elencazione proposta dalla Commissione in sede di parere sul comma 9 dell'art. 4.

* * *

Esauriti i rilievi specifici sulle principali modifiche proposte dal provvedimento correttivo, la Commissione - come accennato in premessa - ritiene di dover svolgere alcune ulteriori raccomandazioni di carattere più generale, augurandosi che il Governo voglia prenderle in attenta considerazione, eventualmente anche in altri autonomi provvedimenti, da emanarsi peraltro in tempi brevi.

1. Anzitutto resta fondamentale l'esigenza che la Commissione aveva già sottolineato nel parere 2 agosto 94, di operare una netta distinzione fra i soggetti obbligati a provvedere alla prevenzione ed alla sicurezza, in relazione alle loro dimensioni. A questa distinzione e alla necessità di tutelare in modo particolare le piccole e medie imprese, si è già fatto riferimento esprimendo il parere sul comma 9 dell'art. 4 ed opinando anche che i tempi per gli adempimenti vengano graduati in relazione appunto alle dimensioni dell'impresa. Ma ora bisogna ribadire quanto fu detto nel citato parere del 1994, che cioè accanto agli obblighi bisogna prevedere anche forme di incoraggiamento e di sostegno, sempre a favore delle imprese di minori dimensioni.

Queste vanno anche "accompagnate" sulla via dell'adempimento degli obblighi ed incoraggiate all'osservanza degli stessi, anche con la pre-

visione di norme premiali. Le quali possono essere di vario tipo, come già allora fu rilevato e come emerge anche da ulteriori suggerimenti: forme di incentivazione economica per le piccole aziende che anticipano i tempi rispetto al pieno adempimento degli obblighi di sicurezza; forme di credito agevolato per ristrutturazioni ed investimenti finalizzati alla prevenzione ed alla sicurezza; riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in relazione a due fattispecie specifiche (andamento infortunistico aziendale, risultante dal registro infortuni e adempimento tempestivo agli obblighi di sicurezza ed igiene); accesso ai finanziamenti della BEI per le piccole imprese tramite il sistema bancario, in relazione appunto ad attività di prevenzione; estensione modulata di alcuni benefici della legge "Tremonti" sempre in relazione ad attività ed opere di prevenzione, nonché per consulenze, analisi ecc.; forniture di servizi, anche con il contributo e l'apporto delle Regioni, particolarmente in relazione alla formazione degli addetti alla sicurezza e di tutti coloro che operano nel settore; stanziamenti appositi per erogare contributi, prestazioni e servizi - tramite le Regioni - a favore di artigiani e piccole aziende che presentano precisi programmi di ristrutturazione di locali, impianti e apparati per migliorare le condizioni di sicurezza. Naturalmente ogni forma di finanziamento, contributo, sgravio dovrebbe essere sottoposto alla condizione del pieno adempimento degli obblighi di legge, compresi quelli che ineriscono alle relazioni, in tema di sicurezza, con i lavoratori ed i loro rappresentanti (capo V° del decreto 626/94).

Queste esigenze non solo non sono venute meno, ma anzi si è andato rafforzando il convincimento della loro imprescindibile necessità.

2. È necessario che tutti gli adempimenti previsti a carico dello Stato siano osservati ed attuati al più presto, anche là dove non sono previsti termini precisi, non solo perchè occorre dare il buon esempio, ma anche per rispondere all'esigenza di completezza del quadro complessivo e di certezza degli obblighi e delle responsabilità.

Oltre tutto, la fissazione di alcune regole di primaria importanza può contribuire a rendere più efficiente il campo della sicurezza ed evitare forme di speculazione inaccettabili.

Si segnala, in particolare, l'esigenza di emissione, al più presto, dei provvedimenti di cui all'art. 8 comma 9 del decreto 626 (individuazione dei requisiti, modalità e procedure per la certificazione dei servizi di prevenzione), nonché quella di istituire e disciplinare, sempre in tempi brevi, un albo nazionale dei consulenti.

Sembrano altresì imporsi, secondo indicazioni pervenute da più parti, disposizioni specifiche e puntualizzatrici per la scuola e per l'università. La ripartizione di obblighi, doveri e responsabilità tra Presidi ed Enti proprietari di immobili ed installazioni fisse, per ora affidata ad una certa precarietà ed elasticità, può essere meglio definita eliminando ogni residua incertezza. Lo stesso va detto per l'Università (v. lettera 15.11.1995 del Ministro per l'Università e la ricerca scientifica; e si vedano i rilievi e i quesiti formulati dalla dottrina circa l'individuazione dei responsabili - centrali e periferici - della sicurezza negli Istituti universitari). Non c'è ragione per introdurre ora una disciplina differenziata; ma una successiva puntualizzazione, potrà essere utile, proprio al fine del miglior adempimento agli obblighi di legge.

Sono state evidenziate alla Commissione anche ulteriori specificità sulle quali sarà opportuno che il Governo, in seguito, si pronunci anche mediante circolari.

Infine, sarà opportuno definire i requisiti minimi necessari per i corsi di formazione dei datori di lavoro che provvedano direttamente ai compiti di prevenzione (art. 10 del decreto 626). È infatti necessario garantire che i corsi siano validamente svolti da organi competenti e con frequenza reale: ma soprattutto è necessario che sia privilegiata la parte pratica e sperimentale rispetto a quella meramente teorica.

3. Lo Stato deve provvedere ad una vasta campagna di informazione sull'ormai complesso sistema di prevenzione e di protezione del lavoro. Non poche aziende, organizzazioni imprenditoriali e sindacali, organizzazioni ambientaliste e lavoristiche, hanno già provveduto in questo anno ad assumere iniziative di informazione, di conoscenza, di approfondimento e di formazione. Ma anche le strutture dello Stato devono fare la propria parte facendo in modo che la conoscenza degli obblighi e delle caratteristiche complessive del sistema divenga diffusa, a livello generale.

Nel contempo, è anche opportuno che si avvii quell'opera di riordino del nostro sistema di prevenzione che appare tanto più necessaria a seguito dell'attuazione sempre più frequente di numerose specifiche direttive comunitarie e che dovrebbe condurre, entro ristretto lasso di tempo, alla formazione di un Testo unico della prevenzione, idoneo ad ordinare la materia e a renderla più certa e dunque più efficace.

Nei sensi di cui sopra si rassegna il parere sullo schema di decreto correttivo e integrativo del decreto 626 con l'auspicio che un provvedimento conclusivo possa essere adottato nei più brevi termini, tenendo peraltro conto delle considerazioni e dei rilievi come sopra formulati».

La seduta termina alle ore 18,15.

172ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(2345) Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criteri per la determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore CARNOVALI illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi in particolare sulle modifiche apportate dalla Camera dei depu-

tati al testo del decreto-legge emanato dal Governo. All'articolo 1, concernente la Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi agricoli, si è prevista l'integrazione della Commissione stessa con i direttori generali dell'INPS e dell'INAIL. Si è poi inserita una norma che fa subentrare l'INPS in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso SCAU. L'articolo 2, comma 2, è stato poi integrato con una norma che, nel caso di insufficienza degli accantonamenti costituiti a fronte delle prestazioni del fondo integrativo di previdenza dello SCAU, tende a far ricadere i maggiori oneri sul bilancio dell'INPS e dell'INAIL.

Propone quindi che la Commissione riferisca all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del decreto nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2294) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Interviene il senatore TAPPARO soffermandosi innanzitutto sull'importante tema della programmazione dei flussi: al riguardo ritiene che un apposito disegno di legge avrebbe potuto meglio ponderare e più adeguatamente disciplinare la materia rispetto al decreto-legge. Un'adeguata valutazione economica si renderebbe necessaria onde evitare di collocare l'utilizzo dei lavoratori extracomunitari in alcuni settori in cui implicitamente si rinuncia ad ogni sforzo in direzione di un miglioramento tecnologico: si riferisce in particolare al settore agricolo. Gli appare poi fortemente riduttiva l'idea che con l'attuale disponibilità di mezzi e di personale gli Uffici provinciali del lavoro e le Commissioni regionali per l'impiego possano adempiere ai compiti loro assegnati: bisognerebbe, quindi, sottolineare l'esigenza di un rafforzamento di tali strutture, mentre si rende necessario un forte apporto informativo da parte delle autorità diplomatiche dei paesi di origine dei lavoratori immigrati.

Nel dirsi favorevole ad un'attenuazione del carico previdenziale sulle prestazioni di lavoro degli immigrati extracomunitari, esprime invece perplessità sull'ipotesi di una specifica considerazione del lavoro autonomo degli immigrati, sottolineando le difficoltà di qualsiasi programmazione in materia. Quanto allo sviluppo di cooperative di immigrati, basterebbe forse rendere più trasparente la legislazione regionale in materia e favorire un'adeguata informazione. Si sofferma poi sul regime sanzionatorio, ritenendo importante in materia un segnale atto a scoraggiare la diffusa tendenza all'aggiramento della normativa di tu-

tela: si potrebbero, a suo avviso, prevedere specifici inasprimenti, ove la violazione riguardi lavoratori extracomunitari.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente SMURAGLIA rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 21,40.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1995

125ª Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTI CASELLATI

Intervengono il ministro della sanità Guzzanti ed il sottosegretario allo stesso Dicastero Condorelli.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ALBERTI CASELLATI fa presente che non potendo il ministro Guzzanti essere presente prima delle ore 16,30, l'interrogazione 3-01069, all'ordine del giorno, può essere svolta solo nel corso della seduta.

Non essendovi osservazioni così resta stabilito.

IN SEDE DELIBERANTE

(1882) Disciplina della professione di odontoiatra (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Basile ed altri; Caccavari ed altri; Gambale)

(74) MANIERI: Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409

(933) SIGNORELLI: Norme transitorie per l'esercizio dell'odontoiatria ex articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, da parte dei laureati in medicina e chirurgia

(1060) DI ORIO ed altri: Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

e della petizione n. 193 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Il presidente ALBERTI CASELLATI ricorda che il comitato ristretto istituito in data 3 ottobre 1995, ha concluso i suoi lavori elaborando un testo unificato in data 9 novembre 1995.

Il relatore, senatore GREGORELLI, fa presente che il testo unificato, che recepisce nel complesso il testo approvato dalla Camera dei deputati, proponendo solo alcune modifiche migliorative, è da tempo a conoscenza dei commissari; egli ritiene quindi opportuno che si passi al più presto all'esame delle proposte emendative.

Poichè nessuno chiede di intervenire il presidente ALBERTI CASELLATI comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di lunedì 18 dicembre 1995.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2231) Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 448, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità

e della petizione n. 192 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente ALBERTI CASELLATI comunica che la Commissione bilancio ha espresso un parere sul disegno di legge in titolo conforme a quello che aveva formulato sulla precedente edizione del provvedimento di urgenza, esprimendo rilievi critici sul secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 e sui commi 4 e 5 dell'articolo 3, e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 7.

Ella esprime perplessità per il fatto che il Governo abbia reiterato il decreto-legge nello stesso testo del precedente, senza peraltro essere in grado di trovare adeguata copertura finanziaria in ordine alle questioni sollevate dalla Commissione bilancio, ovvero di dimostrare che non vi sono le maggiori spese da quest'ultima denunciate.

Il sottosegretario CONDORELLI esprime il suo rammarico per il fatto che la Commissione bilancio abbia reiterato il parere negativo precedentemente espresso e ribadisce la propria opinione circa la sufficiente copertura finanziaria del provvedimento.

Concorda il senatore BINAGHI. Egli osserva che le maggiori spese per il bilancio pubblico rilevate dalla Commissione bilancio in realtà non sussistono, in quanto le aziende di cui all'articolo 7 sono dotate di una autonomia contabile all'interno della quale i loro amministratori dovranno trovare i fondi necessari alla stipulazione delle assicurazioni per i danni da trasfusioni o vaccinazioni, non diversamente da quanto già oggi avviene per la stipulazione di altre polizze assicurative.

Il relatore, senatore GALLOTTI, fa presente che, nel corso del dibattito sulla precedente edizione del decreto-legge, il Governo aveva affermato che la logica dell'articolo 7 era quella di voler obbligare all'assicurazione per il risarcimento dei danni biologici derivanti dagli emoderivati unicamente soggetti aventi carattere privato. In quella stessa sede si osservò però che la Commissione bilancio aveva evidentemente ritenuto che la formulazione dell'articolo 7 non fosse sufficiente ad escludere completamente i centri di produzione di emoderivati di carattere pubblico dall'obbligo di stipulazione della polizza.

Egli ritiene quindi che il parere contrario della 5^a Commissione possa essere superato attraverso la presentazione di un opportuno emendamento inteso a chiarire la portata dell'articolo 7.

Concorda il senatore **CAMPUS**, il quale ritiene che sarebbe sufficiente sopprimere il riferimento all'articolo 8 della legge n. 107 del 1990, lasciando il solo riferimento all'articolo 10, anche perchè i soggetti pubblici indicati dall'articolo 8, cioè i centri regionali di coordinamento e compensazione, non svolgono attività di produzione vera e propria di emoderivati, ma di coordinamento nonchè di raccolta e distribuzione di sangue ed emocomponenti.

Concorda il senatore **TORLONTANO** il quale fa presente che la dizione di cui all'articolo 7 si riferisce alla produzione di emoderivati propriamente detti e non di plasma.

Il senatore **CARELLA** ritiene che il problema del superamento del parere contrario della Commissione bilancio debba essere impostato politicamente. Il Governo infatti deve assumersi le sue responsabilità per il fatto di non essere riuscito a risolvere la questione in maniera soddisfacente.

Concorda il presidente **ALBERTI CASELLATI**, che osserva che la Commissione igiene e sanità non può svolgere un'attività di supplenza rispetto al Governo cui spetta l'onere di trovare gli strumenti procedurali adatti per superare il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ad un atto emanato dallo stesso Esecutivo.

Concorda la senatrice **BETTONI BRANDANI** la quale osserva che all'interno della Corte costituzionale sembra stia maturando un orientamento nel senso di ritenere incostituzionale la continua proroga di uno stesso provvedimento d'urgenza.

Spetta comunque al Governo nella sua responsabilità risolvere la questione della copertura finanziaria del decreto-legge di conversione.

Il senatore **MANARA**, nel convenire la necessità che il Governo si assuma le proprie responsabilità, fa presente che, a fronte di una reiterazione ormai triennale del provvedimento d'urgenza, bisogna ritenere che sia da tempo operante nell'ordinamento giuridico italiano una normativa che la Commissione bilancio del Senato ritiene priva della necessaria copertura finanziaria.

Il senatore **LAVAGNINI** ritiene che, al di là della questione relativa all'articolo 7, che può essere risolta con un opportuno emendamento, il parere contrario espresso dalla Commissione sulle altre norme possa essere facilmente superato attraverso la loro soppressione dal momento che le questioni oggetto dell'articolo 2, comma 1 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 3 sono ormai regolate dalla legge finanziaria per il 1996.

Il sottosegretario **CONDORELLI** si impegna, a nome del Governo, a ricercare, attraverso la formulazione di opportune proposte emendative, la strada per superare il parere contrario della Commissione bilancio.

Il senatore CARELLA ritiene che, in sede di esame degli emendamenti da parte della 5ª Commissione, il Governo dovrebbe anche sforzarsi di trovare una copertura alla proposta emendativa, da lui già presentata con riferimento alla scorsa edizione del provvedimento d'urgenza intesa ad anticipare gli effetti degli incrementi degli indennizzi per danno biologico, stabiliti dall'articolo 6, alla data di entrata in vigore della legge n. 210 del 1992 che tale indennizzo istituiva.

Il sottosegretario CONDORELLI fa presente che le proiezioni circa gli effetti finanziari dell'eventuale approvazione di tale emendamento danno risultati veramente ingenti. Il Governo si impegnerà a studiare la possibilità di trovare una copertura finanziaria ma, ove ciò non fosse possibile, si dovrebbe dichiarare contrario a tale emendamento.

Il presidente ALBERTI CASELLATI propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 12 di martedì 19 dicembre 1995. Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, del Ministro della sanità sullo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di prevenzione e lotta contro l'AIDS.
(R046 002, C12, 0001^o)

Il presidente ALBERTI CASELLATI ricorda che, in data 19 luglio 1995, il ministro GUZZANTI aveva già riferito alla Commissione sullo stato di attuazione della legge n. 135 del 5 giugno 1990, riservandosi però di fornire ulteriori chiarimenti.

Il ministro GUZZANTI consegna alla Commissione una relazione pubblicata in data 11 dicembre 1995 dal centro operativo AIDS del Ministero della sanità sul programma italiano per la lotta contro l'AIDS. Egli fornisce quindi una articolata informativa sullo stato di attuazione delle opere edilizie nelle singole regioni.

Rispondendo ad una domanda del presidente ALBERTI CASELLATI, che chiede di sapere a quali soggetti siano imputabili i ritardi nella realizzazione dei programmi per l'AIDS, il Ministro osserva che la genesi di tali ritardi non può essere compresa prescindendo da una ricostruzione storica delle forme successivamente assunte dal programma di realizzazione delle infrastrutture.

Occorre infatti considerare che, nella sua originaria formulazione, la legge n. 135 del 1990 prevedeva una gestione centralizzata degli interventi, tramite un apposito nucleo di valutazione; le procedure previste dalla legge per l'individuazione delle imprese convenzionate per l'esecuzione delle opere edilizie - alla fine individuate nei tre consorzi CON.SOMI, FIS, MED.IN., ciascuno competente per una parte del territorio nazionale - ebbero termine con la stipulazione delle convenzioni il 21 marzo 1991.

Successivamente la realizzazione delle opere ebbe una battuta d'arresto, anche in relazione alle note vicende che hanno caratterizzato il quadro politico italiano negli anni 1992-1993.

Con il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396 fu sostanzialmente rovesciato l'impianto della legge n. 135, nel senso di decentrare la gestione delle opere infrastrutturali affidandola alle regioni. Questo però ha poi comportato una serie di incertezze applicative, dal momento che le regioni non sapevano se dovevano ritenersi vincolate o meno alle convenzioni precedentemente stipulate dal Ministero della sanità con i tre consorzi.

Solo dopo la definitiva soluzione di questo problema si è dato avvio alle opere edilizie che, in molti casi, sono state realizzate dalle regioni mediante anticipazioni sui loro fondi e successivamente sono state espletate le procedure per chiedere il rimborso a valere sui fondi previsti dalla legge n. 135. Tale ad esempio è stato il caso delle strutture realizzate presso l'ospedale Spallanzani di Roma.

Il Ministero peraltro ha compiuto indagini sullo stato di attuazione del programma, dalle quali è risultata anche l'opportunità di una certa correzione degli obiettivi precedentemente prefissati, nel senso che si è posta in luce l'estrema urgenza della realizzazione di posti letto - che, va ricordato, non sono destinati esclusivamente alla cura dell'AIDS ma di tutte le malattie infettive - nelle aree metropolitane, mentre in talune aree periferiche potrebbe essere opportuna una riduzione dei programmi precedentemente elaborati.

Il senatore GUALTIERI, nel ringraziare il ministro Guzzanti per i chiarimenti forniti, esprime però perplessità circa l'effettiva possibilità di realizzare gli interventi previsti dalla legge n. 135 del 1990, ove si tenga conto di una serie di mutamenti di destinazione che vi sono stati per i fondi stanziati con la suddetta legge.

A seguito infatti dell'approvazione del decreto-legge n. 396 del 2 ottobre 1993, successivamente convertito, furono sospesi tutti i finanziamenti previsti dalla legge n. 135 a favore del Ministero della sanità, iscritti nel capitolo 8054 del bilancio dello Stato, ad eccezione degli oneri per il finanziamento dei debiti già contratti, pari a 695 miliardi, posti a carico del capitolo 7855 della tabella del Ministero del tesoro, la quale presenta però un mutamento di destinazione rispetto al capitolo 8054, in quanto serve a finanziare tutti i programmi di sviluppo della rete ospedaliera pubblica, compresi quelli di cui alla legge n. 67 del 1988.

I restanti 1.405 miliardi, dati dalla differenza fra i 2.100 iniziali e i 695 utilizzati dallo Stato quando aveva la responsabilità del programma sono utilizzabili dalle regioni.

La disponibilità di tali fondi è però sottoposta ad una serie di condizioni - come la compatibilità dei piani di ciascuna regione con quelli delle altre e con i fondi disponibili, o la sussistenza di cespiti regionali delegabili per l'assunzione di mutui - che ne rendono dubbia l'effettività, senza considerare i problemi derivanti dalla mancata previsione di interventi sostitutivi dello Stato in caso di inerzia regionale.

Altri problemi sono poi dati dal fatto che le regioni hanno spesso utilizzato le risorse messe loro a disposizione per l'acquisto di materiale tecnologico specifico e per l'assunzione di personale a fini che nulla hanno a che fare con la lotta all'AIDS.

Il ministro GUZZANTI ritiene di dover effettuare un'ulteriore valutazione per poter rispondere adeguatamente a talune obiezioni del senatore Gualtieri, che investono problemi centrali per la realizzazione del

programma di lotta contro l'AIDS, anche se in verità le critiche spesso avanzate nei confronti delle regioni non sembrano sempre giustificate soprattutto per quanto riguarda l'acquisizione di materiale ad alta tecnologia che, nella maggior parte dei casi, risulta essere compatibile con quanto richiesto dalla legge n. 135 del 1990.

Si dichiara comunque ampiamente disponibile a fornire ulteriori elementi informativi alla Commissione.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

SULLE DICHIARAZIONI PRONUNCIATE NEL CORSO DI TRASMISSIONI TELEVISIVE O APPARSE SU AGENZIE DI STAMPA IN ORDINE AL DISEGNO DI LEGGE SULLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ PER IL PRELIEVO DI ORGANI (A007 000, C12, 0033*)*

Il senatore TORLONTANO chiede la parola per comunicare alla Commissione che, anche dopo l'episodio di disinformazione verificatosi nel corso della trasmissione «Domenica in» di RAI UNO il giorno 3 dicembre 1995 - che è oggetto dell'interrogazione all'ordine del giorno da lui presentata insieme al presidente Alberti Casellati - sono continuate gravi manifestazioni di disinformazione sugli organi di stampa ed in televisione, in taluni casi in forme tali da configurare, a suo parere, addirittura gli estremi di reato, di propagazione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'opinione pubblica.

Dopo la trasmissione del 3 dicembre, infatti, vi sono stati episodi come quello della trasmissione condotta su RAITRE dal giornalista Giordano Bruno Guerri dove, nel corso di un dibattito svoltosi all'insegna della parzialità e senza dare alcuno spazio ai contraddittori, è stato consentito alla signora Nerina Negrello, esponente della associazione contro la predazione degli organi, all'onorevole Fabrizio Del Noce, che con l'occasione ha anche avuto modo di pubblicizzare un suo libro, e a un certo dottor Bondi di affermare delle vere e proprie falsità scientifiche in ordine alla nozione di morte cerebrale, artatamente confusa con quella di coma profondo. Successivamente l'onorevole Del Noce ha rilasciato anche dichiarazioni ad agenzie di stampa in cui ha duramente attaccato il disegno di legge approvato dal Senato, arrivando perfino a criticare, forte della sua posizione di ascoltato pubblicitario cattolico, la posizione assunta dalla chiesa cattolica a favore delle donazioni di organi con la speciosa argomentazione che l'asportazione di organi da soggetto in morte cerebrale renderebbe impossibile la verifica di quei «miracoli non spiegabili dalla scienza» che sono alla base di processi di beatificazione.

Il senatore TORLONTANO ritiene che la Commissione debba agire con forza per impedire che simili manovre di disinformazione abbiano successo.

Il presidente ALBERTI CASELLATI condivide le osservazioni del senatore Torlontano e fa presente di aver avviato contatti col presidente della dodicesima Commissione della Camera dei deputati al fine di chiarire, al di là di tutte le strumentalizzazioni, la reale portata delle norme introdotte dal disegno di legge sulla manifestazione di volontà.

La senatrice BETTONI BRANDANI ritiene, anche in considerazione del fatto che analoghe iniziative sono state assunte dall'onorevole Del

Noce e da altri deputati contrari al disegno di legge approvato dal Senato, che sarebbe opportuno che la Commissione promuovesse in tempi rapidissimi una conferenza stampa al fine di fugare tutte le notizie false che in questi giorni sono propinate all'opinione pubblica.

Il senatore GREGORELLI ritiene che la proposta della senatrice Bettoni Brandani debba essere ulteriormente meditata; occorre infatti evitare di cadere nel gioco di chi intende spostare il dibattito dalla sua sede propria che è il Parlamento, alla stampa sensazionalistica.

Il senatore MANARA ritiene che i parlamentari non debbano in alcun modo «giustificare» una deliberazione legislativa che hanno assunto nella loro piena sovranità. Egli pertanto si dichiara contrario alla proposta di convocare una conferenza stampa.

Si dichiarano favorevoli alla proposta della senatrice Bettoni Brandani il senatore ANDREOLI, il quale sottolinea la necessità di difendere la correttezza dell'informazione scientifica e il senatore BINAGHI, il quale esprime in particolare il suo sconcerto per il fatto che affermazioni totalmente destituite di fondamento scientifico possano impunemente trovare ospitalità in programmi del servizio pubblico radio-televisivo.

Dopo interventi del senatore MONTELEONE (il quale ritiene inopportuno prestarsi al gioco di chi intende spostare il dibattito dalla sua sede istituzionale, trasformandolo in una sorta di duello a distanza tra parlamentari di formazione medica e parlamentari di formazione giuridica) del senatore DIONISI (il quale ricorda che nonostante le sue gravi perplessità sul disegno di legge in questione egli lo avesse a suo tempo votato proprio per non assecondare il gioco di coloro che sono mossi da oscurantismo intellettuale e fanatismo religioso malinteso) e della senatrice MODOLO (che condivide l'opportunità di avviare contatti con l'omologa Commissione della Camera dei deputati e ritiene opportuno valutare l'ipotesi di investire la Commissione di vigilanza sui servizi radiotelevisivi del problema della corretta informazione scientifica) la Commissione conviene sull'opportunità che il presidente Alberti Casellati convochi una conferenza stampa cui potranno partecipare, oltre naturalmente a lei stessa, al relatore e ai presentatori dei disegni di legge, quei senatori che riterranno opportuno far sentire la loro voce.

PROCEDURE INFORMATIVE

Il ministro GUZZANTI risponde all'interrogazione n. 3-01069 dei senatori Torlonato e Alberti Casellati, relativa alle dichiarazioni effettuate nel corso della trasmissione televisiva «Domenica in» di RAI UNO del 3 dicembre 1995 in ordine al problema dei trapianti di organo e dell'accertamento della morte.

Il Ministro fa presente, in primo luogo di aver già in data 27 settembre 1995 sollevato, nel corso di una riunione del comitato editoriale della RAI, il problema della correttezza dell'informazione sanitaria da parte del servizio pubblico.

Le osservazioni da lui svolte in quella sede sono state ribadite in una lettera inviata al presidente della RAI, dottoressa Brighetto Moratti, il 5 dicembre 1995 concernente non solo le gravi inesattezze dette nel corso di popolari trasmissioni circa la donazione di organi ma anche altre questioni come quella della falsa notizia che in Italia non venga finanziata la ricerca scientifica sul cancro. In quella sede egli ha auspicato che la libertà di informazione nel campo della sanità possa trovare il giusto equilibrio attraverso un coordinamento in grado di ispirare il contenuto delle iniziative editoriali della RAI ai necessari principi della cultura scientifica, della realtà organizzativa e dell'etica.

Nella stessa data il direttore generale del dipartimento degli ospedali del Ministero della sanità, ha richiesto al direttore responsabile della trasmissione «Domenica in» l'invio della registrazione integrale della trasmissione del 3 dicembre 1995, al fine di valutare se le dichiarazioni rese in quella sede sul delicatissimo problema dei trapianti di organo e di consenso informato della donazione potessero configurare l'ipotesi di cui all'articolo 7 comma 1, della legge n. 175 del 1992 in materia di correttezza dell'informazione televisiva.

Nel merito delle dichiarazioni effettuate nel corso della trasmissione, egli ritiene indispensabile ribadire che altro è il legittimo dissenso dal disegno di legge in discussione, altro è pronunciare affermazioni assolutamente prive di qualsiasi fondamento scientifico e culturale, come quella relativa alla inesistenza della morte cerebrale, i cui criteri di verifica sono invece da ormai molti anni riconosciuti e condivisi dall'intera comunità scientifica mondiale.

Il senatore TORLONTANO e il presidente ALBERTI CASELLATI si dichiarano soddisfatti della risposta.

Indagine conoscitiva sulla politica del farmaco in Italia: audizione del ministro della sanità Guzzanti

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C12*, 0001*)

Il ministro GUZZANTI consegna alla Commissione una relazione tecnica del Ministero della sanità sull'andamento nel primo semestre del 1995, della spesa per l'assistenza farmaceutica a carico del servizio sanitario nazionale, nonché sull'andamento previsto per l'intero 1995 e per il 1996.

Il presidente ALBERTI CASELLATI ringrazia il ministro Guzzanti.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ALBERTI CASELLATI avverte che la seduta già convocata per domani giovedì 14 dicembre, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 18.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1882, 74,
933 e 1060**

Art. 1.

(Professione di odontoiatra)

1. È istituita la professione sanitaria di odontoiatra.
2. Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti la diagnosi e la terapia delle malattie e delle anomalie congenite ed acquisite dei denti e della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché le attività di prevenzione e di riabilitazione odontoiatrica, mantenendo, secondo le disposizioni regolamentari, le competenze dei laureati in medicina e chirurgia.
3. L'odontoiatra può prescrivere tutti i medicinali, gli esami di laboratorio e le indagini diagnostiche necessari all'esercizio della professione.
4. (Soppresso).

Art. 2.

(Esami di abilitazione)

1. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, per coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, hanno carattere specificamente professionale.
2. Le norme concernenti lo svolgimento degli esami di abilitazione ed i relativi programmi sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale e del consiglio nazionale di cui all'articolo 16.

Art. 3.

(Albo professionale)

1. Presso ciascun ordine provinciale degli odontoiatri di cui all'articolo 5 è istituito l'albo professionale degli odontoiatri, di seguito denominato «albo».
2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione di odontoiatra. L'odontoiatra iscritto all'albo ha la facoltà di esercitare la professione su tutto il territorio dello Stato. L'esercizio della professione di odontoiatra è altresì consentito ai soggetti di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge.

3. Per essere iscritto all'albo è necessario:

- a) essere cittadino italiano;
- b) godere dei diritti civili;
- c) essere abilitato all'esercizio della professione di odontoiatra ovvero di medico-chirurgo per i soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c);
- d) avere la residenza nella circoscrizione territoriale nella quale è istituito l'ordine.

4. Possono iscriversi all'albo:

- a) i laureati in odontoiatria e protesi dentaria;
- b) i laureati in medicina e chirurgia purchè iscritti al relativo corso di laurea entro l'anno accademico 1984-1985;
- c) i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso di specializzazione in odontostomatologia entro l'anno accademico 1993-1994 o già in possesso del relativo diploma e dell'abilitazione all'esercizio professionale;
- d) i cittadini degli Stati membri della Unione europea di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge;
- e) i cittadini stranieri che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale in Italia e che sono cittadini di uno Stato con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo di reciprocità che consenta l'esercizio della professione di odontoiatra, a condizione che tali cittadini godano dei diritti civili.

5. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettere b) e c), che si iscrivono all'albo professionale degli odontoiatri mantengono la titolarità alla contemporanea iscrizione all'ordine del medici-chirurghi.

Art. 4.

(Modificazioni al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652)

1. Alla Tabella XVIII-bis annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, le parole da: «Per i laureati in medicina e chirurgia» fino a: «laurea precedente» sono sostituite dalle seguenti: «Le Università sono tenute a prevedere, per ciascun corso di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria, un numero di posti eccedenti, non inferiore al 10 per cento rispetto a quelli programmati, da riservare reciprocamente alla iscrizione di laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria».

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per lo svolgimento degli esami di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria previsti per i laureati in medicina e chirurgia dalla citata Tabella XVIII-bis annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come modificata dal comma 1 del presente articolo nonchè i criteri per lo svolgimento degli esami di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria. Il decreto di cui

al presente comma reca altresì l'elenco degli esami del corso di laurea in medicina e chirurgia riconosciuti a tutti gli effetti ai fini del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e viceversa.

Art. 5.

(Ordine provinciale degli odontoiatri)

1. In ogni provincia è istituito l'ordine provinciale degli odontoiatri. Il Ministro della sanità, su richiesta degli ordini interessati, segnalata dal comitato centrale di cui all'articolo 17, può disporre che un ordine abbia per circoscrizione due o più province finitime ovvero sia riassorbito dalla federazione regionale, di cui all'articolo 11.

2. Gli organi dell'ordine provinciale degli odontoiatri sono: l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti. La durata in carica degli organi è di quattro anni.

3. Ciascun ordine provinciale cura la tenuta dell'albo e dell'elenco transitorio aggiunto di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1930, n. 943.

Art. 6.

(Attribuzioni dell'assemblea dell'ordine provinciale)

1. L'assemblea dell'ordine provinciale è formata da tutti gli iscritti all'ordine provinciale ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge fra i propri componenti, con possibilità di indicare un numero di preferenze pari ad un massimo dei due terzi degli eleggibili, il consiglio direttivo secondo quanto stabilito all'articolo 7;

b) elegge il collegio dei revisori dei conti;

c) approva ogni anno il bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito all'anno precedente.

Art. 7.

(Elezioni del consiglio direttivo dell'ordine provinciale)

1. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale è eletto dall'assemblea fra i propri componenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a).

2. Le elezioni del consiglio direttivo sono indette dal presidente dell'ordine provinciale ogni quattro anni, tra il mese di ottobre e il mese di dicembre, in una data indicata dal consiglio direttivo uscente.

3. La comunicazione all'assemblea della data delle elezioni è effettuata entro un termine compreso fra sessanta e quarantacinque giorni dalla stessa data, mediante lettera da inviare a ciascun iscritto e avviso da pubblicare mediante affissione presso la sede dell'Ordine provinciale. Nella comunicazione sono indicati i giorni, gli orari e la sede della votazione.

Art. 8.

(Attribuzioni del consiglio direttivo dell'ordine provinciale)

1. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale esercita le seguenti attribuzioni:

a) *elegge tra i propri componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;*

b) *discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;*

c) *provvede alla tenuta dell'albo, curando le iscrizioni e le cancellazioni, nonchè la sua pubblicazione annuale;*

d) *vigila sul mantenimento del decoro e dell'indipendenza dell'ordine;*

e) *designa i rappresentanti dell'ordine presso enti, organizzazioni e commissioni, comprese quelle per l'esame di abilitazione all'esercizio professionale;*

f) *promuove iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale ed al progresso culturale degli iscritti;*

g) *concorre con le autorità locali alla predisposizione e all'attuazione dei provvedimenti di interesse dell'ordine;*

h) *esercita il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;*

i) *si interpone, su richiesta, nelle controversie che comunque riguardano gli odontoiatri relative all'esercizio della professione, incluse quelle in materia di spese e di onorari, al fine di giungere alla conciliazione della vertenza;*

l) *valuta, su richiesta dell'iscritto, la congruità degli onorari percepiti per l'attività professionale svolta;*

m) *assume iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione di odontoiatra ed alla difesa delle specifiche competenze professionali;*

n) *provvede all'amministrazione dei beni dell'ordine;*

o) *propone all'approvazione dell'assemblea il bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito all'anno precedente;*

p) *stabilisce, entro i limiti necessari per il funzionamento dell'ordine e per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, l'ammontare della tassa annuale, nonchè l'ammontare delle tasse per l'iscrizione, per il trasferimento, per il rilascio dei certificati, per il rilascio del parere per la liquidazione degli onorari, per la pubblicità in materia sanitaria, nonchè l'ammontare delle tasse per ogni ulteriore attribuzione istituzionale demandata all'ordine;*

q) *richiede al presidente la convocazione dell'assemblea qualora lo ritenga opportuno in relazione a temi di particolare interesse;*

r) *apporta alle tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche variazioni non superiori al 30 per cento degli importi fissati, in relazione ad esigenze di carattere locale;*

s) *promuove l'aggiornamento obbligatorio per gli iscritti;*

t) *provvede alla sospensione cautelare dall'esercizio della professione degli iscritti che non risultino in possesso, in base al parere espresso da un'apposita commissione costituita da tre esperti, dei requisiti psicofisici necessari per lo svolgimento della professione stessa. Il presidente del tribunale competente per territorio, il consiglio direttivo,*

l'interessato al procedimento di sospensione ovvero il coniuge o i parenti fino al quarto grado provvedono ciascuno alla nomina di un componente della commissione. In caso di inerzia dell'interessato provvede, in via sostitutiva, il presidente del tribunale competente per territorio. La sospensione può essere inflitta per un periodo massimo di un anno ed è rinnovabile, previo ulteriore parere della commissione, per un ulteriore anno;

u) contribuisce, in accordo con le autorità sanitarie regionali e con le unità sanitarie locali della circoscrizione territoriale dell'ordine, ad organizzare tra gli iscritti campagne volontarie finalizzate alla prevenzione delle malattie della bocca e dei denti.

2. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, anche su richiesta dei due quinti dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Art. 9.

(Attribuzioni del presidente dell'ordine provinciale)

1. Il presidente dell'ordine provinciale esercita le seguenti attribuzioni:

- a) rappresenta l'ordine;*
- b) convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea;*
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirige l'attività degli uffici;*
- d) svolge gli altri compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti.*

2. Il presidente decade dalla carica qualora il consiglio direttivo approvi una mozione di sfiducia nei suoi confronti. La mozione di sfiducia di cui al presente comma per essere posta in votazione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il consiglio direttivo.

Art. 10.

(Attribuzioni del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti dell'ordine provinciale)

1. Il vicepresidente dell'ordine provinciale sostituisce il presidente in caso di impedimento e svolge le funzioni a lui delegate.

2. Il segretario cura la tenuta dell'archivio dei verbali delle sedute dell'assemblea, dei registri previsti dalle leggi e dai regolamenti, autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciare ai sensi della legislazione vigente e dei regolamenti. In caso di assenza o di impedimento il segretario è sostituito dal membro del consiglio direttivo più giovane per età che non ricopra altre cariche.

3. Il tesoriere esercita le attribuzioni di cui all'articolo 32 del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. In caso di assenza o di impedimento il tesoriere

è sostituito dal membro del consiglio direttivo più anziano per età che non ricopra altre cariche.

4. Il collegio dei revisori dei conti esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché tutti i documenti amministrativi e contabili.

Art. 11.

(Federazione regionale degli ordini degli odontoiatri)

1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri istituiti nella medesima regione, ad eccezione della Valle d'Aosta e ferma restando l'autonomia delle province autonome di Trento e Bolzano, sono riuniti nella federazione regionale degli ordini degli odontoiatri che ha sede nella città in cui ha sede l'assessorato regionale alla sanità,

2. Gli organi della federazione regionale sono: l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti. La durata in carica degli organi è di quattro anni.

Art. 12.

(Attribuzioni dell'assemblea della federazione regionale)

1. L'assemblea della federazione regionale è composta dai membri dei consigli direttivi degli ordini provinciali.

2. L'assemblea esercita le seguenti attribuzioni:

a) determina, ogni quattro anni, il numero dei consiglieri che ciascun consiglio direttivo dell'ordine provinciale elegge al consiglio direttivo della federazione regionale in relazione al numero degli iscritti a ciascun ordine provinciale e in modo tale che ciascuno di essi sia rappresentato almeno da un consigliere e da un numero di consiglieri inferiore alla metà dei componenti il consiglio stesso, salvo il caso in cui nella regione siano istituiti due soli ordini provinciali;

b) elegge il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e un membro supplente;

c) approva ogni anno il bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito all'anno precedente.

Art. 13.

(Attribuzioni del consiglio direttivo della federazione regionale)

1. Il consiglio direttivo della federazione regionale è composto da:

a) sette consiglieri, se il numero degli ordini provinciali istituiti nella regione non è superiore a tre;

b) nove consiglieri, se il numero degli ordini provinciali istituiti nella regione non è superiore a cinque;

c) quindici consiglieri, se il numero degli ordini provinciali istituiti nella regione è pari o superiore a sei.

2. Il consiglio direttivo esercita le seguenti attribuzioni:

a) procede, in una riunione convocata dal componente più anziano per età entro la prima decade del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui hanno avuto luogo le elezioni dei consigli direttivi degli ordini provinciali, alla elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere;

b) stabilisce, in rapporto al numero degli iscritti, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale deve versare per le spese di funzionamento della federazione regionale;

c) svolge le funzioni attribuite alla federazione regionale dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti di lavoro e dalle convenzioni;

d) designa i rappresentanti della federazione regionale presso commissioni, enti ed organizzazioni;

e) discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;

f) assicura, d'intesa con gli organi del Servizio sanitario nazionale, il funzionamento delle commissioni professionali e di valutazione dei requisiti, istituite al fine di governare la formazione del personale sanitario, fissandone anche le procedure ed i programmi formativi.

3. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, anche su richiesta dei due quindi dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Art. 14.

(Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti della federazione regionale)

1. Il presidente della federazione regionale esercita le seguenti attribuzioni:

a) rappresenta la federazione;

b) convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirige l'attività degli uffici;

d) svolge i compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.

2. Al presidente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

3. Al vicepresidente, al segretario, al tesoriere ed al collegio dei revisori dei conti si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 15.

(Federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri)

1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri istituiti su tutto il territorio nazionale sono riuniti nella federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri, con sede in Roma.

2. Gli organi della federazione nazionale sono: il consiglio nazionale, il comitato centrale, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il

tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti. La durata in carica degli organi è di quattro anni.

Art. 16.

(Attribuzioni del consiglio nazionale della federazione nazionale)

1. Il consiglio nazionale della federazione nazionale è composto dai presidenti degli ordini provinciali degli odontoiatri.

2. Il consiglio nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui hanno avuto luogo le elezioni dei presidenti e dei consigli direttivi degli ordini provinciali, i componenti del comitato centrale fra gli iscritti agli albi di cui all'articolo 3, con le modalità previste all'articolo 7;

b) approva ogni anno il bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito all'anno precedente;

c) elegge il collegio dei revisori dei conti;

d) approva, su proposta del comitato centrale, il codice di deontologia professionale;

e) adotta i regolamenti proposti dal comitato centrale che sono inviati al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 35 del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, limitatamente a quelli relativi al personale dipendente dalla federazione nazionale stessa;

f) approva le tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche proposte dal comitato centrale. Tali tariffe sono rese esecutive con decreto del Ministro della sanità e sono obbligatorie per le persone fisiche e giuridiche legittimate alla erogazione delle prestazioni odontoiatriche. Qualsiasi accordo in deroga è considerato nullo. Il mancato rispetto delle tariffe comporta, per le persone fisiche, la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo da uno a sei mesi secondo quanto stabilito dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale territorialmente competente e, per le persone giuridiche, la sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo da uno a sei mesi secondo quanto stabilito dalla competente autorità amministrativa, previo accertamento e verifica dell'avvenuta violazione;

g) esprime, su proposta del comitato centrale, parere vincolante sulle modifiche alla Tabella XVIII-bis, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come modificata dall'articolo 4 della presente legge, nonché sulla programmazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e sul decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.

Art. 17.

(Attribuzioni del comitato centrale della federazione nazionale)

1. Il comitato centrale della federazione nazionale è composto da quindici membri eletti dal consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a).

2. Il comitato centrale esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge fra i propri componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere e discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;

b) stabilisce, in rapporto al numero degli iscritti, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale deve versare per le spese di funzionamento della federazione nazionale;

c) vigila, sul piano nazionale, sul mantenimento del decoro e dell'indipendenza della professione;

d) coordina e promuove l'attività degli ordini provinciali e delle federazioni regionali;

e) segnala la opportunità di modificare la circoscrizione territoriale degli ordini provinciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1;

f) promuove e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti ed impartisce direttive per le verifiche periodiche sulla professionalità degli iscritti;

g) designa i rappresentanti della federazione presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;

h) concorre con le autorità competenti alla elaborazione ed all'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare la professione;

i) impartisce direttive per la soluzione delle controversie di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i);

l) esercita il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei consigli direttivi degli ordini provinciali; contro i provvedimenti adottati è ammesso il ricorso alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

m) propone al consiglio nazionale le tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche;

n) assume sul piano nazionale iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione ed in difesa delle competenze professionali;

o) provvede all'amministrazione dei beni della federazione;

p) promuove, d'intesa con il ministero della sanità, campagne nazionali di prevenzione delle malattie della bocca e dei denti.

3. Il comitato centrale è convocato dal presidente, anche su richiesta dei due quinti dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Art. 18.

(Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti della federazione nazionale)

1. Il presidente della federazione nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

a) rappresenta la federazione;

b) convoca e presiede il comitato centrale e il consiglio nazionale;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirige l'attività degli uffici;

d) svolge gli altri compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.

2. Al presidente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

3. Al vicepresidente, al segretario, al tesoriere e al collegio dei revisori dei conti si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 19.

(Disposizioni comuni ai componenti degli organi collegiali)

1. In caso di morte ovvero di dimissioni di uno dei componenti degli organi collegiali degli ordini provinciali, delle federazioni regionali e della federazione nazionale, subentra il primo dei non eletti. Nel caso di cessazione dalla carica di un numero di componenti superiore alla metà si procede a nuove elezioni.

2. Non sono eleggibili alle cariche degli organi degli ordini provinciali, delle federazioni regionali e della federazione nazionale coloro che rivestono cariche negli organi degli ordini provinciali e della federazione nazionale degli ordini dei medicichirurghi.

Art. 20.

(Provvedimenti di sospensione)

1. I provvedimenti di sospensione adottati nei confronti degli odontoiatri dipendenti da istituzioni sanitarie pubbliche sono validi ai fini disciplinari per quanto riguarda il rapporto di lavoro dipendente dalla istituzione sanitaria e la durata delle misure disposte è considerata ai fini degli eventuali provvedimenti disciplinari di sospensione adottati nell'ambito di tale rapporto di lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, il legale rappresentante della istituzione sanitaria pubblica dalla quale l'odontoiatria dipende informa l'ordine provinciale competente dell'avvio dei procedimenti disciplinari. Il presidente dell'ordine provinciale comunica all'interessato le eventuali sanzioni inflitte.

Art. 21.

(Radiazione dall'albo)

1. Nei confronti degli iscritti agli albi di cui all'articolo 3 che hanno riportato due condanne per il delitto previsto dall'articolo 348 del codice penale è applicabile la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo.

2. La pronuncia della sanzione è emessa al termine del procedimento disciplinato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 24.

3. Competente a pronunciare la radiazione è il consiglio direttivo dell'ordine provinciale cui l'incolpato è iscritto e, nei confronti dei componenti i consigli direttivi degli ordini provinciali, il comitato centrale della federazione nazionale.

Art. 22.

(Comunicazioni dell'autorità giudiziaria)

1. L'autorità giudiziaria comunica all'ordine provinciale territorialmente competente l'apertura e l'esito dei procedimenti penali nei confronti degli iscritti al relativo albo, nonchè le misure restrittive della libertà personale o incidenti sulla capacità civile ed i provvedimenti di interdizione ed inabilitazione all'esercizio della professione.

Art. 23.

(Norme in materia di previdenza)

1. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, gli odontoiatri sono iscritti al fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM). I laureati in odontoiatria e protesi dentaria possono ricostruire a titolo oneroso il periodo pregresso, dalla data di prima iscrizione all'albo professionale tenuto dall'ordine dei medici-chirurghi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

2. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, gli odontoiatri che abbiano intrapreso un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono iscritti ai fondi speciali di previdenza assunti in gestione dall'ENPAM, ai sensi dell'articolo 4 del nuovo statuto dell'ENPAM, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono apportate le modifiche allo statuto dell'ENPAM per garantire agli iscritti agli albi di cui all'articolo 3 l'iscrizione al fondo di previdenza generale dell'ENPAM nonchè la rappresentanza nel consiglio nazionale, nel comitato direttivo e nel collegio sindacale dell'ENPAM stesso, in misura proporzionale rispetto agli iscritti agli albi professionali dei medici-chirurghi.

Art. 24.

(Norme di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti delle commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri istituite presso i consigli direttivi degli ordini provinciali dei me-

dici-chirurghi e degli odontoiatri convocano le assemblee degli iscritti agli albi di cui all'articolo 3, per la elezione dei consigli direttivi di cui all'articolo 7, affinché tali consigli provvedano alla elezione degli organi di cui agli articoli 9 e 10, commi 1, 2 e 3. Entro i successivi trenta giorni il presidente della commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri istituita presso il comitato centrale della federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convoca il consiglio nazionale di cui all'articolo 16 per la elezione del comitato centrale di cui all'articolo 17.

3. Gli ordini provinciali e la federazione nazionale di cui agli articoli 5 e 15 possono fissare la propria sede presso gli ordini provinciali dei medici-chirurghi e la federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi, fatti salvi i diritti patrimoniali.

Art. 25.

(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 - Abrogazioni)

1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo, e sostituito dal seguente: «Disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee»;

b) all'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che esercitano un'attività professionale nel campo dell'odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A alla presente legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato B alla presente legge, purchè conseguiti in uno degli Stati membri delle Comunità europee è riconosciuto il titolo di odontoiatra»;

c) all'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee e degli altri Stati debbono sostenere un esame di lingua italiana, di deontologia professionale e di legislazione sanitaria. Con decreto del Ministro della sanità sono stabiliti i programmi ed il regolamento dell'esame di cui al presente comma».

2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 22 e 23 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono abrogati.

3. Le commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri istituite presso i consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri nonché la commissione per gli iscritti al medesimo albo, istituita presso il comitato centrale della federazione nazionale degli stessi ordini ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, continuano ad operare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di realizzare gli adempimenti di cui all'articolo 24, comma 2.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e la federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri assumono, rispettivamente, le denominazioni di «ordine provinciale dei

medici-chirurghi» e di «federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi».

5. L'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, e la legge 31 ottobre 1988, n. 471, sono abrogati.

Art. 26.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla istituzione degli albi di cui all'articolo 3 si fa fronte mediante i contributi versati dagli iscritti agli albi medesimi.

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione si fa fronte con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti, da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 24.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1995

204ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

BRAMBILLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Gerelli.**La seduta inizia alle ore 9,20.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Statuto dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61: favorevole)

(R133 b00, C13ª, 0005ª)

Il relatore RONCHI illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante lo statuto dell'ANPA: tale atto, consequenziale alla legge n. 61 del 1994, avrebbe dovuto essere compiuto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di essa. Anche in ragione della sua tardività, appare necessario non ritardare ulteriormente l'iter di adozione del decreto, alla luce dei suoi contenuti eminentemente tecnici e strettamente conformi alla legge istitutiva: vi si trattano infatti le materie concernenti la sede, gli organi, le funzioni e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, l'elezione e le attribuzioni del Presidente, la figura del direttore, il collegio dei revisori dei conti e le norme sulle incompatibilità. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

Il senatore LASAGNA lamenta il mancato coordinamento dell'ANPA con l'Agenzia europea per l'ambiente: la finalità della legge n. 61 del 1994 appare invece strettamente limitata al mantenimento degli organici dell'ENEA, nonostante il superamento delle sue funzioni.

Il senatore PINTO - nel preannunciare voto favorevole - auspica che la nota informativa sull'attività dell'Agenzia, trasmessa al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) dello schema di decreto, sia oggetto anche di apposita relazione al Parlamento.

Il senatore **MANIS** preannuncia la propria astensione, auspicando che la salvaguardia ambientale non costituisca più l'occasione per la proiezione del personale politico nelle istituzioni, rappresentando invece una forma di valorizzazione delle professionalità nella ricerca delle modalità di sviluppo compatibile.

Il senatore **VELTRI**, nel preannunciare voto favorevole, conviene sul suggerimento formulato dal senatore Pinto ed auspica una maggiore definizione dei criteri per la scelta del direttore e dei membri del Consiglio di amministrazione, nonché un'estensione delle cause di incompatibilità anche all'appartenenza ad enti pubblici non economici.

Il senatore **GRIPPALDI** preannuncia la propria astensione, dichiarando che l'attuazione della legge n. 61 necessita di una verifica costante, volta ad evitare la proliferazione di enti inutili in una materia che richiede invece il massimo impegno per il monitoraggio della situazione dell'ecosistema italiano.

Il senatore **CARCARINO**, nel rammaricarsi del ritardo di oltre sedici mesi con cui il Governo ha presentato lo schema di decreto, preannuncia comunque voto favorevole, aderendo altresì alla proposta del senatore Pinto.

Il senatore **MATTEJA** preannuncia voto contrario, dichiarando che l'ANPA rappresenta un caso esemplare di sovrapposizione di organi e di enti pubblici in materia di salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

Il senatore **RIANI**, auspicando la costituzione di un organismo più snello, preannuncia la propria astensione.

Il presidente **BRAMBILLA**, dopo aver aderito alla proposta del senatore Pinto, ravvisa nella comparazione con gli altri Stati europei la riprova della necessità che, in materia ambientale, sia costituito un ente che raggruppi in maniera unitaria tutte le competenze.

Dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il relatore **RONCHI** replica ricordando che l'ANPA riflette la struttura già operante in altri Stati europei, che a tale scopo destinano una mole di personale e di risorse assai più ampia. Proprio per non ritardare ulteriormente l'adozione di un provvedimento propedeutico alla piena operatività dell'Agenzia, il relatore ribadisce la richiesta di un mandato a redigere rapporto favorevole senza alcuna osservazione o condizione. Delle richieste avanzate nel dibattito si può far carico il Governo con apposita dichiarazione di accoglimento, in sede di replica.

Il sottosegretario **GERELLI** - dopo aver respinto come ingenerose le critiche formulate verso la legge n. 61 del 1994, la quale invece sanava il vuoto normativo derivante dal referendum sulle competenze ambientali delle unità sanitarie locali - invita a mettere alla prova l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, ormai istituita, affinché possa operare secondo le funzioni conferitele dalla legge. A tale scopo è necessario al più presto il completamento dell'*iter* per l'adozione dello statuto; non ha comunque

difficoltà ad impegnarsi affinché – in sede amministrativa – sia disposta la contemporanea trasmissione al Parlamento della nota informativa inviata periodicamente dal Presidente dell'ANPA al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto proposto.

Previa dichiarazione di voto di astensione del senatore LASAGNA, la Commissione conferisce a maggioranza mandato al senatore Ronchi ad esprimere parere favorevole.

La seduta termina alle ore 10.

205ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano

(Parere al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: favorevole)
(L014 078, C13ª, 0005ª)

Il relatore PINTO riferisce sulla proposta di nomina del professor La Valva a presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, che è il primo parco istituito tra quelli previsti dalla legge-quadro sulle aree protette. Nel dar conto del lungo e dettagliato *curriculum* del candidato, il quale svolge già di fatto le funzioni di Presidente, ne sottolinea l'intensa attività scientifica nell'ambito del settore ambientale. Propone quindi di esprimere un parere favorevole su tale proposta di nomina, ritenendo il candidato idoneo a ricoprire l'incarico in relazione ai fini primari dell'Ente.

Si apre il dibattito.

Il senatore CARCARINO, rilevando come l'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano abbia bisogno per le sue potenzialità di un Presidente dotato di competenze ad alto livello, preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore LASAGNA ribadisce l'esigenza già segnalata dalla Commissione in occasione dell'esame di altri analoghi atti di nomina circa l'opportunità della sede dell'Ente nell'ambito dei confini del parco.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta di nomina è approvata, risultando 12 voti favorevoli e 3 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori: Brambilla, Bruno Ganeri, Carcarino, Cozzolino, Fante, Grippaldi, Lasagna, Manis, Matteja, Modolo, Pinto, Sica, Staniscia, Terzi e Veltri.

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

(Parere al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: favorevole)
(L014 078, C13*, 0006*)

Il relatore STANISCIA riferisce sulla proposta di nomina del dottor Rossi a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, rammentandone il *curriculum vitae*, l'attività svolta - anche di carattere scientifico relativamente al parco - e sottolineandone la competenza e l'esperienza accumulate, dal momento che si tratta di un dirigente che opera da lungo tempo nell'Ente parco. Rilevando altresì di condividere la filosofia del dottor Rossi secondo la quale il parco va considerato, date le peculiarità della situazione territoriale abruzzese, l'elemento principale dell'ecosistema che come tale deve operare, propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina in titolo, essendo a suo avviso il candidato idoneo a ricoprire l'incarico in relazione ai fini primari dell'Ente.

Il senatore LASAGNA sottolinea che l'attività finora svolta dal candidato appare effettivamente meritevole dal punto di vista dell'affermazione dell'importanza della tutela dei parchi.

Il senatore CARCARINO preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore GRIPPALDI preannuncia l'astensione del proprio Gruppo, per motivazioni di carattere generale, che attengono al proliferare di proposte di nomina delle quali non è dato conoscere in modo soddisfacente i criteri.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta di nomina è approvata, risultando 12 voti favorevoli e 2 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori: Brambilla, Bruno Ganeri, Carcarino, Cozzolino, Fante, Grippaldi, Lasagna, Matteja, Modolo, Pinto, Sica, Staniscia, Terzi e Veltri.

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio

(Parere al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: favorevole)
(L014 078, C13*, 0007*)

Il relatore SICA illustra la proposta di nomina del professor Ugo Leone a Presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio: titolare della

cattedra di politica dell'ambiente presso l'Università di Napoli, il candidato presenta un *curriculum vitae et studiorum* di tutto rispetto, che coniuga l'attività scientifica (comprovata da ricerche e pubblicazioni) con attività organizzative.

Intervengono i senatori VELTRI, LASAGNA, GRIPPALDI (il quale annuncia la propria astensione) e CARCARINO (il quale annuncia voto favorevole).

Si passa alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta di nomina è approvata, risultando 11 voti favorevoli, 2 astensioni ed una scheda nulla.

Partecipano alla votazione i senatori: Brambilla, Bruno Ganeri, Carcarino, Cozzolino, Fante, Grippaldi, Lasagna, Matteja, Modolo, Riani, Sica, Staniscia, Terzi e Veltri.

La seduta termina alle ore 16,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie**

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1995

56ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 9,15.

*AUDIZIONE DELL'ONOREVOLE GIOVANNI BATTAGLIA, GIÀ PRESIDENTE DEL
COMITATO DI GESTIONE DELLA U.S.L. 23 DI RAGUSA. ASSISTE ALLA SEDUTA
IL CAPITANO PAOLO BARBATO, CONSULENTE DELLA COMMISSIONE PARLA-
MENTARE D'INCHIESTA
(A010 000, C34*, 0001*)*

Il presidente MARTELLI riassume i fatti che hanno determinato l'audizione dell'onorevole Battaglia. A tal fine dichiara innanzitutto che nell'ambito dell'indagine sugli ospedali incompiuti ed in relazione, in particolare, alla costruzione del nuovo ospedale di Ragusa, ha appreso dal collega Xiumè la notizia, peraltro non acquisita in seduta nè al procedimento d'inchiesta, che i lavori per la realizzazione di tale opera erano stati affidati ad una ditta senza che vi fosse stata una comparazione tra diverse offerte.

Alcune sue battute su questa circostanza sono state raccolte dalla stampa, in un articolo apparso su «Il Tempo» dell'8 settembre scorso. Il quotidiano, seguendo un'impostazione di spettacolarizzazione, che è tipica dei media, nella costruzione e nell'impaginazione dell'articolo, ha enfatizzato quelle che volevano essere solo delle battute colloquiali che esprimevano, semmai, talune personali perplessità sulla metodologia utilizzata per l'affidamento della realizzazione dell'opera in questione.

Rispetto a tale impostazione giornalistica ed in relazione, soprattutto al riferimento da lui fatto circa «l'affidamento del progetto da parte del presidente dell'allora Comitato di gestione della USL ad una cooperativa rossa di Bologna... costituita pochi mesi prima con un capitale iniziale di venti milioni», appalto, peraltro «dato senza gara», alcuni membri della Commissione gli hanno chiesto precisi chiarimenti sia attraverso la proposta di acquisire agli atti della Commissione la documentazione relativa all'ospedale di Ragusa, sia attraverso la convocazione, in libera audizione, dell'onorevole Giovanni Battaglia, da lui stesso citato nell'articolo de «Il Tempo».

Il presidente Martelli fa quindi presente di aver ottemperato ad entrambe le richieste convocando appunto l'onorevole Battaglia, ed acqui-

sendo dalla USL di Ragusa tutti i documenti inerenti l'iter di formazione della delibera di affidamento della realizzazione dei lavori dell'opera in questione alla ditta S.T.S. Tali atti sono pervenuti lo scorso 27 novembre da parte dell'Azienda regionale di riferimento per l'emergenza di 2° livello - Ospedali «Civile - M.P. Arezzo» di Ragusa. Il presidente Martelli ha quindi proceduto al loro esame, avvalendosi anche della collaborazione del capitano Paolo Barbato, consulente della Commissione. Dalla lettura di questi documenti ha riscontrato quanto segue. L'11 settembre 1989 la S.T.S., facendo seguito a pregressi incontri, avanzata la proposta di realizzazione dell'opera in questione. Il 28 marzo 1990 la stessa società formalizzava la propria candidatura come concessionaria per la realizzazione del nuovo ospedale di Ragusa, allegando una scheda di presentazione della società (in cui sono pure presentate le società di cui si avvale, in collaborazione, la S.T.S e alcune delle quali, 5 su 8, appartengono al gruppo della Lega delle cooperative) ed uno schema di convenzione. Il 19 giugno 1990 il comitato di gestione della USL 23 di Ragusa deliberava l'affidamento alla S.T.S., in concessione di committenza, di tutte le attività e prestazioni finalizzate alla realizzazione degli interventi del nuovo ospedale; la deliberazione riportava in allegato il parere positivo dell'Ufficio di direzione della stessa USL circa la realizzazione dell'opera dal quale, peraltro, emergeva il suggerimento di alcuni membri dell'Ufficio - tali Turlà, Schemberi e Giudice - circa l'opportunità, nel caso in cui il Comitato di Gestione avesse deciso per l'affidamento in concessione, che questo fosse basato su una comparazione di offerte e non soltanto su quella singola sottoposta all'Ufficio. Dalla lettura della delibera si rilevava, inoltre, che la S.T.S. nello stesso giorno in cui la USL deliberava, presentava l'atto di impegno ad assumere l'incarico per le attività di servizio relative all'ottenimento dei finanziamenti e alla realizzazione delle strutture sanitarie del nuovo ospedale. Il 25 agosto 1990 la Commissione Provinciale di Controllo chiedeva alla USL 23 controdeduzioni in merito al ricorso presentato dal dottor Malfitano, rappresentante del gruppo MSI nell'assemblea generale della USL medesima, nel quale fra l'altro si eccepiva la legittimità del ricorso a procedure diverse da quella dell'appalto concorso tenuto conto delle proporzioni dell'opera e della spesa prevista. La Commissione, inoltre, chiedeva una relazione dalla quale risultasse la conformità della deliberazione del 19 giugno ai requisiti ed alle condizioni di cui agli articoli 42 e seguenti della legge regionale n. 21/85 ed il rispetto della normativa comunitaria in materia. Il 3 marzo 1991, la USL 23 rispondeva alla Commissione Provinciale di Controllo sostenendo, in sintesi, che l'oggetto della deliberazione, configurandosi come «concessione in committenza», non dovesse osservare le norme citate dalla Commissione che invece si riferiscono all'istituto della «concessione in costruzione». Il 26 aprile 1991, la USL 23 di Ragusa comunicava alla S.T.S la legittimità della deliberazione del 19 giugno proclamata dalla Commissione Provinciale di Controllo con provvedimento n. 3752 del 20 aprile 1991, che peraltro non è stato inviato alla Commissione parlamentare d'inchiesta insieme agli altri documenti. Nel maggio successivo veniva stipulata la Convenzione tra la USL 23 di Ragusa e la S.T.S. SpA per l'affidamento in concessione delle attività necessarie per la realizzazione del nuovo ospedale.

Conclusa l'esposizione del Presidente Martelli prende la parola l'onorevole BATTAGLIA il quale precisa, innanzitutto, che, pur essendo stata realizzata la progettazione, non si mai potuto procedere al finanziamento dell'opera in quanto il progetto è stato bloccato dal Comitato Tecnico Amministrativo Regionale. Fornisce quindi i chiarimenti necessari in relazione alle affermazioni riportate nell'articolo menzionato. In particolare, sottolinea che la S.T.S. di Bologna si configura, oggi come all'epoca cui si riferiscono i fatti, come Società per Azioni e non come società cooperativa; l'azienda, inoltre, si era costituita da un solo anno, nel 1988, con un capitale sociale di 2 miliardi, ma vantava - come società di concessione - collaborazioni di esperti del settore con qualificate referenze a livello nazionale. Ritene che le erronee notizie contenute nell'articolo del quotidiano romano siano state dovute alla lettura solo dello schema di convenzione, inviato dalla S.T.S S.p.A. alla U.S.L. di Ragusa, nel quale, per la caratteristica propria di uno schema, i nomi di tali esperti responsabili non apparivano. Riassume, quindi, quelle che sono state le fasi che hanno portato alla decisione di costruire un nuovo ospedale a Ragusa. La realizzazione di tale struttura è stata inserita in un piano organico della Regione Sicilia approvato, in sede statale, nell'ambito del Progetto PROMETEO, con un progetto di massima di 159 miliardi ed uno, esecutivo, di 80 miliardi. Tale progetto, ripete, non è stato mai finanziato in quanto il Comitato Tecnico Amministrativo Regionale ha eccepito che il numero di posti letto previsti per il nuovo ospedale non erano stati inseriti in nessun piano organico ospedaliero della Regione e pertanto sospendeva la realizzazione del progetto, in attesa di un programma sanitario regionale che determinasse, appunto, il fabbisogno regionale di posti letto. Specifica, inoltre, che alla S.T.S. S.p.A. è stato commissionato solo il progetto dell'opera che, peraltro, non è mai stato pagato dalla U.S.L. di Ragusa. Infatti, nella convenzione stipulata era stata precauzionalmente inserita una clausola in cui non si prevedeva alcun compenso per l'attività progettuale, qualora il progetto stesso non avesse ottenuto i necessari finanziamenti. Conclude, sottolineando come la scelta dello strumento della concessione di committenza si sia rivelata felice, *a posteriori*, proprio perchè, vista l'evoluzione della vicenda, essa non ha comportato alcun costo per la U.S.L. ragusana.

Interviene il senatore DI ORIO prendendo atto che le dichiarazioni, formulate ad inizio di seduta, dal Presidente Martelli suonano come ritrattazione delle affermazioni rilasciate alla stampa all'epoca del sopralluogo nella città siciliana; chiede pertanto scusa all'onorevole Battaglia, anche a nome della Commissione, per il danno che la sua immagine ha avuto a causa dell'articolo pubblicato dal quotidiano «Il Tempo». Rileva come la richiesta da lui avanzata, insieme ad altri componenti della Commissione, di audire l'ex Presidente del Comitato di gestione della U.S.L. 23 di Ragusa sia stata determinata dalla necessità di fare chiarezza sui fatti e di rendere giustizia a chi, ingiustamente, è stato additato come responsabile di comportamenti scorretti posti in atto da una pubblica amministrazione; si compiace che l'esame degli atti e le informazioni fornite dall'onorevole Battaglia abbiano fatto piena luce sul reale svolgimento dei fatti e propone che la Commissione chieda al quotidiano «Il Tempo» una

formale smentita delle notizie riportate nell'articolo oggetto della discussione.

Prende la parola il senatore XIUME' per chiarire che nella sua posizione in merito alla realizzazione del nuovo ospedale di Ragusa non vi è niente di personale contro il deputato regionale Battaglia, cui rinnova la sua stima, bensì polemica sulle modalità con cui è stata gestita, negli ultimi anni, la politica sanitaria nel ragusano. In riferimento al piano formulato dalla Regione Sicilia nell'ambito del progetto PROMETEO, ricorda come, all'epoca membro della Commissione sanità dell'Assemblea regionale siciliana, egli espresse riserve e palesò l'opportunità che il piano - in seguito approvato in fretta e furia, con il voto contrario del P.C.I. - fosse oggetto di una più approfondita riflessione.

Interloquisce il senatore CARPINELLI a proposito della congruità di tali argomentazioni rispetto al tema in questione e quindi il senatore XIUME' riprende il suo dire per chiedere se, prima di decidere la costruzione di un nuovo ospedale, il Comitato di gestione della U.S.L. abbia mai studiato la possibilità di sistemare e razionalizzare le strutture sanitarie già esistenti a Ragusa e perchè quello che doveva essere l'ospedale psichiatrico non è mai stato riconvertito.

Il senatore COSTA non ritiene utile che la Commissione si occupi di fatti riguardanti casi particolari, come quello della realizzazione della struttura ospedaliera in questione, ed invita il presidente a riportare l'attività d'inchiesta sul percorso stabilito dalla deliberazione istitutiva della Commissione stessa.

Il presidente MARTELLI ribadisce che la libera audizione dell'onorevole Battaglia è stata appositamente richiesta da alcuni componenti della Commissione ed egli ha ritenuto di adempiere a tale dovere.

Il senatore BINAGHI chiede perchè mai si è proceduto alla realizzazione di una nuova struttura ospedaliera in mancanza di un piano sanitario regionale, rischiando di incorrere nella possibilità di un blocco della stessa qualora si fosse rivelata non conforme ad una successiva pianificazione del fabbisogno di posti letto.

Il senatore CARPINELLI, condividendo la posizione espressa dal senatore Di Orio, richiama l'attenzione sul fatto che, dalla lettura degli atti acquisiti dalla Commissione, non risulta alcuna procedura illegittima posta in essere dalla U.S.L. di Ragusa e chiede che di ciò si faccia menzione nella relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta. Ribadisce come la scelta dello strumento della concessione in committenza sia stata felice alla luce dei fatti e come essa costituisse, allora, il mezzo più semplice per una piccola amministrazione come quella di Ragusa per ottenere, in tempi brevi e con una razionale utilizzazione delle risorse un'opera complessa come quella di un monoblocco ospedaliero. Rileva, poi, che la U.S.L. 23 nella decisione di realizzare il nuovo ospedale si è attenuta alle indicazioni di piano che comunque erano state predisposte dalla Regione Sicilia per ottenere i fondi del programma PROMETEO. Si ritiene infine soddisfatto del chiarimento otte-

nuto con la seduta odierna che contribuisce a riportare sul giusto sentiero l'attività della Commissione e restituire limpidezza all'immagine di una pubblica amministrazione così duramente danneggiata dalle notizie di stampa.

Il senatore DIONISI osserva che si è fatto un gran polverone su una vicenda che non lo meritava e che, anzi, come emerge dalle informazioni fornite dall'onorevole Battaglia, bene è stata gestita dalla U.S.L. di Ragusa. Prende atto delle dichiarazioni del presidente e si compiace della presenza nella seduta del consulente della Commissione, capitano Paolo Barbatò. A questo proposito auspica una maggiore presenza dei consulenti della Commissione durante le sedute, soprattutto quando l'oggetto della discussione, come in questo caso, rivesta profili di particolare delicatezza.

Il presidente MARTELLI, nel ringraziare l'onorevole Battaglia per il suo esauriente intervento che ha portato finalmente luce su una vicenda che aveva generato qualche dubbio in lui, come in altri membri della Commissione, dichiara che invierà al quotidiano «Il Tempo» le dichiarazioni da lui rese all'inizio della seduta, affinché il giornale rettifichi l'articolo pubblicato lo scorso 8 settembre. Si chiede, comunque, perchè un progetto di tale portata sia stato affidato alla S.T.S. e non ad un'altra società e quali garanzie possa dare un'azienda, come quella in oggetto, costituitasi così poco tempo prima della decisione di affidarle la realizzazione di un monoblocco ospedaliero.

Il senatore CARPINELLI contesta le perplessità ancora avanzate dal presidente circa le procedure di scelta della società, ribadendo che l'affidamento in concessione di committenza è un atto squisitamente fiduciario, o almeno lo era ai tempi in cui fu stipulata la convenzione tra la U.S.L. di Ragusa e la S.T.S. S.p.A., cioè prima dell'entrata in vigore della nuova normativa in materia.

Per permettere ai componenti la Commissione di prendere parte alle votazioni in corso nella seduta dell'Assemblea del Senato, il presidente sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 10,30, riprende alle ore 11.

Prende la parola l'onorevole BATTAGLIA. Chiarisce che nella relazione presentata alla Regione per l'ottenimento dei fondi del programma PROMETEO, il Comitato di gestione della U.S.L. 23 ha allegato le conclusioni di uno studio effettuato circa il recupero degli ospedali esistenti che, tenuto conto dello stato delle strutture architettoniche di quegli ospedali e del rapporto posti letto/popolazione - che all'epoca era di circa il 12 per mille - suggeriva la necessità di procedere ad un ridimensionamento del numero dei posti letto disponibili e ad una razionalizzazione delle strutture sanitarie unificandole in un solo monoblocco, con conseguente migliore allocazione delle risorse. Osserva che la percentuale da corrispondere alla società concessionaria, stabilita nella convenzione stipulata con la S.T.S. S.p.A., risulta essere del 2,2 per cento più bassa di quella ritenuta congrua dal Consiglio Superiore dei

Lavori Pubblici in un parere espresso su richiesta del Ministero. Ribadisce il carattere fiduciario dell'affidamento in concessione di committenza, così come anche risulta dal parere espresso dalla Sezione III del Consiglio di Stato in una pronuncia del 1990. Peraltro la società, che pure si era costituita solo un anno prima l'avanzamento della candidatura, come società concessionaria, in sede di presentazione aveva fornito, al Comitato di gestione, un dossier di referenze più che qualificate degli esperti di cui si sarebbe avvalsa. Richiama, infine, l'attenzione dei componenti della Commissione sui numerosi attacchi personali da lui subiti nel corso di questi anni a causa di questa vicenda, sottolineando come sia la Magistratura, che si è occupata del caso per due anni, come anche la Regione Sicilia, che ha effettuato un'ispezione su apposita denuncia, non hanno rilevato nulla di illegittimo nelle procedure adottate. Ringrazia il presidente e la Commissione per l'occasione che gli è stata fornita per chiarire, in una sede così autorevole, come si siano realmente svolti i fatti.

Il presidente MARTELLI, osserva che il dossier sulle referenze degli esperti collaboratori della S.T.S. S.p.A., cui ha fatto riferimento l'onorevole Battaglia, non è mai stato conosciuto dalla Commissione; alla luce del parere espresso dal Consiglio di Stato, poi, prende atto della legittimità della procedura adottata dalla U.S.L. di Ragusa per la scelta della società concessionaria.

La seduta termina alle ore 11,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1995

22ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, Masera.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'attuazione del trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C23*, 0001*)

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 30 novembre scorso.

Il presidente COVIELLO, nell'introdurre l'intervento del ministro Masera, ricorda che l'odierno dibattito si colloca alla vigilia del Consiglio europeo che si terrà a Madrid nei prossimi 15 e 16 dicembre. Nell'ambito del Consiglio europeo - fra l'altro - occorrerà valutare le conclusioni del Consiglio dei ministri economici e finanziari (ECOFIN) tenutosi a Bruxelles nello scorso novembre sulle scadenze per la verifica del rispetto dei criteri di convergenza nella prospettiva della realizzazione della terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM). Il presidente ricorda che tale questione era stata già sottoposta ad un Consiglio informale tenutosi a Valencia e che, in quell'occasione, si era manifestato l'orientamento di alcuni Paesi, guidati dalla Germania, a procedere alla terza fase con riferimento non già alle scadenze del 1998, ma ai risultati conseguiti nel 1997, in sostanza anticipando di un anno la valutazione delle situazioni economiche dei Paesi membri.

Ha, quindi, la parola il ministro MASERA. Sottolinea la natura informale del Consiglio ECOFIN di Valencia anche se - egli aggiunge - nel successivo ECOFIN formale di Bruxelles molti dei temi evocati a Valencia sono stati ripresi.

L'oratore consegna, quindi, alla Giunta un proprio testo, al cui contenuto si riserva di far riferimento nel prosieguo del dibattito, sui

temi dell'UEM, e dei relativi criteri di riferimento e regole di convergenza.

Il ministro Masera menziona le seguenti questioni da affrontare a Madrid: la lunghezza del periodo «interinale» tra il momento della verifica dei criteri di convergenza del Trattato e l'inizio della terza fase; l'impatto sul ciclo economico che potrebbe determinarsi conseguentemente all'anticipo della verifica dei criteri di convergenza al 1997; il problema dell'individuazione dei Paesi che potranno partecipare alla terza fase dell'UEM; i rapporti di cambio tra le monete aderenti all'Unione e quelle che non vi partecipano, cosiddetti *Ins e Outs* e, infine, la coerenza dei criteri di convergenza dopo l'avvio dell'Unione monetaria.

Osserva che, mentre è certamente auspicabile che il periodo transitorio tra verifica dei criteri di convergenza e avvio dell'UEM sia ristretto al minimo indispensabile per evitare il pericolo di operazioni speculative, sono peraltro necessarie complesse e onerose operazioni tecniche per giungere alla predisposizione della nuova moneta europea: la stima effettuata dall'Istituto Monetario europeo (IME) si aggira intorno all'anno di durata. Inoltre - prosegue il Ministro - secondo gli scenari della Commissione europea, solo la Germania, la Francia, il Regno Unito e il Lussemburgo sarebbero in grado di rispettare, nel 1997, i criteri di Maastricht: si tratta di un numero relativamente ristretto dei nostri *partners*, senza dimenticare quanto sta avvenendo in Francia, ove la situazione di elevata tensione sociale è imputabile alla manovra messa in atto per potersi ritrovare a pieno titolo nel gruppo dei Paesi di testa. Quello che è certo, prosegue il ministro Masera è che la questione dei rapporti di cambio tra le monete dei Paesi all'interno del nucleo virtuoso e quelli che resteranno all'esterno dovrà essere regolata da accordi di cambio, i cui termini dovranno essere definiti in occasione del Consiglio europeo di Madrid, ma anche a questo proposito occorrerà effettuare una scelta fra il ricorso a tassi di cambio reali oppure, per lasciare aperta la porta ai Paesi che ancora non hanno potuto aderire, limitarsi a fissare i rapporti di cambio secondo il tasso nominale delle monete dei due gruppi.

Sulla questione della effettuazione della valutazione di convergenza con l'anticipo al 1997, il rappresentante del Governo premette che gli articoli 103 e 104 del Trattato sull'Unione europea hanno definitivamente operato una sottrazione ai Parlamenti e ai Governi di spazi significativi di sovranità nella definizione delle politiche di bilancio anche se - egli osserva - il vincolo riguarda solo i saldi delle manovre.

Peraltro sottolinea, ricordando che su tale questione il Presidente del Consiglio si è particolarmente soffermato nel corso della presentazione del semestre di Presidenza italiana, che occorre affrontare e risolvere il problema del come presentare e fare accettare ai cittadini le modalità e i limiti di questa cessione di sovranità: in altri termini - egli osserva - esiste un problema di trasparenza nella realizzazione dell'UEM che non bisogna sottovalutare.

Affermato, quindi, che la ratifica del Trattato di Maastricht ha già reso vincolanti nel nostro ordinamento i criteri di convergenza, prosegue dichiarando di condividere la proposta di una riformulazione del primo comma dell'articolo 81 della Costituzione, nel senso di prevedere che le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivi presentati dal Governo, tenendo conto delle procedure previste nel Trat-

tato sull'Unione europea rivolte ad evitare disavanzi eccessivi. Sottolinea che la politica di bilancio deve conformarsi ai vincoli del Trattato, e ricorda, altresì, che sulla stessa linea si muove la proposta del commissario Monti, emersa in questi giorni durante l'esame della manovra finanziaria, relativa alla cosiddetta «blindatura dei saldi di bilancio», che lo trova, del pari, favorevole.

Venendo, poi, alle questioni suscitate dalla proposta del ministro delle finanze Waigel, tiene a precisare che le considerazioni del Ministro tedesco non si rivolgono, come è stato ritenuto da molti commentatori, segnatamente in Italia, all'obiettivo di modificare i criteri di Maastricht, inasprendoli. Viceversa, vengono svolte nel documento in questione considerazioni in linea con la posizione del Governo italiano vale a dire l'esigenza di una disciplina fiscale per assicurare la stabilità monetaria, la necessità di trasparenza dei vincoli alla finanza pubblica stabiliti a Maastricht, che essi siano concreti ed operativi, ed infine l'impegno dei Paesi partecipanti all'UEM a garantire stabilità finanziaria e monetaria.

Ciò che, invece, distingue nettamente la posizione tedesca è l'enfasi assegnata ai meccanismi di salvaguardia: la previsione di sanzioni successive non è giudicata condivisibile dal ministro Masera il quale ritiene, diversamente, che occorra concentrarsi su strumenti preventivi che assicurino il raggiungimento degli obiettivi di convergenza.

Il ministro Masera sottolinea poi la propria convinzione che il discorso sull'Europa non possa essere posto in termini di valutazione dei vantaggi che deriveranno dall'Unione monetaria in relazione ai costi connessi alla perdita della sovranità monetaria nazionale e alla riduzione degli spazi di libertà nella determinazione dei saldi di bilancio. Messa in luce, infatti, la natura delle limitazioni alla politica monetaria italiana che potrebbero derivare in regime di piena integrazione monetaria e che, potendosi sostanzialmente identificare in una diminuita libertà di agire sui tassi di interesse non appaiono particolarmente significativi, il Ministro osserva, invece, che quanto alle ridotte possibilità di manovra in termini di gestione del bilancio, la disciplina finanziaria comune prevista dal Trattato non rappresenta un costo di lungo periodo, ma uno strumento per evitare di ricadere negli errori compiuti nel passato che hanno portato ai debiti eccessivi oggi ereditati. A ben vedere, dunque, sottolinea il Ministro non vi sono oneri ma vantaggi. Certamente - prosegue l'oratore - la data del 1997 o l'altra del 1998 mantengono una loro rilevanza politica: ma non bisogna dimenticare che è altrettanto importante graduare il passo per muoversi con sicurezza, con convinzione e senza dover pagare in termini di conflittualità e costi sociali.

Avviandosi alla conclusione, il Ministro ritiene che debbano essere approfonditi con il Parlamento anche gli effetti più strettamente economici della scelta di data e conclude affermando che, in ogni caso, una volta accettati gli impegni del Trattato, nessuno dei Paesi aderenti può chiedere trattamenti differenziati.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore PERUZZA si dice preoccupato per le sanzioni pecuniarie che potrebbero essere comminate nei confronti dei Paesi che non rispettassero i criteri di convergenza. Si domanda se, attesa la misura estre-

mamente elevata delle somme previste, l'operazione non sia destinata ad aumentare il divario fra Paesi adempienti e Paesi inadempienti perchè economicamente deboli. Inoltre, aggiunge l'oratore, gli effetti anche in termini di conflittualità sociale risulterebbero molto elevati.

Il senatore MAFFINI osserva, con riferimento alle valutazioni a suo tempo espresse dal Ministro *pro tempore* Pagliarini, che il vero problema è che il nostro Paese sarebbe in grado di entrare a pieno titolo nell'UEM già da tempo se non vi fosse la nota questione dell'inaccettabile rapporto tra debito pubblico e PIL. Si domanda quali possano essere gli interventi idonei a risolvere questo problema.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, viene ripresa alle ore 16.

La senatrice BALDELLI mette in evidenza la particolarità della situazione economica italiana la quale si trova, pur avendo un elevato debito pubblico e una notevole inflazione, in una congiuntura positiva. L'oratrice nota che anche il debito pubblico ha invertito la propria tendenza a crescere, ma sottolinea che proprio per questi motivi bisogna sostenere la fiducia degli operatori economici e dare tempo al Paese affinché si completi il processo di riqualificazione dell'economia. Si dice concorde sull'impegnatività dei criteri di Maastricht, ma segnala con convinzione l'esigenza di dare tempo al sistema italiano di stabilizzarsi, evitando di affrettare nel tempo la piena realizzazione dei parametri di convergenza: in questo senso, anzi, la senatrice Baldelli si richiama al ruolo che in tal senso potrà svolgere la Presidenza italiana e conclude ricordando che occorre realizzare l'Unione politica e perciò affrontare i problemi in termini che vanno oltre le crude ragioni dei numeri.

Il Presidente COVIELLO, nel prendere atto dell'esposizione del Ministro Masera, tiene a mettere particolarmente in luce come sia molto pericoloso intervenire con una manovra aggiuntiva incentrata sulla riduzione della spesa pubblica - manovra della cui entità chiede notizie al Ministro - per i prevedibili effetti sul ciclo economico di un Paese già duramente provato e oltre tutto fortemente penalizzato nelle aree svantaggiate del Meridione.

Il Presidente ricorda, inoltre, che recenti autorevoli interventi sull'Unione economica e monetaria, hanno fortemente messo in dubbio la coerenza del Trattato. Mette in luce altresì l'importante fenomeno dell'aumento dell'avanzo primario, che considera una spia positiva del *trend* in atto. Chiede inoltre se il Governo ritenga credibile l'ipotesi della realizzazione della terza fase solo con riferimento ai pochi Paesi che rispettano i criteri di convergenza.

Inoltre, anche con riferimento alle proposte del ministro Waigel, domanda se la proposta di creare un Consiglio di stabilità non metta in discussione il principio dell'unicità istituzionale dell'Unione e come ciò si concili con l'agenda della Conferenza intergovernativa, la quale non prevede attualmente una revisione dell'UEM.

Ribadisce il convincimento che le sanzioni pecuniarie previste per i Paesi non convergenti porterebbero conseguenze estremamente negative non solo dal punto di vista economico, ma anche in termini di perdita di fiducia degli investitori.

Il RAPPRESENTANTE del Governo si dichiara convinto che gli obiettivi sui quali si incentra il Trattato di Maastricht potranno essere raggiunti solo attraverso un percorso che avrà certamente un impatto sociale. Ritiene tecnicamente possibile, e fornisce i dati macroeconomici che appoggiano tale convinzione, realizzare il criterio aureo del 3 per cento nel rapporto disavanzo pubblico/PIL anche nel 1997: il progetto è ambizioso, ma realistico, e la sua fattibilità è stata ribadita anche dal Presidente del Consiglio.

Tuttavia - prosegue il Ministro - ci si trova di fronte ad un sistema economico già messo duramente alla prova e poche restano le voci sulle quali si possa ancora decurtare la spesa e tutte, dalle retribuzioni dei dipendenti pubblici, dai trasferimenti agli enti locali, alle pensioni, alla scuola, alla sanità e alle infrastrutture, toccano gangli centrali del nostro sistema e la stessa politica dei redditi concordata nel 1993 che il Governo non intende rimettere in discussione.

Nè d'altra parte, prosegue il Ministro, sarebbe possibile elevare le aliquote di imposizione diretta, agendo sulle entrate, poichè le nostre sono le aliquote più elevate d'Europa, mentre l'intervento sull'imposizione indiretta, potrebbe avere solo l'effetto di far lievitare i prezzi aumentando la spesa pubblica per interessi.

Pertanto, la convinzione del Ministro è che la massima enfasi debba porsi nella lotta all'evasione fiscale il cui livello in Italia è il più elevato fra quelli europei: tuttavia, non gli sembra accettabile il ricorso al sistema della *minimum tax*.

Ritiene che il disegno iniziale del DPEF di soddisfare almeno il rapporto disavanzo pubblico/PIL nel 1998 sia tutt'altro che una scelta confortevole poichè il rigore delle operazioni compiute per raggiungerlo appare in tutta la sua ampiezza quando si ponga mente allo sforzo già compiuto dall'Italia in questa direzione. Inoltre, condivide le preoccupazioni sugli effetti di tagli indiscriminati di spesa sul tasso di crescita del sistema ricordando che, nonostante le drastiche misure adottate, fra il 1992 e il 1994 il rapporto debito/PIL è aumentato circa del 10 per cento, dimostrando così l'indebolimento del tasso di crescita del sistema, con ovvi rischi sull'occupazione e sull'avanzo primario.

Pertanto - prosegue l'oratore - anche considerando che la terza fase dell'UEM può essere avviata nel 1997 e che l'Italia è in condizione di rispettare tecnicamente questa data, bisogna anche valutarne i risvolti negativi sulle attese degli investitori e quindi sul debito pubblico.

Ricorda, infine, che gli sembra del tutto impraticabile l'idea di un patto di stabilità concluso al di fuori delle regole comunitarie e senza la partecipazione di tutti i *partners*.

Il senatore NATALI chiede quali siano i modi e i tempi per ricondurre il debito pubblico a livelli accettabili.

Il Ministro MASERA chiarisce che al riguardo occorre - in particolare - distinguere secondo che i detentori del debito siano residenti o non residenti sottolineando che, anche in relazione a tale aspetto, i parametri contenuti nel Trattato di Maastricht destano qualche perplessità.

Il Presidente COVIELLO ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Ministro per le riforme istituzionali
(Rinvio del seguito dell'audizione)

Il PRESIDENTE, in relazione agli impegni dell'Assemblea, propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'audizione.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'azienda di Stato per gli interventi
nel mercato agricolo

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1995

3ª Seduta

Presidenza del Presidente

ROBUSTI

La seduta inizia alle ore 8,30.

Esame ed approvazione della proposta di regolamento interno

(A007 000, B27*, 0001*)

In apertura di seduta il presidente ROBUSTI propone una bozza di regolamento interno, che è stata già oggetto di esame preliminare in seno all'Ufficio di Presidenza della Commissione. Illustra quindi i punti salienti della proposta, che tiene ovviamente conto - con opportune modifiche - dei precedenti relativi all'esperienza di lavoro delle altre Commissioni bicamerali d'inchiesta.

Il testo recita:

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione esercita i suoi poteri secondo i principi e le finalità stabiliti dall'art. 2 della legge 25 maggio 1995, n. 229, e secondo le norme del presente Regolamento.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del man-

dato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'art. 3 della legge 25 maggio 1995, n. 229.

Art. 3.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 23 e dei collaboratori di cui all'articolo 24 e salvo quanto disposto dagli articoli 15, 16 e 17.

Art. 4.

(Costituzione della Commissione ed elezioni suppletive per l'Ufficio di Presidenza)

1. La costituzione dell'Ufficio di Presidenza è disciplinata dalle norme del Regolamento della Camera di appartenenza del Presidente della Commissione.

2. Nelle elezioni suppletive per l'Ufficio di Presidenza, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome per i Vice Presidenti ed un solo nome per i Segretari. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto il pi anziano di età.

3. Dei risultati dell'elezione viene data comunicazione ai Presidenti delle Camere.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, da due Vice Presidenti e da due Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, convoca e ne presiede le sedute, disciplina l'andamento dei lavori secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Esercita le funzioni attribuitegli dal presente Regolamento.

2. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza dispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.

2. L'Ufficio di Presidenza esamina le questioni, sia di merito sia procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce.

3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese - ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione - inerenti all'attività della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia annunciata al termine della seduta, la convocazione viene effettuata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti diramato di norma almeno 48 ore prima della riunione.

3. La convocazione può essere richiesta da un quarto dei componenti per trattare argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione seguendo la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, sono tenuti ad informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Questi argomenti, se la Commissione lo consente, sono iscritti all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, terzo comma.

2. Si presume che la Commissione sia sempre in numero legale; tuttavia se, prima dell'indizione di una votazione, tre commissari lo richiedano, il Presidente dispone la verifica del numero legale, in armonia con quanto disposto per l'Assemblea dall'articolo 107 del Regolamento del Senato.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata, ai sensi del comma precedente, la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11.

(Deliberazioni della Commissione)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, comprendendovi in essi anche gli astenuti. In caso di parità, la deliberazione si intende non approvata.

2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari chiedano la votazione nominale o cinque commissari lo scrutinio segreto.

3. Le modifiche del presente Regolamento sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

Art. 12.

(Pubblicità dei lavori)

1. Di norma la pubblicità dei lavori della Commissione è assicurata mediante la pubblicazione del resoconto sommario dei lavori.

2. Il Presidente può disporre la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico e l'attivazione del circuito audiovisivo interno.

3. Il tipo di pubblicità da dare ai lavori della Commissione viene deciso dal Presidente. Nel caso in cui la Commissione decida di riunirsi in seduta segreta, ad essa partecipano solo i commissari.

4. La Commissione può vincolare i propri membri al segreto su documenti, notizie o discussioni.

5. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti o documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, nonché i documenti pervenuti anonimi alla Commissione.

Art. 13.

(Norme applicabili)

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI
DELL'INCHIESTA

Art. 14.

(Svolgimento dell'inchiesta, poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'Autorità giudiziaria.

2. La Commissione può delegare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati.

Art. 15.

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 14, la Commissione può procedere ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie ed informazioni nei modi che ritenga pi opportuni anche mediante libere audizioni.

2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante i poteri previsti dall'articolo 82 della Costituzione ovvero nelle ordinarie forme parlamentari previste dal precedente comma 1.

3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nelle forme dell'audizione libera.

4. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al successivo articolo 16 e la raccolta di informazioni possono essere svolte anche da una delegazione, previa delibera della Commissione.

Art. 16.

(Esame di testimoni e confronti)

1. Il Presidente della Commissione avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità

connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare la formula del giuramento.

2. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione, ma sempre nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

4. La Commissione può procedere a confronti fra persone già interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti o circostanze.

Art. 17.

(Convocazione di testimoni)

1. Nello svolgimento di esami testimoniali e di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria.

2. Se il testimone regolarmente convocato si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può ordinarne l'accompagnamento.

3. Ai testimoni verrà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione, perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.

Art. 18.

(Falsa testimonianza)

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'Autorità giudiziaria competente.

2. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 19.

(Denuncia di reati)

1. L'Autorità giudiziaria viene altresì informata di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto viene trasmesso anche ai Presidenti delle due Camere.

Art. 20.

(Archivio della Commissione)

1. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato.

2. L'archivio è consultabile dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 24 e dal personale dell'Amministrazione parlamentare addetto specificamente ed esclusivamente alla Commissione.

3. L'estrazione di copie di atti e documenti è consentita solo per espressa autorizzazione del Presidente della Commissione.

Art. 21.

(Relazione sull'esito dell'indagine)

1. La Commissione entro sei mesi dalla data della sua costituzione, presenta una relazione sull'esito delle indagini, formula le conseguenti proposte di ordine legislativo e regolamentare, e prospetta tutte le misure idonee a rendere le procedure e le strutture operative del settore adeguate alle esigenze di una efficiente e trasparente gestione delle risorse pubbliche destinate agli interventi di mercato.

2. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

Art. 22.

(Conservazione degli atti)

1. Tutti gli atti inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'Archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 23.

(Sede, Segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di una sede e di un personale adeguati, assegnati dai Presidenti delle Camere d'intesa fra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione, alla cui gestione sovrintende il Presidente. Le

decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 24.

(Collaborazioni esterne)

1. La Commissione può avvalersi di collaborazioni specializzate per l'espletamento di attività che richiedano particolari competenze. A tal fine il Presidente, presi gli opportuni contatti con gli interessati, sottopone all'Ufficio di Presidenza le relative delibere. I nominativi dei collaboratori sono comunicati alla Commissione.

2. I collaboratori di cui al comma 1 si impegnano con giuramento ad osservare il segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

3. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria, di un nucleo di agenti e funzionari o ufficiali delle forze dell'ordine.

4. L'Ufficio di Presidenza della Commissione può fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori esterni.

5. Il Presidente della Commissione può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione e riferiscano alla stessa.

Art. 25.

(Modifiche al Regolamento della Commissione)

1. Ciascun componente la Commissione può proporre modifiche al presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel Titolo III del presente Regolamento.

Il deputato VIVIANI solleva una questione che concerne il rapporto tra l'articolo 6 della legge 25 maggio 1995, n. 229 (Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'AIMA) e l'articolo 16 della proposta di regolamento interno. La legge prescrive infatti che «le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale» mentre l'articolo 16 del regolamento interno recita che «il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione». Egli si chiede se il regime previsto per l'esame dei testimoni - ed i confronti delle persone interrogate - soffra delle limitazioni o comunque subisca una modificazione (intesa a precisare gli ambiti ed i poteri delle rispettive indagini) nel caso in cui sia in corso sullo stesso oggetto un'inchiesta a carattere giudiziale.

Il deputato POLI BORTONE solleva una questione che concerne l'articolo 18 del regolamento interno, relativo all'eventualità che emer-

gano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste. L'oratore si chiede se la decisione del Presidente - prevista dalla proposta di regolamento interno - di far compilare apposito processo verbale, non debba essere in qualche modo sottoposta agli organi deliberativi della Commissione.

Il senatore DI MAIO solleva una questione relativa all'articolo 25, concernente le modifiche al regolamento interno della Commissione. Ritiene preferibile che il parlamentare, che intende avanzare proposte di modifica, possa limitarsi a formulare una semplice proposta scritta relativa a un singolo articolo o anche ad un singolo comma del regolamento. Ritiene pertanto preferibile che il primo comma dell'articolo 25 sia riformulato come segue:

«Ciascun componente la Commissione può proporre modifiche al presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta scritta. Il testo e la eventuale relazione del proponente sono stampate e distribuite agli altri commissari».

Concorda il deputato POLI BORTONE, che aveva già presentato, in seno all'Ufficio di Presidenza, proposta migliorativa ispirata alla medesimo ratio.

Il presidente ROBUSTI accoglie la proposta di modifica presentata dal senatore Di Maio. Accoglie pure una proposta formale di modifica, sempre presentata dal senatore Di Maio, volta a migliorare la formulazione dell'articolo 6 del regolamento interno.

Per quanto riguarda la compilazione di apposito processo verbale, nel caso di falsa testimonianza, ritiene che la decisione del Presidente costituisca un atto dovuto e pertanto - in armonia alle norme del codice di procedura penale - non possa essere sottoposta al vaglio degli organi deliberativi.

In ordine alla questione molto delicata sollevata dal deputato VIVIANI - relativa ai rapporti tra lavori della Commissione d'inchiesta e procedimenti penali in corso - ritiene che sarebbe opportuno che un apposito gruppo di lavoro della Commissione si facesse carico di approfondire il problema ed eventualmente formulare proposte di modifica del regolamento interno.

La Commissione conviene.

Il presidente ROBUSTI mette quindi ai voti la proposta di regolamento interno, comprensiva delle modifiche testè accolte.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1995

3ª Seduta

Presidenza del Presidente
EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 14,30.
(R030 000, B26*, 0002*)

La Commissione procede alla votazione per l'elezione del Vicepresidente.

Il Presidente Evangelisti, constatata la mancanza del numero legale, rinvia l'elezione del Vicepresidente ad una prossima seduta che si terrà nella prossima settimana.

La seduta termina alle ore 14,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1995

78° Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Corradini.

La seduta inizia alle ore 9,10.

(2348) Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4° Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

(2344) Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435, recante disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.

(Parere alla 6° Commissione: favorevole)

Il relatore GUBBINI illustra il provvedimento e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

(2324) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6° Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore DE MARTINO Guido, in sostituzione del relatore designato Fontanini, proponendo di trasmettere un parere non ostativo alla Commissione di merito.

La Sottocommissione accoglie tale proposta.

(2346) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore DE MARTINO Guido propone di confermare il parere favorevole con una osservazione critica sull'articolo 1, comma 3, reso sul precedente decreto.

La Sottocommissione concorda.

(2308) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 499, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore DE MARTINO Guido illustra il provvedimento e propone di confermare un parere favorevole con osservazioni, formulato sul precedente decreto. Prospetta inoltre l'opportunità di segnalare alla Commissione di merito che tra i due decreti in questione vi è stata una vacanza normativa di alcuni giorni, che potrebbe esigere un intervento specifico *a posteriori*.

Conviene la Sottocommissione.

(2297) Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore MAGLIOZZI, in sostituzione del relatore designato, proponendo un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(2345) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

La senatrice BRICCARELLO illustra il provvedimento, in sostituzione del relatore designato, e propone di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(2342) Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 521, recante misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica
(Parere alla 12^a Commissione: non ostativo)

Riferisce la senatrice BRICCARELLO, proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2292) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(Parere alla 12^a Commissione: favorevole con osservazioni)

La senatrice BRICCARELLO sostituisce il relatore designato Fontanini e propone di confermare il parere, favorevole con osservazioni, reso sul precedente decreto, sottolineando che la nuova formulazione dell'articolo 5, è ancora più discutibile, in riferimento alla compressione delle competenze regionali.

La Sottocommissione concorda.

(2350) Conversione in legge del decreto-legge 1^o dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale
(Parere alla 12^a Commissione: non ostativo)

La relatrice BRICCARELLO ritiene che non vi sia alcunchè da osservare per quanto di competenza, in ordine al provvedimento in titolo.

La Sottocommissione concorda.

(2307) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata
(Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazioni)

La senatrice BRICCARELLO, che riferisce in sostituzione del relatore designato Fontanini, propone di confermare le osservazioni formulate nel precedente decreto, integrate da un rilievo critico sul diverso trattamento tra le zone alluvionali e le zone sismiche, previsto dal comma 5 dell'articolo 2.

La Sottocommissione concorda.

(2298) Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 492, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli
(Parere alla 13^a Commissione: non ostativo)

Il relatore DE MARTINO Guido ritiene che non vi sia alcunchè da osservare per quanto di competenza.

Convieni la Sottocommissione.

(2266) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole con osservazioni)

La relatrice BRICCARELLO ritiene di confermare il parere favorevole con osservazioni reso sui precedenti decreti.

La Sottocommissione concorda.

(2136) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed altre disposizioni urgenti in materia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore DE MARTINO Guido ritiene che non vi sia alcunchè da osservare, salvo che in riferimento all'articolo 3, comma 7, contenente disposizioni probabilmente già introdotte o previste in altra sede normativa.

Con tale avvertenza, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

(2060) Deputati MASINI Nadia ed altri - Norme per l'edilizia scolastica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore DE MARTINO Guido propone un parere favorevole, integrato dalla raccomandazione a coordinare il provvedimento con i disegni di legge in materia di autonomia scolastica, nonché con l'articolo 14 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 499.

Convieni la Sottocommissione.

(2110) Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo

(Parere su testo ed emendamenti alla 3ª Commissione: favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario sugli emendamenti)

La relatrice BRICCARELLO illustra il disegno di legge e i relativi emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito: propone, quindi, di formulare un parere favorevole.

Il presidente PERLINGIERI ritiene che l'emendamento 2.4 non corrisponda, diversamente dal comma 2 dell'articolo 2, al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto privo di un limite temporale ai rapporti contrattuali e convenzionali.

La Sottocommissione condivide tale obiezione, pronunciandosi in senso contrario sull'emendamento 2.4, mentre conviene di esprimere parere favorevole sia in ordine al disegno di legge che sugli altri emendamenti.

(2166) *Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore DE MARTINO Guido propone un parere favorevole, integrato da una segnalazione critica sull'articolo 6, comma 1, che postula un'impropria confusione di ruoli tra un organo consultivo e il Presidente del medesimo.

Con tale osservazione, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

(2205) *Assunzione di impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari per le esigenze connesse all'applicazione dell'Accordo di Schengen*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore GUBBINI illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

Il presidente PERLINGIERI rappresenta l'opportunità di coordinare l'intervento in esame con le misure di protezione della riservatezza dei dati personali, contenute nel disegno di legge n. 2296, all'esame della Commissione giustizia.

Con tale raccomandazione alla Commissione di merito, si conviene di esprimere un parere favorevole.

(743-bis) *VENTUCCI ed altri - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali*

(Parere su testo ed emendamenti alla 6^a Commissione: favorevole con osservazione sul testo; non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore GUBBINI propone di confermare l'osservazione formulata nel parere già reso nella precedente fase procedurale, ritenendo inoltre che sugli emendamenti non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione conviene.

(1649) *Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali*

(1613) *ZECCHINO ed altri - Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi*

(Parere su nuovo testo unificato ed emendamenti alla 7^a Commissione: favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte favorevole condizionato sugli emendamenti)

Il relatore GUBBINI dà conto del nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito nonché dei relativi emendamenti. Propone un parere

favorevole su tutte le disposizioni illustrate, salvo che in ordine all'emendamento 1.4, che prevede una formula di assenso, alla quale è sicuramente preferibile una semplice consultazione.

A condizione che tale emendamento sia modificato nel senso indicato dal relatore, la Sottocommissione esprime un parere favorevole, accogliendo altresì la proposta di parere favorevole relativa al nuovo testo e agli altri emendamenti.

(Doc. XXII, n. 24) PERUZZOTTI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze Armate

(Parere su testo ed emendamenti alla 4ª Commissione : favorevole con osservazione)

Il relatore DE MARTINO Guido ritiene che non vi siano rilievi da formulare nel merito, sia quanto al documento che sui relativi emendamenti. Segnala, peraltro, l'inopportuna proliferazione di commissioni parlamentari d'inchiesta, particolarmente riguardo a casi e vicende sui quali sono tuttora in corso le indagini dell'autorità giudiziaria.

Con tale osservazione, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

(2010) LADU ed altri - Disciplina dei termini per le obbligazioni aventi ad oggetto le sostanze alimentari deteriorabili

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore GUBBINI, la Commissione conviene di formulare un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

(2296) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore PERLINGIERI ricorda che in materia è stata recentemente emanata una direttiva europea: dall'esame comparativo della direttiva e del testo in esame, risultano alcune discrasie quanto alle definizioni preliminari, dalle importanti implicazioni interpretative, ma anche in riferimento ad alcune aree di tutela della riservatezza, che risultano maggiormente garantite nella normativa europea. In particolare, le deroghe previste nel disegno di legge in caso di rilevanza delle attività economiche, non risultano nè prescritte nè previste nella direttiva, mentre le deroghe disposte in materia sanitaria e di informazione giornalistica appaiono più ampie di quelle prefigurate nella normativa europea. Quanto all'assetto istituzionale del sistema di tutela, il relatore rileva i possibili inconvenienti funzionali derivanti dalla composizione dell'organo di garanzia, prevista in un numero pari di membri: ciò risulta tanto più incongruo in ragione delle competenze quasi giurisdizionali affidate all'organismo in questione, considerata la tradizionale composizione degli organi giudicanti collegiali, che per motivi evidenti e noti è sempre stata

di numero dispari. D'altra parte, le stesse competenze di garanzia riservate al nuovo organismo propongono questioni di notevole rilevanza, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale. L'esperimento alternativo dei mezzi di tutela in sede amministrativa e in sede giurisdizionale, infatti, potrebbe determinare, secondo la formulazione dell'articolo 29, la preclusione dell'azione per il risarcimento del danno, una volta scelta la via del ricorso al Garante, con la possibile violazione dell'articolo 24 della Costituzione. Va sottolineato, inoltre, che il provvedimento provvisorio, di natura cautelare, previsto dall'articolo 9, comma 5, è sottratto a qualsiasi forma di controllo giurisdizionale, in violazione dell'articolo 113 della Costituzione, tanto più in considerazione del fatto che il provvedimento stesso, ancorchè temporaneo, potrebbe produrre effetti irreversibili. Appare censurabile, inoltre, la disposizione transitoria contenuta nel comma 7 dell'articolo 41, che inopinatamente affida a un'autorità non indipendente, per quanto in via temporanea, le funzioni del Garante, comprese quelle inerenti alla tutela delle posizioni soggettive.

Il senatore DE MARTINO Guido prospetta l'opportunità di rinviare la formulazione del parere, anche per poter disporre di una proposta scritta da parte del relatore.

La Sottocommissione conviene.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2293) SIGNORELLI e MOLINARI - Norme in materia di violenza sessuale
(Parere alla 2ª Commissione: favorevole con osservazione)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, si conviene di estendere al disegno di legge in titolo, in quanto compatibili, le osservazioni contenute nel parere già reso dalla Commissione in ordine agli altri disegni di legge riguardanti la stessa materia.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 10.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1995

59^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione, Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2110) Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo: parere contrario su emendamenti

alla 6^a Commissione:

(2057) Disposizioni in materia di contenzioso tributario: rinvio dell'emissione del parere

(249) LONDEI: Modifica dell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n.413, concernente la riforma del contenzioso tributario: rinvio dell'emissione del parere

(371) COSTA ed altri: Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione: parere favorevole

(950) VOZZI ed altri: Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545: rinvio dell'emissione del parere

(1041) PEDRIZZI ed altri: Modifica al contenzioso tributario: rinvio dell'emissione del parere

(1723) PEDRIZZI ed altri: Contenzioso tributario: abolizione del visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate: rinvio dell'emissione del parere

(2088) MOLINARI ed altri: Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario: rinvio dell'emissione del parere

alla 11^a Commissione:

(1840) DE LUCA ed altri: Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province, autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: parere favorevole

(1985) Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro: rinvio dell'emissione del parere

alla 13ª Commissione:

(2307) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n.498, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata: parere favorevole

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Serri, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 2ª Commissione:

(2296) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ramponi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 2^a Commissione:

(2296) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali)

(2ª - Giustizia)

Giovedì 14 dicembre 1995, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (2272).

COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

(10ª - Industria, commercio e turismo)

(13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 14 dicembre 1995, ore 16

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 461, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (2265).

Esame di atti normativi comunitari

Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dei seguenti progetti di atti normativi comunitari:

- Proposta di direttiva del Consiglio sulla limitazione del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Com

94-4, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. c-106 del 1994).

- Proposta modificata di direttiva del Consiglio sulla limitazione del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Com 95-240).

DIFESA (4^a)

Giovedì 14 dicembre 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del seguente documento:

- PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate (*Doc. XXII, n. 24*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa (2166) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva (1599).
- DE NOTARIS ed altri. - Norme a favore della regionalizzazione del servizio di leva ed aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai cittadini in servizio di leva (1091).
- DE NOTARIS ed altri. - Nuove norme in materia di servizio di leva (440).

IV. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia (2348) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6°)

Giovedì 14 dicembre 1995, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435, recante disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. (2344) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (2224).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di contenzioso tributario (2057).
- LONDEI. - Modifica dell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente la riforma del contenzioso tributario (249).
- COSTA ed altri. - Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione (371).
- VOZZI ed altri. - Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (950).
- PEDRIZZI ed altri. - Modifica al contenzioso tributario (1041).
- PEDRIZZI ed altri. - Contenzioso tributario: abolizione del visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate (1723).
- MOLINARI ed altri. - Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario (2088).

ISTRUZIONE (7°)

Giovedì 14 dicembre 1995, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riordinamento dell'amministrazione scolastica (1810).

- CASTELLANI ed altri. - Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali (1434).
- e della petizione n. 168, ad essi attinente.

In sede deliberante

- I. Discussione del disegno di legge:
 - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed altre disposizioni urgenti in materia (2136) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
 - Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali (1649).
 - ZECCHINO ed altri. - Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (1613).
- III. Seguito della discussione del disegno di legge:
 - Deputati MASINI Nadia ed altri. - Norme per l'edilizia scolastica (2060) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8*)

Giovedì 14 dicembre 1995, ore 9 e 15

In sede referente

- Esame del disegno di legge:
- MANCINO ed altri. - Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (1130-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9*)

Giovedì 14 dicembre 1995, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di

cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 (2297).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ROBUSTI. - Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE 3950/92 e abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468 (1650).
- FERRARI Francesco ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1891).
- BORRONI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1987).
- BUCCI ed altri. - Riforma della regolamentazione delle quote latte in Italia (2015).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (840).
- ROBUSTI. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (1007).
- BORRONI ed altri. - Nuovo sistema dei servizi in agricoltura e riforma dei consorzi agrari (1489).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- LADU ed altri. - Disciplina dei termini per le obbligazioni aventi ad oggetto le sostanze alimentari deteriorabili (2010).

INDUSTRIA (10*)

Giovedì 14 dicembre 1995, ore 9

Procedure informative

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, dell'amministratore straordinario dell'ICE, professor Fabrizio Onida, in relazione ai disegni di legge nn. 1773, 1858, 1892, 1934 e 2245.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LARIZZA ed altri. - Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE (1773).

- LOMBARDI-CERRI ed altri. - Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'istituto per il commercio con l'estero (1858).
- COVIELLO ed altri. - Riforma dell'Istituto per il commercio estero (1892).
- BECCARIA ed altri. - Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese e sulla riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) (1934).

II. Esame del disegno di legge:

- PALOMBI ed altri. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero - ICE (2245).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia (2158) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- GARATTI e FIEROTTI. - Norme relative all'attività dei locali discoteca (398).
- GEI ed altri. - Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili (872).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) *(Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743)*.
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale (2324) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11*)

Giovedì 14 dicembre 1995, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
 - Schema di decreto legislativo recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (2294).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - DE LUCA ed altri. - Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1840).
 - Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro (1985).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
 - BEDIN ed altri. - Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (1919).
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449, recante interventi urgenti per la disciplina della soppres-

sione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criteri per la determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti (2345) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Procedure informative

Interrogazione.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13*)

Giovedì 14 dicembre 1995, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 492, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli (2298).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

Giovedì 14 dicembre 1995, ore 14,45

Audizione del dottor Michele Saccomanno assessore alla sanità della regione Puglia.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno del cosiddetto «Caporalato»**

Giovedì 14 dicembre 1995, ore 9

Audizione di un rappresentante nazionale della organizzazione sindacale UILA.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 14 dicembre 1995, ore 15

Audizione del Direttore del SISMI.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 14 dicembre 1995, ore 14

- Audizione del Presidente, del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale della RAI.
 - Esame della sesta Relazione bimestrale della RAI concernente il piano editoriale
-